

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio dello
Stato)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla

Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.

3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33 per cento ».

4. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del de-

creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.

6. Per le finalità di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.

7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « negli anni 2025, 2026 e 2027, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2025 ».

9. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

10. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

12. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.

14. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

15. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

16. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».

17. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

18. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

20. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

21. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027 »;

b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

2) al comma 1-*septies*.1:

2.1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono so-

stituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027 »;

3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

23. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: « rilasciato » sono inserite le seguenti: « o conseguito » e dopo le parole: « in sanatoria » sono aggiunte le seguenti: « , anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

25. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « euro 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 »;

b) al secondo periodo, le parole: « euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 ».

26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2025 e 2026 ».

28. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il

rimborso in euro del relativo valore nominale ».

29. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: « aliquota dello 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota dello 0,4 per cento »;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: « aliquota dello 0,02 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota dello 0,04 per cento ».

30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: « aliquota dello 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota dello 0,4 per cento »;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: « aliquota dello 0,02 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota dello 0,04 per cento ».

31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

32. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « sia in Italia sia all'estero » sono aggiunte le seguenti: « , comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro ».

33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire all'articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di *money transfer* o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

34. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni precedenti.

35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento

avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

37. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle so-

cietà trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

40. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

42. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a

norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata ».

43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

44. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al ter-

mine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in

cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare ».

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

48. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo 38 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate.

49. Con l'istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

50. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.

51. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: « articolo 87 » sono inserite le seguenti: « , con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87, »;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le

remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro »;

c) all'articolo 87:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da sog-

getti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo »;

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento » sono sostituite dalle seguenti: « con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) al primo periodo, dopo le parole: « lettera d) » sono inserite le seguenti: « , nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo » e dopo le parole: « articolo 109, comma 9, lettera b) » sono inserite le seguenti: « , con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo »;

3.2) al secondo periodo, dopo le parole: « lettera d) » sono inserite le seguenti: « , nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma

2.1, lettera *a*), del presente articolo » e dopo le parole: « articolo 109, comma 9, lettera *b*) » sono inserite le seguenti: « , con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera *b*), del presente articolo »;

4) al comma 3-*bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere *a*) e *b*), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 ».

52. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato ».

53. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui

al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera *c*), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato ».

54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

55. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.

56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

57. I commi 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

58. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.

59. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1-*bis*, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « o ai danni causati dalla loro circolazione » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo »;

b) alla tariffa di cui all’allegato A, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 no-

vembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o ai danni causati dalla loro circolazione » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo »;

b) alla tabella A dell'allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

62. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61.

64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

65. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

67. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

68. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è co-

stituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.

70. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettere *b*) e *c*), del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.

75. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.

76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 del-

l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

79. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito:

a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;

b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di

cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.

81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo;

b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo;

c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono

essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

85. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

86. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla

definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83.

87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

89. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di paga-

mento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.

90. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

91. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito *internet* istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

b) mediante moduli di pagamento pre-compilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito *internet* istituzionale;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

95. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98:

a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è deter-

minata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2) dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile

esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata

sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 54-bis.1. – (*Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse*) – 1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agen-

zia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo.

4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse »;

b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1 »;

c) all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1 ».

112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del PNRR, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo ».

113. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « La ritenuta deve essere operata

con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo ».

114. Le rubriche dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono sostituite dalla seguente: « Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi ».

115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del PNRR, all'articolo 37, comma 49-*quiquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « superiori a euro 100.000 » sono so-

stituite dalle seguenti: « superiori a euro 50.000 ».

117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

118. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 117 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apporate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, lettera a), le parole da: « per l'anno 2023 » fino a: « 29,50 per 1.000 sigarette » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette »;

2) al comma 5:

2.1) alla lettera *b*), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»;

2.2) alla lettera *c*), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»;

3) al comma 6, le parole da: « , per l'anno 2023 » fino a: « a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette »;

b) all'articolo 39-*decies*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

c) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole da: « trenta per cento » fino a: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 40,50 per cento per l'anno 2026, al

41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

d) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole da: « , rispettivamente, al quindici per cento » fino a: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

e) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per i prodotti di cui al comma 1-*bis*, immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

f) all'articolo 62-*quater*, comma 4, le parole: « Con determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-*quater*, con determinazione »;

g) all'articolo 62-*quater*.1:

1) al comma 9-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni »;

2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 13-*bis.1*. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-*bis.2*. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 »;

h) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati »:

1) alla lettera *b)*, le parole: « 24 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

2) alla lettera *c)*, le parole: « 49,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

3) alla lettera *d)*, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028 ».

120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater.1* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

a) informazioni sugli ingredienti;

b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;

c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura « tenere fuori dalla portata dei bambini »;

d) le seguenti avvertenze sanitarie: « Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità » e « Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari ». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater.1* del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.

124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere *b)*, *e)* e *f)*, hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

125. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 »;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 ».

126. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del

regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della me-

desima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo »;

d) al comma 4, le parole: « del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025 »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre »;

b) all'articolo 101:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico »;

2) al comma 2-bis, le parole: « c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « c) e d) »;

c) all'articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.

131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

133. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo

96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

134. Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

135. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.

136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il

comma 133, lettera *c*), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera *d*);

d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera *d*).

137. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ».

138. All'articolo 13, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni ».

139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore

della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

140. All'articolo 25-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dalle agenzie di viaggio e turismo, » e le parole: « dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, » sono soppresse.

141. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « dalle agenzie di viaggio e turismo, » e le parole: « dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente, » sono soppresse.

142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.

143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

144. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « al 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 21 per cento ».

145. Alla nota 2-*bis* dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: « previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono inserite le seguenti: « , esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme, ».

146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

147. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028 ».

148. All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legisla-

tivo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028 ».

149. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-*ter*;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-*bis*, aumentato del 50 per cento per il presidente.

1-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicem-

bre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

150. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.

1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'*Italia Team*, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato « *Win For Italia Team* » con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7

maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

155. Per le finalità di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

156. All'articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « 31 dicembre 2025 » sono inserite le seguenti: « e a decorrere dall'anno 2026 ».

157. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto ».

158. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo ».

159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giu-

gno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

161. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano

in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziato ulte-

riori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

166. È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

168. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

169. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

170. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del

limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

172. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in

sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

173. All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

175. All'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: « 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 24,1 milioni di euro per l'anno 2027 » e le parole: « 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni di euro per l'anno 2028 ». Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, let-

tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 ed è aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , in unica soluzione, » sono soppresse;

b) ai commi 2 e 3, le parole: « in un'unica soluzione » sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità ».

177. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresen-

tanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera *d)* del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano

l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

182. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

183. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

	Dal 2026 al 2029
	<i>(Importi in euro)</i>
Polizia di Stato	1.900.000
Polizia penitenziaria	700.000
Arma dei carabinieri	2.100.000
Guardia di Finanza	1.200.000
Esercito italiano	1.800.000

Marina militare	600.000
Aeronautica militare	800.000
Capitaneria di Porto	200.000
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	700.000
Totale	10.000.000

184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia

di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui al-

l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 199.

189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « 2023 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2025 e 2027 ».

190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di

euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-*bis* è abrogato;

b) al comma 11, l'ultimo periodo è soppresso.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le pa-

role: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

199. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia »;

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis*) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera *a-bis*), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive »;

b) al comma 13, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali ».

200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera *a)*, del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300 »;

2) al comma 6, le parole: « il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4 »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: « 50 per cento del montante finale accumu-

lato, e in rendita » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia »;

1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale »;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione »;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: « rendite » è inserita la seguente: « vitalizie » e dopo la parola « rendita », ovunque ricorre, è aggiunta la seguente: « vitalizia »;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore »;

5) al comma 8, la cifra: « 5.164,57 » è sostituita dalla seguente: « 5.300 »;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*quinqües*, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-*bis* e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità »;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: « nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali » sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

« *n-bis*) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9 ».

202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione

di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato ».

204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono » sono inserite le seguenti: « , in modo automatico o esplicito, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla

previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, salvo quanto previsto dal comma *7-quater*, »;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis*. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma *7-quater*.

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma *7-bis*, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e: a) conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può

conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma *7-quater*. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data »;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente »;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis*. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complemen-

tare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento ».

205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse;

c) il terzo periodo è soppresso.

207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di la-

voro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in

sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera *a)* dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di

142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9;

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

209. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dall'anno 2026, per le attività di cui al comma 1 l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'A-nagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico »;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« *2-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza ».

210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite

massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

213. L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

215. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.

217. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

218. L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) all'articolo 33, comma 1, la parola: « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « quattordicesimo »;

c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « quattordicesimo »;

d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « nel limite di cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di dieci giorni » e le parole: « gli otto » sono sostituite dalle seguenti: « i quattordici ».

221. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino ».

222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a

favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

223. Con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

224. All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: « 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027 ».

225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

226. Con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

227. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

228. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

229. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

230. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'arti-

colo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

231. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

232. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.

233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integ-

grità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri anti-violenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

234. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

236. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

238. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione».

239. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge, a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio ».

240. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

- a) 500 unità per l'anno 2026;
- b) 1.000 unità per l'anno 2027;
- c) 500 unità per l'anno 2028.

241. Per le finalità di cui al comma 240 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro

101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

244. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a « distinto »;

b) sia sospeso cautelaramente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;

c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;

d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;

e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

247. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il commissario straordinario compie, altresì, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San

Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

248. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori

per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo

conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie ».

249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del *made in Italy* e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

250. Al fine di mantenere gli attuali *standard* operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 814, comma 2, la cifra: « 2.000 » è sostituita dalla seguente: « 2.032 » e la cifra: « 600 » è sostituita dalla seguente: « 610 »;

b) dopo l'articolo 2197-*sexies* è inserito il seguente:

« Art. 2197-*septies*. – (*Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera*) – 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 e nell'ambito degli organici di legge di cui all'articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il recluta-

mento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 24 anni;

b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente.

3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^a classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704 ».

251. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027.

252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026.

253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo » è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a

prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 è inserito il seguente:

« 555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559 ».

255. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attività di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-

sto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.

256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di *welfare* integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.

257. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

258. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle

attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti ».

259. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

261. Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto

del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero ».

262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unità di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unità.

263. Il Ministero della cultura può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

264. Il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonché uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all'articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli *asset* pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, dieci unità da inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027. È istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

265. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, le parole: « quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,

rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza ».

266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale *America's cup*, è assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

268. All'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti ».

269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all'articolo 23-*quinquies*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « di 3 unità » sono sostituite

dalle seguenti: « di quattro unità ». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

270. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

271. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

272. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro

1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

273. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: « dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » sono soppresse;

b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività:

a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

c) fornitura di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di vi-

deo, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i *format*, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche *online*, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell'informazione che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di *media monitoring* e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di *e-commerce*, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.

66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i *format* televisivi; dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di *media* audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di di-

ritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per “ricavi” si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.

66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro ».

274. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. – (*Diritti amministrativi*) – 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito *internet* istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema

contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

276. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età, all'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorità garante e con compenso annuo omnicom-

prensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonché di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprendivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro ».

277. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

278. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa,

qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.

281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

282. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-*quater*, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio *pro capite* riferito all'anno 2024.

283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di *performance* amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,

nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.

284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento è au-

torizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.

285. L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.

286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l'anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285;

b) quanto a 895.720 euro nell'anno 2026, a 873.220 euro nell'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.

290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

291. Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.

292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

293. Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza della Giustizia amministrativa e della Giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le graduatorie distrettuali

formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026 »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione compara-

tiva, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni »;

3) al secondo periodo, dopo le parole: « a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono aggiunte le seguenti: « , in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali ».

294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-*quater*, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: « e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, » sono inserite le seguenti: « nonché all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 ».

295. All'articolo 19-*quater*, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « a euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 500.000 ».

296. All'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « a euro 15.500 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 500.000 ».

297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 549:

1) al primo periodo, le parole: « d'indirizzo » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

3) al terzo periodo:

3.1) dopo le parole: « per il tramite » sono inserite le seguenti: « del coordinatore e »;

3.2) la parola: « Ministero », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Ministro »;

3.3) le parole: « dell'istruzione, » sono soppresse;

3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551 »;

b) al comma 550:

1) al primo periodo, le parole: « presso la » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento della protezione civile della »;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 551:

1) le parole: « , con sede centrale in Bologna, » sono soppresse;

2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma »;

d) al comma 554, lettera b), le parole: « facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559 »;

e) il comma 557 è sostituito dal seguente:

« 557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente comma ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della *performance* sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 »;

f) il comma 559 è sostituito dal seguente:

« 559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilan-

cio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell’Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall’anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività ».

298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.

299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell’Agenzia.

300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l’Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.

302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l’anno 2026, di euro 18.456.249 per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034, di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.

303. All’articolo 66, comma 9-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2016 ».

304. All’articolo 584, comma 3-*bis*, secondo periodo, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2018 ».

305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo in-

determinato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera *a*), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini

di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.

311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente

comma. Tali risorse sono impiegate per co-finanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1,

del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

315. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

317. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denomi-

nata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

319. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.

320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.

321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.

322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove

mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

323. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 36.

324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

326. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti

o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 è autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.

328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi *in house*, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del *made in Italy* strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in *asset* strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027

e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.

330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo *pro capite* di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di *made in Italy* di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

332. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall'anno 2026 ».

333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409.

334. Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, è destinata al finanzia-

mento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

335. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.

336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

338. Una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

339. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per l'anno 2024 ».

340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

a) al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;

b) all'estensione di *test* genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;

c) al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;

d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;

e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l'acces-

sibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;

f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;

g) all'avvio di programmi di *screening* nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;

h) all'avvio di programmi per l'accesso ai *test* diagnostici microbiologici rapidi e *multiplex*;

i) allo sviluppo dei *test* di *Next-Generation Sequencing* (NGS) per la diagnosi della sordità;

l) al potenziamento dei *test* di *Next-Generation Sequencing* (NGS) per la profilazione delle malattie rare;

m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;

n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;

o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;

p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del *lupus* eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

341. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340

del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno di riferimento.

344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.

345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM.

346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

347. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.

348. Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

349. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decor-

rere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post* acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post* acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post* acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti ».

350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

351. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rap-

porti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

352. Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno di riferimento.

353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.

354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

355. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* »;

b) la lettera *c-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *c-ter*) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis*); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste ».

356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni medi-

che dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera *c-ter*) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera *b*) del comma 355 del presente articolo.

357. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

358. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

359. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

360. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

361. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pos-

sono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) per 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui al comma 333;

b) per 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

364. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005 ».

365. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 », le parole: « maturato al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « maturato al 31 dicembre 2026 » e le parole: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026 »;

b) alla lettera c), le parole: « personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio ».

366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente varia-

bile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

367. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative ».

368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonché nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

369. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente ».

370. La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

371. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026 ».

372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

373. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

374. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa

sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.

375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

376. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

377. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

378. I provvedimenti di revisione, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

380. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

381. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 384. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

382. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.

383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito *internet* della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti *internet*.

384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri *standard* per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;

b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del *budget* mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383;

d) della tracciabilità dell'importo del *budget* residuo a disposizione di ciascun beneficiario;

e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

386. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della

spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato dello 0,05 per cento.

387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.

389. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

391. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 è inserito il seguente:

« 225-*bis*. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100 ».

392. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, il comma 33-*bis* è sostituito dal seguente:

« 33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia può ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente ».

393. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 1993, n. 537, » sono inserite le seguenti: « erogate in regime di assistenza convenzionata ».

394. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2028 »;

b) le parole: « fino alla medesima data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla medesima data del 31 dicembre 2028 ».

395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data

la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

396. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*quater* è inserito il seguente:

« 11-*quinquies*. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;

d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

397. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 70 milioni ».

398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

399. A decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

400. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

403. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

404. La disposizione di cui al comma 403 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costi-

tuzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

405. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizootie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e de-

gli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.

410. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto al comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.

412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.

415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

417. L'espressione « vendita al Servizio sanitario nazionale », di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.

418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 2-*septies*. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-*sexies* tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma ».

420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di ac-

certamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: « tossicodipendenze » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati ».

423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

425. Il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbi-

sogni *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 è inserito il seguente:

« 304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad *audit*, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro e non oltre i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ».

427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel

territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo

oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

433. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

435. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.

436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle im-

prese e del *made in Italy*, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « di importo unitario non inferiore ad euro 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di importo unitario non inferiore a euro 5.000 ».

438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per gli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 » e le parole: « della regione » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni Marche, Umbria e »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 »;

c) al comma 6, primo periodo, le parole: « e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 ».

439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 set-

tembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.

442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2

marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.

450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requi-

siti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 *final* del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale nelle aree di sua com-

petenza e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.

455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano

delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti,

iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.

459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli inve-

stimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per gli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 » e dopo le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2026 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « al 15 novembre 2025 » sono inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 ».

463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre

2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2024.

465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2, del medesimo articolo 16-*bis*, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente:

« 10-*ter*. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio ».

468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.

469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente:

« 502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ».

470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del pre-

sente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.

472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: « sostenendo » fino a « resilienza, » sono soppresse;

b) il comma 369 è sostituito dal seguente:

« 369. Le risorse annualmente stanziare sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini

previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi »;

c) dopo il comma 369 è inserito il seguente:

« 369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo definisce altresì uno specifico piano con cui sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369 »;

d) il comma 370 è sostituito dal seguente:

« 370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite ».

473. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15,

comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.210.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 è inserito il seguente:

« 280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonché per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ».

478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede:

a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la re-

alizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideeterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.

480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento « Collegamento stradale Cisterna-Valmontone » e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicem-

bre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 1.912.300 euro annui.

483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a*) e *b*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere

l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.

485. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.

486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, ag-

giornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto Allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzi adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché dei prezzi speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzi speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzi, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzi regionali e dei prezzi speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche, di seguito denominato « Osservatorio ». L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché

delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'Allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.

489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, con l'intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di

natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla sta-

zione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'adozione dei prezzi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « non si applica » sono inserite le seguenti: « fino alla data di fine lavori »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzi utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni ».

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ef-

fettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessaria, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022:

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è attribuita alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: « per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5.000.000 di euro per l'anno 2026 ».

500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

501. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonché per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche è concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, è concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

503. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

505. Per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

506. L'azione di sostegno di cui al comma 505 è finalizzata a favorire la ripresa

economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

507. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 505, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.

509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 507 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.

510. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 507, è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.

511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di:

a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per

il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;

c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

d) 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

512. Per le finalità di cui al comma 511 sono autorizzati:

a) 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286;

b) 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni »;

b) all'articolo 9-bis:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b) »;

2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo del comma 2 »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanzia-

mento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari ».

514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:

« Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita ».

515. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « può effettuare » sono sostituite dalle seguenti: « deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, »;

b) dopo le parole: « docenti » sono inserite le seguenti: « su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado »;

c) la parola: « che » è sostituita dalle seguenti: « . Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia ».

516. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Mini-

stero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre ».

517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.

518. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima

finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

520. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:

« 64. L'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell'orga-

nico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

521. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « triennale » è soppressa.

522. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 335, alinea, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e dopo la parola: « adottare » sono inserite le seguenti: « , di norma, »;

b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa ».

523. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « ovvero nell'ambito del decreto di

cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

524. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

525. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

526. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

527. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: « bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, » sono inserite le seguenti: « fino al suo esaurimento, »;

b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie

che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.

529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti *non profit*, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del moni-

toraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

531. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

534. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, è rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.

535. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo per la promozione del dialogo », con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.

537. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.

538. A decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un *bonus* elettronico denominato « Bonus Valore Cultura » ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

539. Il Bonus Valore Cultura è assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche

e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

540. Il Bonus Valore Cultura è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.

542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del

monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

545. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025 ».

546. Al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « alla trasmissione della fattura » sono inserite le seguenti: « e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture ».

547. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

548. Il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-*bis*, 357-*ter*, 357-*quater*, 357-*quinquies* e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

550. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata « Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 » è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché gli interventi di cui al primo periodo.

551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivie e l'organizzazione

di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

552. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

553. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi

previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa »;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre »;

c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: « per un importo » fino a: « al presente articolo, » sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: « di 30 milioni » fino a: « dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 »;

e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: « di 10 milioni » fino a: « dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, ».

555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territo-

rio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 557.

557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

559. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

560. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

561. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

562. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro ».

563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.

564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio

dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

a) l'indicazione delle risorse economiche stanziare a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;

c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.

565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio del-

l'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

569. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre

2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il

personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinuncia degli interessati.

572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

573. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

574. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

575. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

576. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « , al settimo e all'ottavo anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al settimo, all'ottavo e al nono anno ».

577. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

578. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2025 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

581. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

582. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-

cembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

583. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.

584. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo

fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

587. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e di 1 milione di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 ».

589. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-*ter* e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-*ter*. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*novies* è inserito il seguente:

« 4-*decies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2026 ».

591. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-*ter*. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abita-

zione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

596. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

597. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

598. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

599. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

600. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019;

b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni

della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.

603. Al comma 692 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) le parole: « è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 ».

604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-*ter*, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*quinquies* del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

606. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*bis.1*. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è auto-

rizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera *b)* del comma 4-*bis*, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera *a)* del medesimo comma ».

607. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

« 6-*bis.1*. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera *f-ter*), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinqies* per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito *internet* istituzionale ».

608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è

autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

2) al comma 3:

2.1) le lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* sono abrogate;

2.2) dopo la lettera *h-ter*) sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1;

h-quinqies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni ».

609. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera *b)*, numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario

straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

610. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

613. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per

l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

616. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

617. Il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziare ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici spe-

ciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.

619. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 644, dopo le parole: « finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa » sono inserite le seguenti: « , anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, »;

b) il comma 645 è sostituito dal seguente:

« 645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'ar-

articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40 ».

620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, lettera *d*), numero 1), le parole: « e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: « come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 » e, al quarto periodo, le parole: « si provvede con successivi provvedimenti legislativi » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 »;

c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge »;

d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il

medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione »;

e) all'articolo 10, comma 1, le parole: « Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge » sono sostituite dalle seguenti: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto »;

f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *b*), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2 »;

g) all'articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: « , come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 » sono soppresse.

621. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « di interesse storico-artistico » a: « del medesimo articolo 12, » sono soppresse.

622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro « somma di 4 PFAS ».

623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della « somma di PFAS ».

624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo MIC1-97 *ter* del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: « indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', » sono inserite le seguenti: « nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di

cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

628. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

629. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024,

n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza »;

b) al comma 12:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: « indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data » sono soppresse e le parole: « detta Struttura di supporto » sono sostituite dalle seguenti: « la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 »;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026 »;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del

1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011 »;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti

processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziare o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera *b*). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo ».

630. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario, ».

631. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: « per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni » sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui ».

632. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 ».

633. All'articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « 2023 e 2024 » sono inserite le seguenti: « e di 2.350.000 euro per l'anno 2026 ».

634. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « le politiche della dimensione subacquea nonché »;

b) le parole: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.

637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre

2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, ri-

sultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di

ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di ammi-

nistrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato VIII alla presente legge;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato dell'importo individuato dall'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi individuati dall'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da *a*) a *e*) sono tenute a

versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.

645. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di verificare le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non

inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

646. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: « entro il 30 settembre dell'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo »;

b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: « per spese di investimento » sono aggiunte le seguenti: « e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie »;

c) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. – (*Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale*) – 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale

è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata »;

d) all'articolo 68, comma 5, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre »;

e) all'articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione »;

f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: « entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento ».

647. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 8, le parole: « Entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 ottobre »;

b) all'articolo 161, comma 4, le parole: « dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato » sono sostituite dalle seguenti: « dei bilanci di previsione e dei rendiconti » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile ».

648. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato » sono sostituite dalle seguenti: « dei bilanci di previsione e dei rendiconti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

649. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e 2027 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2027 e 2028 ».

650. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 751, le parole: « e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2027 e 2028 », le parole: « Per il solo anno di imposta 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni d'imposta 2025 e 2026 » e le parole: « al 15 aprile 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026 »;

b) al comma 752, le parole: « e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2027 e 2028 ».

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 455, le parole: « per gli anni dal 2024 al 2033 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2026 al 2034 »;

b) al comma 456, le parole: « , da adottare entro il 31 marzo 2024 » sono soppresse;

c) al comma 458:

1) all'alinea, le parole: « , entro il 15 febbraio 2024, » sono soppresse, le parole: « risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo » e le parole: « da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « adottate, anche prima della sottoscrizione dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023 »;

d) dopo il comma 458 è inserito il seguente:

« 458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera *a)*;

c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per

cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio »;

e) al comma 459, le parole: « con cadenza semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza annuale » e le parole: « Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali » sono soppresse;

f) al comma 463, le parole: « del 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2026 ».

652. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnico-politico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

653. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.

654. In applicazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

655. In applicazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del *turn over* al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno

precedente e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del 25 per cento della percentuale del *turn over* ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

656. In applicazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

657. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono

indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.

658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio

di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

«Ferma restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di ammi-

nistrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo ».

661. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – *Asset management company* S.p.A.

2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, scaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.

2-quinquies. L'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto del-

l'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-*undecies*.

2-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 2-*quater*, l'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*undecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

2-*septies*. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-*bis* e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-*undecies*, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-*octies*. Per le attività di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*septies*, l'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-*novies*, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-*novies*. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-*bis* a

2-*septies* sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-*undecies* e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-*decies*. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*novies*, all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-*undecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*decies* ».

663. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato *a*), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ».

664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente:

« 898-*bis*. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma ».

665. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale *pro tempore* vigente ».

666. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse ».

667. L'area del comprensorio denominato « Falconera-Palangon » del comune di Carole, distinta in catasto come nell'allegato X alla presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.

668. All'area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X alla presente legge fa venire

meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

670. Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

672. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2028 ».

673. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione

collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

675. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 è inserito il seguente:

« 785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.

677. All'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio ».

678. All'articolo 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « negli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

679. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2028 » e dopo la parola: « emessi » sono inserite le seguenti « , comprese le operazioni di sospensione della

quota capitale di mutui e di altre forme di prestito, ».

680. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dal l'anno 2031 ».

681. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, i quali beneficiano dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026 »;

b) alla lettera c), le parole: « destinato, per euro 1.885.643.345,70 » sono sostituite dalle seguenti: « destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall'anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70 »;

c) dopo la lettera *d-duodecies*) è aggiunta la seguente:

« *d-terdecies*) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è fissato in euro 79.622.195 nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438 ».

682. All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: « esclusivamente » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

683. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma

213, lettera *a*), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

684. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera *b*), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera *b*).

685. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata »;

c) al secondo periodo, le parole: « al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi precedenti ».

686. All'articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « in un periodo massimo di 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza *pro capite* dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: *a*) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; *b*) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; *c*) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione ».

687. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo de-

vono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

688. All'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 ».

689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi,

di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società *in house* le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse società *in house* le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.

691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

692. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la lettera *l-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *l-bis*) Costa dei Trabocchi e Teatina ».

693. All'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: « d'intesa con la regione interessata » sono inserite le seguenti: « , sentiti i comuni interessati » e le parole: « Costa teatina », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Costa dei Trabocchi e Teatina ».

694. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-*bis* è abrogato.

695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

696. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

697. In materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

698. In materia di assistenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.

699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.

700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) un'*équipe* multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;

c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni *standard* monetari dei singoli comuni componenti l'ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

702. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali

che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

704. Per le finalità previste dalla lettera *b*) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

705. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera *b*), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

706. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attua-

zione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli *standard* qualitativi individuati ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 3.

708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione

del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

709. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

710. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

711. All'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.

712. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

713. Per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

714. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle

missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

717. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

718. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

719. L'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma « Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela

della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

723. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

724. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

725. All'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito ».

726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, o soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corre-

sponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

727. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

729. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente ».

730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia

avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.

731. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

732. La disposizione di cui al comma 731 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

734. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1,

della legge 26 ottobre 2026, n. 198, è rifi-
nanziato di 60 milioni di euro per l'anno
2026, da destinare per le diverse finalità di
competenza della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

735. Fermo restando quanto previsto dal-
l'articolo 1, comma 861, della legge 30 di-
cembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevi-
sione italiana Spa promuove l'adozione di
misure di razionalizzazione, per il predetto
triennio, dei costi di funzionamento e di ge-
stione. Ai sensi del primo periodo, le risorse
di cui all'articolo 1, comma 616, lettera b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
ridotte di 10 milioni di euro per l'anno
2026.

736. Il comma 867 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito
dal seguente:

« 867. Ai fini del concorso al raggiungi-
mento degli obiettivi programmatici di fi-
nanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026
l'Automobile Club d'Italia provvede a ver-
sare all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di 50 milioni di euro annui. Le ri-
sorse di cui al presente comma restano ac-
quisite all'erario ».

737. Il comma 630-*bis* dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è so-
stituito dai seguenti:

« 630-*bis*. Per l'anno 2026, il livello di fi-
nanziamento del Comitato olimpico nazio-
nale italiano (CONI), della società Sport e
salute Spa e dell'Organizzazione nazionale
antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito
nella misura annua del 32 per cento delle
entrate effettivamente incassate dal bilancio
dello Stato, registrate nell'anno precedente,
e comunque in misura non inferiore com-
plessivamente a 440 milioni di euro, deri-
vanti dal versamento delle imposte ai fini
IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei
seguenti settori di attività: gestione di im-
pianti sportivi, attività di club sportivi, pale-

stre e altre attività sportive. Le risorse di cui
al primo periodo sono destinate al CONI,
nella misura di 45 milioni di euro per il fi-
nanziamento delle spese relative al suo fun-
zionamento e alle sue attività istituzionali
nonché per la copertura degli oneri relativi
alla preparazione olimpica e al supporto alla
delegazione italiana; nella misura di 7,7 mi-
lioni di euro alla NADO Italia; per una
quota non inferiore a 385,3 milioni di euro
alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro
alla copertura degli oneri di cui ai commi da
634 a 639. Al finanziamento delle federa-
zioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite si provvede, in misura inizial-
mente non inferiore a 292,3 milioni di euro,
a valere sulla suddetta quota destinata alla
Sport e salute Spa.

630-*ter*. A decorrere dall'anno 2027, il li-
vello di finanziamento del CONI, della so-
cietà Sport e salute Spa e della NADO Italia
è stabilito nella misura annua del 32 per
cento delle entrate effettivamente incassate
dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non infe-
riore complessivamente a 450 milioni di
euro annui, derivanti dal versamento delle
imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'I-
RAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di at-
tività: gestione di impianti sportivi, attività
di club sportivi, palestre e altre attività spor-
tive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 55 mi-
lioni di euro annui, per il finanziamento
delle spese relative al suo funzionamento e
alle sue attività istituzionali nonché per la
copertura degli oneri relativi alla prepara-
zione olimpica e al supporto alla delega-
zione italiana; nella misura di 7,7 milioni di
euro annui alla NADO Italia; per una quota
non inferiore a 385,3 milioni di euro annui
alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro
alla copertura degli oneri di cui ai commi da

634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa ».

738. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3 »;

b) dopo le parole: « il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare » sono inserite le seguenti: « gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello “a contributo” » e le parole: « il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari » sono soppresse.

739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 « Fondo

Nazionale per la connettività » della missione 1, componente 2, del PNRR, può affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l'attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

740. Agli oneri derivanti dal comma 739, quantificati in euro 733.402.818, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento a INVITALIA per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 739, si provvede a valere sulle risorse destinate all'investimento 7 « Fondo Nazionale per la connettività » della missione 1, componente 2, del PNRR finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.

741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

744. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, è incrementato di euro 300.000 per l'anno 2026.

745. Agli oneri derivanti dal comma 744, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

746. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

747. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della *governance* economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

749. Per le attività previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

751. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di

monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750.

754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.

755. Per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

757. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28 mi-

lioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 145 milioni di euro per l'anno 2026, 105 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029, 25 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033, 40 milioni di euro per l'anno 2034 e 80 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029.

758. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato a decorrere dall'anno 2026 in euro 32.030.899.

759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

760. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società

CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.

761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.

762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

763. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commis-

sione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 è di centotanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

765. Per l'attuazione dei commi da 762 a 764, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività della società CONSAP S.p.A.

766. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

768. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo 10.

769. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « , nei limiti delle risorse di cui al comma 10, » sono soppresse.

770. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

771. All'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma ».

772. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

773. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle co-

operazione internazionale, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. Il decreto di cui al primo periodo disciplina anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE » per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU*-Italia – Contributi a fondo perduto » di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione di « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU*-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee ». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

775. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU-Italia* presso la Tesoreria dello Stato.

777. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del

conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU-Italia* – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee ». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2025.

779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico « Re-GiS », di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano so-

ziale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di *audit* del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.

782. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per inter-

venti in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

783. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

a) al comma 402, dopo le parole: « su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

b) dopo il comma 402 è inserito il seguente:

« 402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

b) la realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

c) dopo il comma 403 è inserito il seguente:

« 403-bis. Le iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia di cui al comma

402 sono individuate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio ».

784. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 282, le parole: « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, »;

b) il comma 284 è sostituito dal seguente:

« 284. Per le finalità di cui ai commi 282 e 283, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

785. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è isti-

tuito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

786. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.

787. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

788. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

« *a-bis)* autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;

a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* ».

789. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».

790. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dai soggetti di cui alla lettera *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe »;

b) al comma 2, le parole: « ai soggetti di cui alla lettera *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società *in house*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse »;

d) al comma 4, le parole: « sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante

a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate ».

791. All'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate ».

792. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: « Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, » sono inserite le seguenti: « organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RI-PAM), ».

793. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione ».

794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

795. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

796. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si

provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026.

797. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

798. All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: « giustizia tributaria » sono inserite le seguenti: « , della Polizia penitenziaria ».

799. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell'Allegato III B al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma ».

800. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024,

n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai

inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

804. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

805. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento

del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

806. In favore dell'Associazione nazionale « Vie e Cammini di San Francesco » è autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

807. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come « Destinazione turistica di qualità » i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 808.

808. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell'ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della « Destinazione turistica di qualità », con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della « Destinazione turistica di qualità », al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requi-

siti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale « Destinazione turistica di qualità ».

809. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le reti di comuni riconosciuti come « Destinazioni turistiche di qualità » mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell'ENIT S.p.A.

810. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

811. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di « Destinazione turistica di qualità », l'ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle « Destinazioni turistiche di qualità », ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

812. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'avviso pubblico per l'investimento 1.1 « Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale — PAC Pilota *Ter* - M1C1 PNRR », è istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato « Fondo PSN » con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto « Educare al rispetto - Sport e Salute », in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A.

814. Le attività del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a:

a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;

b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;

c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

815. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.

816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.

817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.

818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

819. Il laboratorio di cui al comma 818 è realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.

821. Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».

822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:

a) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;

b) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Olivetti per l'accessibilità culturale» con

l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica;

c) è assegnato alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato « MAXXI Med », da realizzare nella città di Messina.

824. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.

825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

826. Ai fini dell'applicazione dei commi da 825 a 827:

a) per « imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea » si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

b) per « musica popolare contemporanea » si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.

828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti scavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera ».

830. In considerazione delle regole della nuova *governance* economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'arti-

colo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abrogate;

b) le parole: « e) per l'estinzione anticipata di prestiti. » sono sostituite dalle seguenti: « La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. ».

832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti ».

833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al

corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:

a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione sici-

liana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera *b*), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera *a*), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera *b*), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi

alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

840. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c*), la cifra: « 30.000 » è sostituita dalla seguente: « 35.000 »;

b) alla lettera *d*), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda » e, all'ultimo periodo, le parole: « nel medesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera ».

841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantag-

giati, è concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

843. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

844. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpina *Alpenverein Südtirol* (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.

845. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

846. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'« Istituto Anaune di cultura ladino-retica ».

847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-*quinqies* e 544-*sexies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 847.

849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli

insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

851. Per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

852. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 50.000 euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa

previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

855. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio per

cepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale »;

2) alla lettera f-ter) le parole: « per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale » sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6 »;

2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi » e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali »;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione »;

c) l'articolo 3, comma 12, lettera b), l'articolo 7, comma 3-*quinquies*, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1-*bis*, le parole: « ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto » sono soppresse;

e) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi. »;

f) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro »;

g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. – (*Norme transitorie*) – 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è

affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del *made in Italy* verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo ».

858. Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

859. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « , dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere

dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ».

860. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante « *Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers* », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante « *Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina* », e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

862. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede quanto a 21,5 mi-

lioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.

863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del

Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:

a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;

b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.

864. Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.

865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

866. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero

della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.

869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.

870. Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

871. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è abrogato;

b) il comma 383 è sostituito dai seguenti:

« 383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.

383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.

383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al

comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023 ».

872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del

rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato « Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie », con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

876. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

877. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della conces-

sione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 è inserito il seguente:

« 260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261 ».

880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono

essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

881. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro ».

882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto « Grande Maxxi » di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto « Maxxi Med ».

883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

884. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 « Fondo per gli alloggi destinati agli studenti » della mis-

sione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.

885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893:

a) i soggetti beneficiari dell'investimento;

b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;

c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;

d) le fasi di esecuzione dell'investimento;

e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;

g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

h) l'entità del compenso onnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884;

i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2024, in attua-

zione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);

l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

886. L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

887. L'investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;

b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888.

888. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti even-

tualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprendivo di cui al comma 885, lettera *h*).

889. L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprendivo di cui al comma 885, lettera *h*).

890. Le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previ-

sione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere *a)* e *b)*, i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nel-

l'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

894. Al fine di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1,

comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'*high performance computing* (HPC) e l'intelligenza artificiale.

895. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*, ente di rilevanza internazionale, *partner* operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.

896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

897. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-*quinquies*, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

898. È assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci,

è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.

901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

902. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

903. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze.

904. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, è rifinanziata per l'anno 2026 per l'importo di euro 200.000.

905. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.

906. All'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026».

907. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L'importo assegnato a ogni singola azienda non può superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.

908. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

909. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 704 è sostituito dal seguente:

« 704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala

1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

910. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il *back office*.

911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto

rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale ».

912. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani, è concesso all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

913. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.

915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'arti-

colo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

916. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

917. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

918. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

919. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

920. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della società CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

922. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (*Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*) – 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pen-

sioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presenta-

zione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione ».

923. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

924. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-*quater* è inserito il seguente:

« 203-*quater*.1. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma

204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero ».

926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

927. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

928. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.

929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrisposto anche all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987,

n. 476. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

930. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

931. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è autorizzato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

932. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di cui al comma 692, » sono inserite le seguenti: « la regione di raccolta, ».

933. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. – (*Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale*) – 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati *ex novo* sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA).

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.

3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;

b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;

d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per

cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli *standard* tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti;

m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale ».

934. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ».

935. All'articolo 38-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « sesto ».

936. Dall'attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

937. All'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicem-

bre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « anche negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anche negli anni 2024, 2025 e 2026 ».

938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

939. All'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 ». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

940. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili ».

941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

942. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

944. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle

strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

945. La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

946. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

947. All'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione

economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali »;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto »;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: « nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti »;

e) al comma 9, dopo le parole: « dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa »;

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« *10-bis*. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-*bis*, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-*bis*, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non è impugnabile.

10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fidejussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5,

della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA ».

948. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

949. Per le attività di cui al comma 948 è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026.

950. Il fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incremen-

tato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

951. Al fine di perseguire il miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

952. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi *screening* neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.

953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening* neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'e-

lenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

955. Lo *screening* delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.

957. Ai fini dell'ammodernamento dell'oratorio dell'ente « Parrocchia di Santa Maria del Soccorso », con sede in Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026.

958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027.

959. È autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'associazione « Il Dono », con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

960. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « adottate di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, » sono soppresse e le parole: « , collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « , collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

d) al comma 4, dopo le parole: « con gli enti predetti » sono inserite le seguenti: « , nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali »;

e) al comma 8, le parole: « Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, »

sono sostituite dalle seguenti: « Per l'espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5, ».

961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

962. Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

964. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

965. Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad

eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024.

966. Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all'Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.

967. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute ».

968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico « Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

969. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma *Tourism Digital Hub* (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «*Tourism Digital Hub* - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

970. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Brindisi,» è inserita la seguente: «Pescara,».

971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.

972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato

o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti,

per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma « Oneri per il servizio

del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.

24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello

Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in confor-

mità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero del-

l'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni

di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo

10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto le-

gislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2026, in 170 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa,

per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 149;
- 2) Marina n. 115;
- 3) Aeronautica n. 80;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 49;
- 3) Aeronautica n. 48;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 117;
- 2) Marina n. 75;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 361;
- 2) Marina n. 428;
- 3) Aeronautica n. 412;
- 4) Carabinieri n. 132.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 420;
- 3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 460;
- 2) Marina n. 205;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera *b-quater*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

- 1) Esercito n. 882;
- 2) Marina n. 0;
- 3) Aeronautica n. 0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), so-

stenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario

2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti,

alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », e la missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ».

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fore-

ste, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 lu-

glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza

e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro
1.253.161.463.689, in euro
1.215.177.793.154 e in euro

1.219.623.868.567 in termini di competenza, nonché in euro 1.278.258.446.154, in euro 1.231.073.435.771 e in euro 1.232.377.690.369 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.

Art. 19.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti,

le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

13. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanzia-

mento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema deno-

minato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione

delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nel-

l'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la

ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

Allegati

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>– COMPETENZA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	154.857	138.462	92.105
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	484.902	441.351	432.914
<i>– CASSA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.693	201.398	153.026
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.738	504.287	493.835
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

ALLEGATO II
(Articolo 1, comma 239)

Amministrazione
Corte dei conti Segretariato generale della giustizia amministrativa Avvocatura dello Stato Ispettorato nazionale del lavoro <i>Italian Trade Agency</i> - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizza- zione delle imprese italiane Agenzia italiana del farmaco Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi- scati alla criminalità organizzata Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca Agenzia italiana per la gioventù

ALLEGATO III
(Articolo 1, comma 361)

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.324	3.045.949
VALLE D'AOSTA	213.582	87.238
LOMBARDIA	17.092.512	6.981.448
PA BOLZANO	890.427	363.696
PA TRENTO	925.759	378.127
VENETO	8.364.167	3.416.350
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.103.245	859.072
LIGURIA	2.694.580	1.100.603
EMILIA-ROMAGNA	7.673.781	3.134.361
TOSCANA	6.416.757	2.620.929
UMBRIA	1.504.348	614.452
MARCHE	2.591.787	1.058.617
LAZIO	9.812.053	4.007.740
ABRUZZO	2.217.457	905.722
MOLISE	512.400	209.290
CAMPANIA	9.485.475	3.874.349
PUGLIA	6.763.415	2.762.521
BASILICATA	934.288	381.611
CALABRIA	3.185.280	1.301.030
SICILIA	8.263.172	3.375.098
SARDEGNA	2.783.190	1.136.796
TOTALE	101.885.000	41.615.000

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- a) macchine utensili per asportazione;
- b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- h) *robot*, *robot* collaborativi e sistemi multi-robo;
- i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);

o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, *digital twin*).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la

strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, *inverter* interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio in *process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

c) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – *Radio Frequency Identification*);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di

monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali *totem* interattivi, camerini digitali, sistemi di *self-checkout* e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing* – HPC) per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi *cluster* di calcolo, *server GPU* e sistemi di accelerazione *hardware* dedicati;

b) dispositivi e sistemi di *edge computing* industriale per l’elaborazione locale dei dati, l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi *gateway IoT* intelligenti, *edge server* e dispositivi di elaborazione *embedded*;

c) macchine e sistemi per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse *workstation* specializzate e *appliance* per *machine learning*;

d) sistemi di *storage enterprise* ad alte prestazioni per la gestione di *big data* industriali, *data lake* e *dataset* per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. Infrastrutture di connettività industriale:

a) reti 5G private (*Non-Public Network* – NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti *core*, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli *standard 3GPP*;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe *enterprise* e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di *roaming*, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP – IEEE 1588, TSN – *Time Sensitive Networking*) per applicazioni industriali *real-time* e deterministiche, inclusi *grandmaster clock*, *boundary clock* e *switch TSN*;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi *switch managed* industriali, *router* e *gateway* per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), *backbone* in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di *Multi-access Edge Computing* (MEC) conformi agli standard ETSI, per l’erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

a) *appliance* e sistemi *hardware* per la *cybersecurity* industriale, inclusi *firewall* industriali, sistemi di *intrusion detection/prevention* (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo *standard* IEC 62443;

b) sistemi *hardware* per la protezione degli *endpoint* industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il *backup*, il *disaster recovery* e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di *failover* automatico e architetture ridondate per applicazioni *mission-critical*.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di *software*, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

Sono esclusi, in ogni caso, *personal computer*, *notebook*, *tablet* e dispositivi di produttività individuale, stampanti, *scanner* e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di *office automation* non direttamente connesse ai processi operativi.

Beni immateriali (*software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

a) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*);

b) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

c) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali *on premise*, su *cloud* e su dispositivi *edge*, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;

d) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/*fieldbus*, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*);

e) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

f) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

g) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

h) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e

gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di *Edge Computing* per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;

i) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

l) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

m) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*);

n) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);

o) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

p) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);

q) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di *robot*, *robot* collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

r) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite *device*, *wearable* e sensori;

s) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

t) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, *energy dashboarding*, monitoraggio della qualità dell'energia (*power quality*), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

u) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi

non autorizzati (*cybersecurity*), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (*observability*), risposta automatizzata (*detection and response*) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

v) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* e *Digital Twin* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di *test* e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

z) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata anche al *drop-shipping* per *e-commerce*;

aa) *software* e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;

bb) *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, *microgrid* e integrazione FER/accumuli (efficienza, *peak-shaving*, *demand-response*);

dd) *software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

1) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (*Large Language Models*), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

2) *software*, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (*Agentic AI*) in grado di eseguire *task* complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;

3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e *deployment* in ambiente operativo;

4) *software* e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

5) *software* e piattaforme di *Process Mining* per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.

ee) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:

1) *software*, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (*Carbon*

Footprint), per l'analisi del ciclo di vita (LCA – *Life Cycle Assessment*) e per la gestione delle prestazioni ESG;

2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (*Digital Product Passport*) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

3) *software* e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (*End of Line*).

ff) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'interoperabilità e la gestione dei dati:

1) *software*, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (*data spaces*), conformi agli *standard* europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra *partner* di filiera;

2) *software*, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (*Information Technology*) e OT (*Operational Technology*);

gg) piattaforme *low-code* e *no-code* per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, *dashboard* operative e automazioni di processo.

ALLEGATO VI
(Articolo 1, comma 616)

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia Campobasso 2018	3,90
Sisma città metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma Centro Italia 2016	1.328,00

ALLEGATO VII
(Articolo 1, comma 640)

Anno	Versamenti delle Regioni al bilancio dello Stato
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
Totale	31.392.827.004,56

ALLEGATO VIII
(Articolo 1, comma 642)

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00

ALLEGATO IX
(Articolo 1, comma 657)

Regione/Provincia Auto-noma	Contributo 2026 (mln di euro)	Contributo 2027 (mln di euro)	Contributo 2028 (mln di euro)
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4
Friuli Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6
Provincia autonoma di Trento	10,9	11,7	6
Provincia autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8
Sicilia	43,5	42,2	20,8
Sardegna	18,1	17,2	8,4
Totale	100,0	100,0	50,0

Elenco mappali

Foglio	Mappali inte- ressati	Tipo demanio	di zona
34	1414	idrico	Falconera 4
34	1413	idrico	Falconera 4
34	1424	idrico	Falconera 4
34	1417	idrico	Falconera 4
34	1409	idrico	Falconera 4
34	1429	idrico	Falconera 4
34	1339	idrico	Falconera 4
34	1341	idrico	Falconera 4
34	1410	idrico	Falconera 4
34	1207	idrico	Falconera 4
34	1167	idrico	Falconera 4
34	1166	idrico	Falconera 4
34	693	idrico	Falconera 4
34	23	idrico	Falconera 4
34	1437	idrico	Falconera 4
34	1356	idrico	Falconera 4
34	1208	idrico	Falconera 4/Nicesolo/Palangon 3
34	1212	marittimo	Falconera 4
34	1331	marittimo	Falconera 4
34	1210	marittimo	Falconera 4
34	1385	marittimo	Falconera 4
34	1384	marittimo	Falconera 4
34	1175	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1119	idrico	Nicesolo/Palangon 2
34	1316	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1412	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1176	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1178	idrico	Nicesolo/Palangon 1

34	1174	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1177	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1173	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	3	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1187	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1196	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1121	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1120	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1122	idrico	Nicesolo/Palangon 3

ALLEGATO XI
(Articolo 1, comma 715)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	158.296	56.427	134.014	36.723	986.348	6.555
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	78.614	2.001	77.974	2.006	961.342	2.007
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	1.471	0	1.533	0	1.532	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	540	42	234	45	265	45
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	0	0	0	0	884.000	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	806	0	706	0	756	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	206	0	243	0	247	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	327	0	346	0	372	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	66.772	943	66.824	943	66.930	943
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	3.394	0	3.434	0	3.434	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	4.636	928	4.194	928	3.349	928
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	462	88	459	90	457	91
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	5	0	5	0	5	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	5	0	5	0	5	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.807	2.000	2.029	2.000	2.029	2.000
5.2 Sicurezza democratica (4)	2.807	2.000	2.029	2.000	2.029	2.000
6 Soccorso civile (8)	15	0	0	0	0	0
6.2 Protezione civile (5)	15	0	0	0	0	0
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	119	119	144	144	144	144
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	119	119	144	144	144	144

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	7	0	7	0	7	0
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	7	0	7	0	7	0
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	510	456	513	456	518	456
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	171	171	171	171	171	171
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	50	0	53	0	58	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	4	0	4	0	4	0
14.5 Tutela della privacy (14)	285	285	285	285	285	285
18 Giovani e sport (30)	711	711	711	711	611	611
18.1 Attività ricreative e sport (1)	385	385	385	385	385	385
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	326	326	326	326	226	226
19 Giustizia (6)	766	0	810	0	853	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	578	0	575	0	575	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	189	0	235	0	279	0
21 Debito pubblico (34)	177	0	202	0	202	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	177	0	202	0	202	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9.188	716	11.103	999	11.225	936
22.1 Indirizzo politico (2)	39	0	51	0	75	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.293	0	2.235	0	2.227	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	6.656	496	6.554	394	6.529	369
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	331	24	269	24	444	24

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	870	196	1.994	581	1.950	543
23 Fondi da ripartire (33)	65.377	50.425	40.517	30.407	9.412	402
23.1 Fondi da assegnare (1)	65.377	50.425	40.517	30.407	9.412	402

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.681	1.047	2.512	1.173	2.424	1.216
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	1.554	954	1.679	1.075	1.741	1.119
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	762	272	780	272	810	272
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	71	34	83	45	81	45
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	32	12	133	117	134	128
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	464	412	458	417	492	451
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	1	0	1	0	0	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	224	224	224	224	224	224
2 Regolazione dei mercati (12)	217	8	217	8	215	8
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	217	8	217	8	215	8
5 Comunicazioni (15)	224	4	195	7	193	6
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	10	0	17	7	16	6
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	45	4	10	0	10	0
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	170	0	168	0	166	0
6 Ricerca e innovazione (17)	9	0	17	2	16	2
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	9	0	17	2	16	2
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	676	81	405	81	259	81
7.1 Indirizzo politico (2)	25	0	27	0	26	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	651	81	377	81	233	81

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.434	3.476	6.373	4.205	6.551	4.215
1 Politiche per il lavoro (26)	2.576	2.128	2.751	2.147	2.932	2.157
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	5	0	5	0	4	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	189	185	189	185	189	185
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.967	1.943	1.985	1.962	1.990	1.972
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	415	0	571	0	748	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	0	1	0	1	0
2 Politiche previdenziali (25)	365	68	366	68	366	68
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	365	68	366	68	366	68
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.483	1.281	2.192	1.990	2.192	1.990
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1.386	1.186	2.095	1.895	2.095	1.895
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	97	95	97	95	97	95
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2	0	3	0	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	2	0	3	0	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.007	0	1.061	0	1.059	0
5.1 Indirizzo politico (2)	964	0	1.016	0	1.016	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	43	0	46	0	43	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.572	401	8.717	413	9.097	618
1 Giustizia (6)	6.903	381	8.214	413	8.639	618
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.787	381	4.158	413	4.517	618
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	147	0	166	0	167	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.148	0	1.176	0	1.187	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.820	0	2.714	0	2.769	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	668	20	504	0	458	0
2.1 Indirizzo politico (2)	463	17	293	0	201	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	205	4	211	0	257	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19.225	11.126	9.634	1.162	9.886	1.162
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	6.622	1.126	6.822	1.162	7.090	1.162
1.1 Protocollo internazionale (1)	126	0	126	0	126	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	631	272	631	272	631	272
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	138	117	138	117	140	117
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	59	34	96	71	96	71
1.5 Integrazione europea (7)	20	0	20	0	26	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	753	3	760	3	760	3
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	3.664	696	3.664	696	3.664	696
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	627	0	722	0	824	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	81	4	96	4	96	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	9	0	9	0	9	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	514	0	559	0	717	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	449	0	462	0	444	0
2.1 Indirizzo politico (2)	301	0	301	0	201	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	148	0	161	0	243	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	12.154	10.000	2.350	0	2.352	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	12.154	10.000	2.350	0	2.352	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	15.950	3.709	17.523	3.985	19.742	5.985
1 Istruzione scolastica (22)	15.680	3.709	17.273	3.985	19.507	5.985
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	127	0	137	5	138	5
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.476	475	1.477	471	1.478	471
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	15	15	15	15	15	15
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1.021	1.000	21	0	21	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	58	10	65	10	66	10
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.178	0	5.766	0	5.846	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	6.967	2.177	7.599	2.127	7.749	2.127
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	834	32	2.187	1.357	4.185	3.357
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	4	0	7	0	8	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	270	0	250	0	235	0
4.1 Indirizzo politico (2)	64	0	19	0	19	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	206	0	231	0	216	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	11.687	1.481	12.213	1.471	12.128	1.325
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	468	0	327	0	336	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	468	0	327	0	336	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.222	355	1.358	345	810	226
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	133	0	140	0	139	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.056	340	1.195	340	628	201
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	33	15	24	5	43	25
4 Soccorso civile (8)	5.238	61	5.657	61	5.900	61
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	97	0	98	0	98	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	5.141	61	5.559	61	5.802	61
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.551	1.064	3.515	1.064	3.482	1.037
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	3.551	1.064	3.515	1.064	3.482	1.037
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.207	1	1.356	1	1.599	2
6.1 Indirizzo politico (2)	981	0	981	0	1.165	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	226	1	375	1	435	2

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	6.981	2.518	8.438	3.099	8.225	3.157
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.466	2.490	7.823	3.049	7.742	3.114
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	221	0	221	0	221	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.256	1.194	1.484	1.194	1.409	1.144
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	3.950	786	4.423	1.287	4.441	1.369
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	183	95	362	96	276	96
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	59	0	156	0	143	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	420	398	729	447	789	469
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	366	15	427	22	442	32
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	2	0	0	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	9	2	22	3	22	3
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	249	26	300	27	187	27
3.1 Indirizzo politico (2)	14	0	10	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	26	289	27	185	27
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	267	2	315	23	296	16
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	36	0	58	21	48	11
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	230	2	257	2	248	6

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.416	9.883	21.266	10.845	21.652	10.705
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	352	192	224	22	246	24
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	238	192	130	22	149	24
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	1	0	1	0	1	0
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	48	0	3	0	3	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	65	0	90	0	93	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	15.152	9.469	16.630	10.685	16.625	10.416
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	3.248	539	3.983	1.016	4.247	1.021
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.122	1.109	1.079	1.067	689	677
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	364	353	392	379	423	406
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	667	33	764	130	854	219
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	8.531	7.423	9.202	8.093	9.202	8.093
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.221	11	1.210	0	1.210	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.028	75	2.750	75	2.965	75
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	3.028	75	2.750	75	2.965	75
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.881	147	1.660	62	1.815	191
5.1 Indirizzo politico (2)	773	25	643	25	644	25
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.108	122	1.018	37	1.170	166

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.682	5.500	11.732	5.739	12.385	6.599
1 Ricerca e innovazione (17)	5.248	4.404	6.007	5.163	6.866	6.023
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.248	4.404	6.007	5.163	6.866	6.023
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	4.332	596	4.299	576	4.066	576
2.1 Diritto allo studio (1)	1.281	341	1.281	341	1.281	341
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	52	2	40	2	40	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	398	21	377	0	364	0
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	2.170	19	2.170	19	1.975	19
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	5	0	4	0	4	0
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	119	0	119	0	94	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	308	214	308	214	308	214
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.102	500	1.425	0	1.453	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15	0	17	0	18	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.088	500	1.408	0	1.435	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	7.844	426	8.647	457	8.406	407
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	7.795	426	8.602	457	8.374	407
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	422	96	429	98	264	98
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	107	1	106	1	89	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	7.266	329	8.066	359	8.020	309
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	45	0	43	0	30	0
2.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	15	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	17	0	15	0	15	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3	0	3	0	3	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	3	0	3	0	3	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	10.146	6.082	10.194	6.016	10.483	5.969
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	9.886	5.872	9.909	5.805	10.185	5.759
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	2.170	2.087	2.169	2.090	2.067	2.035
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	120	0	120	0	120	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	66	0	67	0	67	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	355	36	357	36	357	36
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	2.560	1.833	2.503	1.767	2.453	1.751
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.035	268	1.028	257	990	257
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.227	326	1.234	328	1.210	328
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	1.593	738	1.664	743	2.211	768
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	538	523	539	523	540	523
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	175	33	181	33	125	33
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	3	0	3	0	3	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	45	28	44	28	40	28
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	260	210	286	210	298	210
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0	18	0	19	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	245	210	268	210	279	210

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	77.256	72.587	31.839	26.803	31.790	26.840
1 Tutela della salute (20)	64.157	63.270	18.690	17.703	18.738	17.740
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	56.502	56.074	10.991	10.506	11.027	10.542
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	5	0	6	0	6	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	110	0	94	0	108	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	6.918	6.793	6.895	6.791	6.891	6.785
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	238	72	314	72	307	72
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	384	331	391	334	400	340
2 Ricerca e innovazione (17)	9.416	9.317	9.199	9.100	9.200	9.100
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	8.930	8.832	8.712	8.614	8.713	8.614
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	486	485	487	485	487	485
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.682	0	3.950	0	3.852	0
3.1 Indirizzo politico (2)	3.016	0	3.022	0	3.031	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	667	0	928	0	821	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	758	185	759	191	757	174
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	150	0	148	0	150	0
1.1 Indirizzo politico (2)	21	0	21	0	21	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	129	0	127	0	129	0
2 Turismo (31)	608	185	611	191	607	174
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	137	0	168	0	172	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	95	0	120	0	120	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	309	185	257	191	240	174
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	67	0	66	0	75	0
Totale	354.927	174.848	283.864	102.282	1.139.876	74.929

ALLEGATO XII
(Articolo 1, comma 716)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	181.109	64.016	236.298	109.530	217.694	97.939
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.185	0	16.521	0	16.593	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	44.178	43.477	51.704	50.913	49.109	48.318
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	12	0	12	0	0	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	7.082	0	7.082	0	10	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	3.178	3.000	3.178	3.000	178	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	153	0	153	0	153	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	119.373	17.539	157.450	55.616	151.455	49.621
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	4.948	0	198	0	196	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
6 Soccorso civile (8)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
11 Ricerca e innovazione (17)	950	950	950	950	950	950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	950	950	950	950	950	950
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.433	4.817	20.973	1.358	21.505	1.358
22.1 Indirizzo politico (2)	43	0	43	0	43	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.813	2.709	17.461	1.358	17.461	1.358
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	4.559	2.108	2.451	0	1.602	0
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.017	0	1.017	0	2.398	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	114.418	100.521	115.622	102.351	162.188	154.293
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	9	0	9	0	9	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	12.865	4.479	22.365	13.979	119.199	116.812
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	5.496	0	4.870	0	5.496	0
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	86.046	86.042	88.375	88.372	37.483	37.480
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	2	0	2	0	2	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	10.000	10.000	0	0	0	0
2 Regolazione dei mercati (12)	23	0	23	0	23	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	23	0	23	0	23	0
5 Comunicazioni (15)	1.761	0	1.761	0	94	0
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	30	0	30	0	15	0
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	18	0	18	0	18	0
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.713	0	1.713	0	61	0
6 Ricerca e innovazione (17)	12	0	12	0	12	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.056	0	1.643	0	743	0
7.1 Indirizzo politico (2)	65	0	65	0	35	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.991	0	1.578	0	709	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
1 Politiche per il lavoro (26)	1.106	0	1.106	0	1.106	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	1	0	1	0	1	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	1	0	1	0	1	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.103	0	1.103	0	1.103	0
2 Politiche previdenziali (25)	1	0	1	0	1	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1	0	1	0	1	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1	0	1	0	1	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1	0	1	0	1	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	1	0	1	0	1	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1	0	1	0	1	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1	0	1	0	1	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12	0	12	0	12	0
5.1 Indirizzo politico (2)	8	0	8	0	8	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4	0	4	0	4	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
1 Giustizia (6)	32.792	23.697	32.242	23.148	10.221	1.127
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	88	22	88	22	88	22
1.2 Giustizia civile e penale (2)	31.252	23.078	30.847	22.673	8.826	652
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	160	145	15	0	15	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.292	453	1.292	453	1.292	453
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	90	0	90	0	90	0
2.1 Indirizzo politico (2)	90	0	90	0	90	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.597	420	2.597	420	2.177	0
1.1 Protocollo internazionale (1)	2	0	2	0	2	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6	0	6	0	6	0
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	2	0	2	0	2	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	5	0	5	0	5	0
1.5 Integrazione europea (7)	2	0	2	0	2	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2	0	2	0	2	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.569	420	2.569	420	2.149	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	7	0	7	0	7	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	1	0	1	0	1	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	2	0	2	0	2	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7	0	7	0	1.258	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5	0	5	0	1.255	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2	0	2	0	2	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	2	0	2	0	2	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
1 Istruzione scolastica (22)	125.224	62.628	207.465	144.858	224.179	161.573
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	26.684	26.654	27.634	27.604	27.634	27.604
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	18	0	18	0	18	0
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	98.522	35.974	179.813	117.254	196.527	133.969
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	246	0	246	0	9.746	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0	246	0	9.746	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	21.204	18.689	15.281	12.642	1.701	102
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	21.162	18.689	15.239	12.642	1.660	102
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	41	0	41	0	41	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	50.130	43.316	124.446	116.256	75.353	67.638
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	47.662	43.316	121.944	116.256	73.515	67.638
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	663	0	640	0	640	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.805	0	1.863	0	1.198	0
4 Soccorso civile (8)	42.057	22.445	81.930	58.882	44.228	21.181
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	2.187	0	2.187	0	2.187	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	39.870	22.445	79.742	58.882	42.041	21.181
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	49.186	0	45.423	0	960	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	49.186	0	45.423	0	960	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.517	5.190	5.698	5.190	9.737	5.190
6.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	28	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.489	5.190	5.669	5.190	9.709	5.190

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234.760	228.803	140.169	134.039	120.056	115.428
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	134.368	132.558	24.819	23.009	16.837	15.027
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.261	1.000	433	0	6	0
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	1.251	1.248	1.251	1.248	1.251	1.248
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2.105	1.629	2.105	1.629	3.302	500
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	6.446	3.045	6.907	3.506	3.507	3.506
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	9.882	9.876	9.906	9.900	406	400
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.894	75	2.747	75	3.863	75
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.889	75	2.742	75	3.858	75
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	133.137	128.299	128.944	123.068	101.867	101.586
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43.414	43.398	16	0	40	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	89.723	84.901	128.928	123.068	101.828	101.586

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	328.048	302.629	208.291	170.889	132.633	101.610
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	177.612	175.156	162.043	159.586	36.206	35.497
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	18	0	18	0	23	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	150.418	127.474	46.231	11.303	96.405	66.114
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	164.456	119.085	227.177	181.299	207.525	154.954
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.133	2.138	4.588	2.209	5.560	3.176
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	4	0	4	0	4	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	11.028	11.026	9.707	9.705	8.748	8.746
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	57.294	57.291	57.294	57.291	50.002	50.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	21.564	0	81.187	59.500	82.245	55.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	70.434	48.630	74.397	52.593	60.965	38.032
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	322	0	364	0	387	0
5.1 Indirizzo politico (2)	47	0	47	0	47	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	275	0	317	0	340	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
1 Ricerca e innovazione (17)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.840	7.813	7.840	7.813	9.740	9.713
2.1 Diritto allo studio (1)	3	0	3	0	3	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	14	0	14	0	14	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	7.777	7.775	7.777	7.775	9.677	9.675
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	40	38	40	38	40	38
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0	6	0	6	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5	0	5	0	5	0
3.1 Indirizzo politico (2)	4	0	4	0	4	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1	0	1	0	1	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	66.639	66.302	29.485	29.326	30.253	27.542
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	6.513	6.505	5.275	5.267	3.663	3.655
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	724	410	308	172	142	0
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	59.402	59.387	23.902	23.887	26.448	23.887
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	935	487	935	487	448	0
2.1 Indirizzo politico (2)	12	0	12	0	12	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	923	487	923	487	436	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	798	770	906	878	452	450
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	798	770	906	878	452	450

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0
1 Tutela della salute (20)	11.928	11.774	11.928	11.774	154	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	132	0	132	0	132	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	3	0	3	0	3	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	2	0	2	0	2	0
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	11.775	11.774	11.775	11.774	0	0
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	16	0	16	0	16	0
2 Ricerca e innovazione (17)	1	0	1	0	1	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	32	0	32	0	227	0
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	27	0	27	0	222	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	67	0	67	0	67	0
1.1 Indirizzo politico (2)	48	0	48	0	48	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	19	0	19	0	19	0
2 Turismo (31)	63.787	63.577	63.587	63.577	24.136	23.750
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	4	0	4	0	4	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0	3	0	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	63.580	63.577	63.580	63.577	23.753	23.750
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	200	0	0	0	375	0
Totale	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

ALLEGATO XIII
(Articolo 1, comma 716)

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	181.109	64.016	236.298	109.530	217.694	97.939
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.185	0	16.521	0	16.593	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	44.178	43.477	51.704	50.913	49.109	48.318
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	12	0	12	0	0	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	7.082	0	7.082	0	10	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	3.178	3.000	3.178	3.000	178	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	153	0	153	0	153	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	119.373	17.539	157.450	55.616	151.455	49.621
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	4.948	0	198	0	196	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
6 Soccorso civile (8)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
11 Ricerca e innovazione (17)	950	950	950	950	950	950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	950	950	950	950	950	950
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.433	4.817	20.973	1.358	21.505	1.358
22.1 Indirizzo politico (2)	43	0	43	0	43	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.813	2.709	17.461	1.358	17.461	1.358
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	4.559	2.108	2.451	0	1.602	0
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.017	0	1.017	0	2.398	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	114.418	100.521	115.622	102.351	162.188	154.293
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	9	0	9	0	9	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	12.865	4.479	22.365	13.979	119.199	116.812
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	5.496	0	4.870	0	5.496	0
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	86.046	86.042	88.375	88.372	37.483	37.480
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	2	0	2	0	2	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	10.000	10.000	0	0	0	0
2 Regolazione dei mercati (12)	23	0	23	0	23	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	23	0	23	0	23	0
5 Comunicazioni (15)	1.761	0	1.761	0	94	0
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	30	0	30	0	15	0
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	18	0	18	0	18	0
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.713	0	1.713	0	61	0
6 Ricerca e innovazione (17)	12	0	12	0	12	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.056	0	1.643	0	743	0
7.1 Indirizzo politico (2)	65	0	65	0	35	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.991	0	1.578	0	709	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
1 Politiche per il lavoro (26)	1.106	0	1.106	0	1.106	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	1	0	1	0	1	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	1	0	1	0	1	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.103	0	1.103	0	1.103	0
2 Politiche previdenziali (25)	1	0	1	0	1	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1	0	1	0	1	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1	0	1	0	1	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1	0	1	0	1	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	1	0	1	0	1	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1	0	1	0	1	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1	0	1	0	1	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12	0	12	0	12	0
5.1 Indirizzo politico (2)	8	0	8	0	8	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4	0	4	0	4	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
1 Giustizia (6)	32.792	23.697	32.242	23.148	10.221	1.127
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	88	22	88	22	88	22
1.2 Giustizia civile e penale (2)	31.252	23.078	30.847	22.673	8.826	652
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	160	145	15	0	15	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.292	453	1.292	453	1.292	453
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	90	0	90	0	90	0
2.1 Indirizzo politico (2)	90	0	90	0	90	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.597	420	2.597	420	2.177	0
1.1 Protocollo internazionale (1)	2	0	2	0	2	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6	0	6	0	6	0
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	2	0	2	0	2	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	5	0	5	0	5	0
1.5 Integrazione europea (7)	2	0	2	0	2	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2	0	2	0	2	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.569	420	2.569	420	2.149	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	7	0	7	0	7	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	1	0	1	0	1	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	2	0	2	0	2	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7	0	7	0	1.258	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5	0	5	0	1.255	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2	0	2	0	2	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	2	0	2	0	2	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
1 Istruzione scolastica (22)	125.224	62.628	207.465	144.858	224.179	161.573
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	26.684	26.654	27.634	27.604	27.634	27.604
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	18	0	18	0	18	0
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	98.522	35.974	179.813	117.254	196.527	133.969
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	246	0	246	0	9.746	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0	246	0	9.746	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	21.204	18.689	15.281	12.642	1.701	102
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	21.162	18.689	15.239	12.642	1.660	102
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	41	0	41	0	41	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	50.130	43.316	124.446	116.256	75.353	67.638
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	47.662	43.316	121.944	116.256	73.515	67.638
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	663	0	640	0	640	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.805	0	1.863	0	1.198	0
4 Soccorso civile (8)	42.057	22.445	81.930	58.882	44.228	21.181
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	2.187	0	2.187	0	2.187	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	39.870	22.445	79.742	58.882	42.041	21.181
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	49.186	0	45.423	0	960	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	49.186	0	45.423	0	960	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.517	5.190	5.698	5.190	9.737	5.190
6.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	28	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.489	5.190	5.669	5.190	9.709	5.190

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234.760	228.803	140.169	134.039	120.056	115.428
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	134.368	132.558	24.819	23.009	16.837	15.027
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.261	1.000	433	0	6	0
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	1.251	1.248	1.251	1.248	1.251	1.248
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2.105	1.629	2.105	1.629	3.302	500
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	6.446	3.045	6.907	3.506	3.507	3.506
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	9.882	9.876	9.906	9.900	406	400
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.894	75	2.747	75	3.863	75
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.889	75	2.742	75	3.858	75
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	133.137	128.299	128.944	123.068	101.867	101.586
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43.414	43.398	16	0	40	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	89.723	84.901	128.928	123.068	101.828	101.586

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	328.048	302.629	208.291	170.889	132.633	101.610
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	177.612	175.156	162.043	159.586	36.206	35.497
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	18	0	18	0	23	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	150.418	127.474	46.231	11.303	96.405	66.114
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	164.456	119.085	227.177	181.299	207.525	154.954
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.133	2.138	4.588	2.209	5.560	3.176
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	4	0	4	0	4	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	11.028	11.026	9.707	9.705	8.748	8.746
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	57.294	57.291	57.294	57.291	50.002	50.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	21.564	0	81.187	59.500	82.245	55.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	70.434	48.630	74.397	52.593	60.965	38.032
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	322	0	364	0	387	0
5.1 Indirizzo politico (2)	47	0	47	0	47	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	275	0	317	0	340	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
1 Ricerca e innovazione (17)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.840	7.813	7.840	7.813	9.740	9.713
2.1 Diritto allo studio (1)	3	0	3	0	3	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	14	0	14	0	14	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	7.777	7.775	7.777	7.775	9.677	9.675
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	40	38	40	38	40	38
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0	6	0	6	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5	0	5	0	5	0
3.1 Indirizzo politico (2)	4	0	4	0	4	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1	0	1	0	1	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	66.639	66.302	29.485	29.326	30.253	27.542
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	6.513	6.505	5.275	5.267	3.663	3.655
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	724	410	308	172	142	0
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	59.402	59.387	23.902	23.887	26.448	23.887
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	935	487	935	487	448	0
2.1 Indirizzo politico (2)	12	0	12	0	12	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	923	487	923	487	436	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	798	770	906	878	452	450
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	798	770	906	878	452	450

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0
1 Tutela della salute (20)	11.928	11.774	11.928	11.774	154	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	132	0	132	0	132	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	3	0	3	0	3	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	2	0	2	0	2	0
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	11.775	11.774	11.775	11.774	0	0
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	16	0	16	0	16	0
2 Ricerca e innovazione (17)	1	0	1	0	1	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	32	0	32	0	227	0
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	27	0	27	0	222	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	67	0	67	0	67	0
1.1 Indirizzo politico (2)	48	0	48	0	48	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	19	0	19	0	19	0
2 Turismo (31)	63.787	63.577	63.587	63.577	24.136	23.750
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	4	0	4	0	4	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0	3	0	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	63.580	63.577	63.580	63.577	23.753	23.750
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	200	0	0	0	375	0
Totale	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

ALLEGATO XIV
(Articolo 1, comma 860)

Codici ATECO 2007 rev.2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22

66.22.01 Broker di assicurazioni

66.22.02 Agenti di assicurazioni

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

Tabelle A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	138.918.143	152.918.143	150.918.143
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	41.359.752	45.438.392	46.938.392
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	39.449.572	39.449.572	38.949.572
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.608.663	28.328.601	28.328.601
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	36.143.625	38.292.017	37.077.481
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	23.892.616	30.280.858	30.280.858
MINISTERO DELL'INTERNO	23.247.005	27.247.005	27.247.005
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.201.714	24.501.714	24.501.714
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22.781.133	25.252.514	18.252.514
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	34.237.332	42.237.332	42.237.332
MINISTERO DELLA DIFESA	39.874.099	39.059.099	39.059.099
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	32.778.991	41.768.991	38.768.991
MINISTERO DELLA CULTURA	24.165.131	28.165.131	28.165.131
MINISTERO DELLA SALUTE	31.984.980	29.984.980	30.984.980
MINISTERO DEL TURISMO	16.885.184	17.442.904	17.442.904
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	551.527.940	610.367.253	599.152.717
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	139.303.664	189.303.664	189.303.664
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	29.492.071	27.492.071	27.492.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23.187.979	23.187.979	23.187.979
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.500.000	17.500.000	17.500.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.528.048	17.528.048	17.528.048
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.146.036	16.922.836	16.922.836
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.831.828	18.831.828	18.831.828
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.283.481	23.583.481	23.583.481
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.606.655	25.606.655	25.606.655
MINISTERO DELLA DIFESA	36.192.071	36.842.369	36.842.369
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	23.421.083	23.921.083	24.921.083
MINISTERO DELLA CULTURA	1.070.902	18.270.902	18.270.902
MINISTERO DELLA SALUTE	31.292.072	45.292.072	45.292.072
MINISTERO DEL TURISMO	10.971.858	10.971.858	10.971.858
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	381.827.748	525.254.846	526.254.846
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2026 - 2028

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2026 - 2028 (in Euro)					
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2026	674.170.272.565	1.166.760.000	675.337.032.565
		2027	688.283.272.565	1.102.430.000	689.385.702.565
		2028	703.983.320.554	-293.550.000	703.689.770.554
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2026	83.816.772.982	9.372.333.757	93.189.106.739
		2027	82.178.491.537	2.591.088.757	84.769.580.294
		2028	82.143.884.358	787.848.757	82.931.733.115
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2026	252.392.000	<<	252.392.000
		2027	252.913.000	<<	252.913.000
		2028	251.104.000	<<	251.104.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2026	234.392.000	<<	234.392.000
2027		235.913.000	<<	235.913.000	
2028		235.104.000	<<	235.104.000	
TOTALE ENTRATE FINALI		2026	758.239.437.547	10.539.093.757	768.778.531.304
		2027	770.714.677.102	3.693.518.757	774.408.195.859
		2028	786.378.308.912	494.298.757	786.872.607.669
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2026	484.382.932.385	<<	484.382.932.385
		2027	440.769.597.295	<<	440.769.597.295
		2028	432.751.260.898	<<	432.751.260.898
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		2026	1.242.622.369.932	10.539.093.757	1.253.161.463.689
		2027	1.211.484.274.397	3.693.518.757	1.215.177.793.154
		2028	1.219.129.569.810	494.298.757	1.219.623.868.567
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2026	785.145.999.280 (711.394.686.783)	6.082.666.835	791.228.666.115 (717.477.353.618)
		2027	783.246.697.613 (709.273.446.882)	5.407.975.804	788.654.673.417 (714.681.422.686)
		2028	787.293.077.164 (710.660.363.416)	3.367.151.369	790.660.228.533 (714.027.514.785)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2026	128.831.251.560 (107.257.565.915)	3.056.766.906	131.888.018.466 (110.314.332.821)
		2027	123.342.178.585 (108.172.763.531)	291.867.793	123.634.046.378 (108.464.631.324)
		2028	88.724.818.518 (77.284.364.672)	-570.321.566	88.154.496.952 (76.714.043.106)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	2.392.459.866 (1.747.497.069)	-14.478.908	2.377.980.958 (1.733.018.161)
2027		2.251.412.000 (1.741.833.332)	-4.478.908	2.246.933.092 (1.737.354.424)	
2028		1.268.839.778 (818.949.974)	-4.478.908	1.264.360.870 (814.471.066)	
TOTALE SPESE FINALI		2026	913.977.250.840 (818.652.252.698)	9.139.433.741	923.116.684.581 (827.791.686.439)
		2027	906.588.876.198 (817.446.210.413)	5.699.843.597	912.288.719.795 (823.146.054.010)

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2026 - 2028 (in Euro)				
		Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2028	876.017.895.682 (787.944.728.088)	2.796.829.803	878.814.725.485 (790.741.557.891)
	2026	329.813.102.023 (72.458.283.101)	231.677.085	330.044.779.108 (72.689.960.186)
	2027	302.653.974.030 (67.306.546.701)	235.099.329	302.889.073.359 (67.541.646.030)
	2028	340.570.568.654 (73.484.152.803)	238.574.428	340.809.143.082 (73.722.727.231)
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2026	1.243.790.352.863 (891.110.535.799)	9.371.110.826	1.253.161.463.689 (900.481.646.625)
	2027	1.209.242.850.228 (884.752.757.114)	5.934.942.926	1.215.177.793.154 (890.687.700.040)
	2028	1.216.588.464.336 (861.428.880.891)	3.035.404.231	1.219.623.868.567 (864.464.285.122)

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2026 - 2028 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2026	757.987.045.547	10.539.093.757	768.526.139.304
	2027	770.461.764.102	3.693.518.757	774.155.282.859
	2028	786.127.204.912	494.298.757	786.621.503.669
SPESE CORRENTI (-)	2026	785.145.999.280	6.082.666.835	791.228.666.115
	2027	783.246.697.613	5.407.975.804	788.654.673.417
	2028	787.293.077.164	3.367.151.369	790.660.228.533
RISPARMIO PUBBLICO	2026	-27.158.953.733	4.456.426.922	-22.702.526.811
	2027	-12.784.933.511	-1.714.457.047	-14.499.390.558
	2028	-1.165.872.252	-2.872.852.612	-4.038.724.864
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	758.239.437.547	10.539.093.757	768.778.531.304
	2027	770.714.677.102	3.693.518.757	774.408.195.859
	2028	786.378.308.912	494.298.757	786.872.607.669
TOTALE SPESE FINALI (-)	2026	913.977.250.840	9.139.433.741	923.116.684.581
	2027	906.588.876.198	5.699.843.597	912.288.719.795
	2028	876.017.895.682	2.796.829.803	878.814.725.485
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2026	-155.737.813.293	1.399.660.016	-154.338.153.277
	2027	-135.874.199.096	-2.006.324.840	-137.880.523.936
	2028	-89.639.586.770	-2.302.531.046	-91.942.117.816
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2026	758.005.045.547	10.539.093.757	768.544.139.304
	2027	770.478.764.102	3.693.518.757	774.172.282.859
	2028	786.143.204.912	494.298.757	786.637.503.669
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2026	911.584.790.974	9.153.912.649	920.738.703.623
	2027	904.337.464.198	5.704.322.505	910.041.786.703
	2028	874.749.055.904	2.801.308.711	877.550.364.615
INDEBITAMENTO NETTO	2026	-153.579.745.427	1.385.181.108	-152.194.564.319
	2027	-133.858.700.096	-2.010.803.748	-135.869.503.844
	2028	-88.605.850.992	-2.307.009.954	-90.912.860.946
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	758.239.437.547	10.539.093.757	768.778.531.304
	2027	770.714.677.102	3.693.518.757	774.408.195.859
	2028	786.378.308.912	494.298.757	786.872.607.669
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2026	1.243.790.352.863	9.371.110.826	1.253.161.463.689
	2027	1.209.242.850.228	5.934.942.926	1.215.177.793.154
	2028	1.216.588.464.336	3.035.404.231	1.219.623.868.567
RICORSO AL MERCATO	2026	-485.550.915.316	1.167.982.931	-484.382.932.385
	2027	-438.528.173.126	-2.241.424.169	-440.769.597.295
	2028	-430.210.155.424	-2.541.105.474	-432.751.260.898

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)							999/641/1
MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	26.664.217.333	274.028.642.856	43.442.597.044	109.758.432.119	453.893.889.352	
	Sez I	3.789.704	1.572.043.454	2.559.736.873	81.747.376	4.217.317.407	
	Tot	26.668.007.037	275.600.686.310	46.002.333.917	109.840.179.495	458.111.206.759	
	Sez II	26.722.145.154	274.993.157.334	38.969.838.833	113.824.866.277	454.510.007.598	
	Sez I	-8.249.305	1.203.690.980	596.066.163	78.300.132	1.869.807.970	
	Tot	26.713.895.849	276.196.848.314	39.565.904.996	113.903.166.409	456.379.815.568	
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	27.169.308.045	276.250.272.370	41.781.757.351	115.221.630.880	460.422.968.646	
	Sez I	-8.643.163	622.485.384	746.320.074	74.025.033	1.434.187.328	
	Tot	27.160.664.882	276.872.757.754	42.528.077.425	115.295.655.913	461.857.155.974	
	Sez II	245.655.030	162.449.719	112.536.801	515.607	521.157.157	
	Sez I	3.371.718	11.580.574	-98.816	<<	14.853.476	
	Tot	249.026.748	174.030.293	112.437.985	515.607	536.010.633	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	218.703.985	158.143.981	108.249.163	260.441	485.357.570	
	Sez I	3.363.425	-1.200.623	-140.673	<<	2.022.129	
	Tot	222.067.410	156.943.358	108.108.490	260.441	487.379.699	
	Sez II	214.950.843	155.853.504	100.955.404	<<	471.759.751	
	Sez I	3.959.580	-1.238.789	-110.567	<<	2.610.224	
	Tot	218.910.423	154.614.715	100.844.837	<<	474.369.975	
GIUSTIZIA	Sez II	202.921.801	185.032.754.321	547.741.226	<<	185.783.417.348	
	Sez I	-980.662	359.407.589	-963.948	<<	357.462.979	
	Tot	201.941.139	185.392.161.910	546.777.278	<<	186.140.880.327	
	Sez II	200.823.034	183.806.799.535	546.632.657	<<	184.554.255.226	
	Sez I	-1.140.787	2.001.889.605	-1.015.124	<<	1.999.733.694	
	Tot	199.682.247	185.808.689.140	545.617.533	<<	186.553.988.920	
GIUSTIZIA	Sez II	200.716.240	183.004.201.906	546.632.657	<<	183.751.550.803	
	Sez I	-1.308.973	1.063.573.605	-1.015.124	<<	1.061.249.508	
	Tot	199.407.267	184.067.775.511	545.617.533	<<	184.812.800.311	
	Sez II	8.901.374.964	1.610.388.117	275.124.532	<<	10.786.887.613	
	Sez I	4.116.511	-51.752	-886.249	<<	3.178.510	
	Tot	8.905.491.475	1.610.336.365	274.238.283	<<	10.790.066.123	
GIUSTIZIA	Sez II	8.653.827.878	1.597.478.856	220.696.017	<<	10.472.002.751	
	Sez I	40.328.350	-51.894	-1.182.499	<<	39.093.957	
	Tot	8.694.156.228	1.597.426.962	219.513.518	<<	10.511.096.708	
	Sez II	8.608.785.192	1.593.168.153	219.671.465	<<	10.421.624.810	
	Sez I	103.042.707	-51.894	-1.082.499	<<	101.908.314	
	Tot	8.711.827.899	1.593.116.259	218.588.966	<<	10.523.533.124	

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTE					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
AFFARI ESTERIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.162.113.197	2.465.085.481	30.026.399	<<	3.657.225.077
	Sez I	49.724.123	89.879.143	-472.314	<<	139.130.952
	Tot	1.211.837.320	2.554.964.624	29.554.085	<<	3.796.356.029
	Sez II	1.160.529.551	2.300.314.826	23.540.397	<<	3.484.384.774
	Sez I	38.973.008	98.451.189	-567.314	<<	136.856.883
	Tot	1.199.502.559	2.398.766.015	22.973.083	<<	3.621.241.657
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.157.754.029	1.857.119.212	23.576.235	<<	3.038.449.476
	Sez I	41.557.850	96.451.189	-569.106	<<	137.439.933
	Tot	1.199.311.879	1.953.570.401	23.007.129	<<	3.175.889.409
	Sez II	53.795.346.020	1.122.695.898	1.540.796.141	<<	56.458.838.059
	Sez I	7.032.068	3.442.773	-175.000	<<	10.299.841
	Tot	53.802.378.088	1.126.138.671	1.540.621.141	<<	56.469.137.900
	Sez II	53.385.010.218	1.121.120.898	1.598.089.743	<<	56.104.220.859
	Sez I	-16.694.814	3.446.523	-175.000	<<	-13.423.291
	Tot	53.368.315.404	1.124.567.421	1.597.914.743	<<	56.090.797.568
	Sez II	53.179.303.118	1.118.120.898	1.598.089.734	<<	55.895.513.750
	Sez I	-19.013.416	1.446.523	-175.000	<<	-17.741.893
	Tot	53.160.289.702	1.119.567.421	1.597.914.734	<<	55.877.771.857
INTERNO	Sez II	12.064.335.739	14.396.581.504	287.393.983	<<	26.748.311.226
	Sez I	108.841.152	219.774.437	-363.375	<<	328.252.214
	Tot	12.173.176.891	14.616.355.941	287.030.608	<<	27.076.563.440
	Sez II	11.916.377.075	14.956.052.853	289.287.702	<<	27.161.717.630
	Sez I	-4.533.861	372.693.740	-363.375	<<	367.796.504
	Tot	11.911.843.214	15.328.746.593	288.924.327	<<	27.529.514.134
	Sez II	11.910.940.156	14.918.363.341	297.788.702	<<	27.127.092.199
	Sez I	-4.322.306	303.450.551	-546.725	<<	298.581.520
	Tot	11.906.617.850	15.221.813.892	297.241.977	<<	27.425.673.719
	Sez II	220.194.097	966.192.958	9.128.084	485.741	1.196.000.880
	Sez I	-1.185.467	-5.954.148	-86.915	<<	-7.226.530
	Tot	219.008.630	960.238.810	9.041.169	485.741	1.188.774.350
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	203.037.474	989.754.746	7.184.582	445.015	1.200.421.817
	Sez I	-2.001.598	-6.353.014	-83.415	<<	-8.438.027
	Tot	201.035.876	983.401.732	7.101.167	445.015	1.191.983.790
	Sez II	195.879.390	946.394.426	7.016.282	401.997	1.149.692.095
	Sez I	-1.754.152	-6.395.820	-75.000	<<	-8.224.972
	Tot	194.125.238	939.998.606	6.941.282	401.997	1.141.467.123

999/641/3						
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTE					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	6.156.457.259	42.230.532	<<	7.715.687.264	
	Sez I	302.874.264	-789.000	<<	295.192.819	
	Tot	6.459.331.523	41.441.532	<<	8.010.880.083	
	Sez II	6.070.478.409	42.230.532	<<	7.618.014.176	
	Sez I	254.135.665	-657.900	<<	247.594.934	
	Tot	6.324.614.074	41.572.632	<<	7.865.609.110	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	5.917.601.025	42.230.532	<<	7.691.545.969	
	Sez I	101.409.003	-656.595	<<	94.209.001	
	Tot	6.019.010.028	41.573.937	<<	7.785.754.970	
	Sez II	9.975.011.506	8.642.995	2.264.212	10.864.975.672	
	Sez I	257.288.531	-338.347	<<	248.140.398	
	Tot	10.232.300.037	8.304.648	2.264.212	11.113.116.070	
DIFESA	Sez II	9.995.745.932	6.808.684	2.070.739	10.868.266.526	
	Sez I	297.388.531	-1.067.277	<<	283.590.831	
	Tot	10.293.134.463	5.741.407	2.070.739	11.151.857.357	
	Sez II	9.993.230.264	6.813.145	1.869.311	10.870.951.579	
	Sez I	297.352.289	-1.067.500	<<	281.387.848	
	Tot	10.290.582.553	5.745.645	1.869.311	11.152.339.427	
DIFESA	Sez II	406.536.070	785.463.062	<<	22.561.911.606	
	Sez I	200.000	<<	<<	17.242.969	
	Tot	406.736.070	785.463.062	<<	22.579.154.575	
	Sez II	331.881.305	765.023.772	<<	22.052.010.775	
	Sez I	200.000	<<	<<	8.400.000	
	Tot	332.081.305	765.023.772	<<	22.060.410.775	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	328.063.334	770.295.227	<<	21.841.956.707	
	Sez I	<<	<<	<<	8.200.000	
	Tot	328.063.334	770.295.227	<<	21.850.156.707	
	Sez II	585.045.508	15.366.576	<<	769.507.378	
	Sez I	492.836.724	<<	<<	492.401.942	
	Tot	1.077.882.232	15.366.576	<<	1.261.909.320	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	550.134.261	10.890.766	<<	722.745.664	
	Sez I	492.014.617	<<	<<	491.352.964	
	Tot	1.042.148.878	10.890.766	<<	1.214.098.628	
	Sez II	538.675.164	10.890.766	<<	710.191.808	
	Sez I	-7.735.383	<<	<<	-8.406.286	
	Tot	530.939.781	10.890.766	<<	701.785.522	

999/641/4

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTI					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
CULTURA	Sez II	829.322.052	95.627.361	<<	1.877.984.808	
	Sez I	12.127.089	-350.319	<<	10.953.639	
	Tot	841.449.141	95.277.042	<<	1.888.938.447	
	Sez II	816.842.625	72.030.009	<<	1.831.126.840	
	Sez I	4.707.295	-350.320	<<	3.405.903	
	Tot	821.549.920	71.679.689	<<	1.834.532.743	
SALUTE	Sez II	813.272.214	78.679.979	<<	1.824.398.776	
	Sez I	8.753.695	-682.818	<<	7.017.756	
	Tot	822.025.909	77.997.161	<<	1.831.416.532	
	Sez II	1.711.573.487	37.205.613	<<	2.167.002.652	
	Sez I	-39.532.601	-3.030.000	<<	-48.855.607	
	Tot	1.672.040.886	34.175.613	<<	2.118.147.045	
TURISMO	Sez II	1.599.773.828	33.336.286	<<	2.047.689.027	
	Sez I	-13.842.148	-3.030.000	<<	-23.439.430	
	Tot	1.585.931.680	30.306.286	<<	2.024.249.597	
	Sez II	1.523.175.250	33.336.286	<<	1.964.502.182	
	Sez I	-19.164.992	-3.030.000	<<	-28.789.585	
	Tot	1.504.010.258	30.306.286	<<	1.935.712.597	
TURISMO	Sez II	64.540.838	3.253.636	<<	143.203.188	
	Sez I	4.778.182	<<	<<	4.321.826	
	Tot	69.319.020	3.253.636	<<	147.525.014	
	Sez II	59.665.838	1.739.438	<<	134.476.380	
	Sez I	4.111.090	<<	<<	3.620.783	
	Tot	63.776.928	1.739.438	<<	138.097.163	
TOTALE	Sez II	36.315.838	1.739.438	<<	110.878.613	
	Sez I	4.028.289	<<	<<	3.522.673	
	Tot	40.344.127	1.739.438	<<	114.401.286	
TOTALE	Sez II	499.513.277.574	47.233.133.985	109.761.697.679	785.145.999.280	
	Sez I	3.280.694.259	2.552.182.590	81.747.376	6.082.666.835	
	Tot	502.793.971.833	49.785.316.575	109.843.445.055	791.228.666.115	
	Sez II	499.347.345.227	42.695.578.581	113.827.642.472	783.246.697.613	
	Sez I	4.711.281.556	587.433.266	78.300.132	5.407.975.804	
	Tot	504.058.626.783	43.283.011.847	113.905.942.604	788.654.673.417	
TOTALE	Sez II	498.993.826.899	45.519.473.203	115.223.902.188	787.293.077.164	
	Sez I	2.464.363.650	737.309.140	74.025.033	3.367.151.369	
	Tot	501.458.190.549	46.256.782.343	115.297.927.221	790.660.228.533	

999/641/5

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)									
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	78.945.114.825	2.283.294.344	4.260.071.233	85.488.480.402	539.382.369.754	329.767.764.657	869.150.134.411	
	Sez I	2.640.956.604	413.220.000	1.376.340.807	4.430.517.411	8.647.834.818	231.677.085	8.879.511.903	
	Tot	81.586.071.429	2.696.514.344	5.636.412.040	89.918.997.813	548.030.204.572	329.999.441.742	878.029.646.314	
	Sez II	70.518.423.596	2.301.959.008	4.532.129.530	77.352.512.134	531.862.519.732	302.608.219.780	834.470.739.512	
	Sez I	941.016.822	75.600.000	325.758.987	1.342.375.809	3.212.183.779	235.099.329	3.447.283.108	
	Tot	71.459.440.418	2.377.559.008	4.857.888.517	78.694.887.943	535.074.703.511	302.843.319.109	837.918.022.620	
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	43.398.019.686	1.162.080.227	4.101.419.782	48.661.519.695	509.084.488.341	340.535.974.413	849.620.462.754	
	Sez I	557.740.743	135.000.000	228.007.667	920.748.410	2.354.935.738	238.574.428	2.593.510.166	
	Tot	43.955.760.429	1.297.080.227	4.329.427.449	49.582.268.105	511.439.424.079	340.774.548.841	852.213.972.920	
	Sez II	8.724.455.799	1.903.749	<<	8.726.359.548	9.247.516.705	12.633.773	9.260.150.478	
	Sez I	108.732.270	-2.045	<<	108.730.225	123.583.701	<<	123.583.701	
	Tot	8.833.188.069	1.901.704	<<	8.835.089.773	9.371.100.406	12.633.773	9.383.734.179	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	7.794.273.463	5.003.749	39.397.892	7.838.675.104	8.324.032.674	12.888.940	8.336.921.614	
	Sez I	537.941.214	-2.045	<<	537.939.169	539.961.298	<<	539.961.298	
	Tot	8.332.214.677	5.001.704	39.397.892	8.376.614.273	8.863.993.972	12.888.940	8.876.882.912	
	Sez II	6.543.437.438	5.003.749	<<	6.548.441.187	7.020.200.938	<<	7.020.200.938	
	Sez I	-98.058.426	-2.045	<<	-98.060.471	-95.450.247	<<	-95.450.247	
	Tot	6.445.379.012	5.001.704	<<	6.450.380.716	6.924.750.691	<<	6.924.750.691	
GIUSTIZIA	Sez II	69.615.413	<<	5.000.000	74.615.413	185.858.032.761	<<	185.858.032.761	
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	356.342.212	<<	356.342.212	
	Tot	68.494.646	<<	5.000.000	73.494.646	186.214.374.973	<<	186.214.374.973	
	Sez II	70.083.163	<<	10.000.000	80.083.163	184.634.338.389	<<	184.634.338.389	
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	1.998.612.927	<<	1.998.612.927	
	Tot	68.962.396	<<	10.000.000	78.962.396	186.632.951.316	<<	186.632.951.316	
	Sez II	70.083.163	<<	<<	70.083.163	183.821.633.966	<<	183.821.633.966	
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	1.060.128.741	<<	1.060.128.741	
	Tot	68.962.396	<<	<<	68.962.396	184.881.762.707	<<	184.881.762.707	
	Sez II	639.362.931	<<	6.845.000	646.207.931	11.433.095.544	<<	11.433.095.544	
	Sez I	-32.131.847	<<	<<	-32.131.847	-28.953.337	<<	-28.953.337	
	Tot	607.231.084	<<	6.845.000	614.076.084	11.404.142.207	<<	11.404.142.207	
	Sez II	764.462.931	<<	2.845.000	767.307.931	11.239.310.682	<<	11.239.310.682	
	Sez I	-31.332.195	<<	<<	-31.332.195	7.761.762	<<	7.761.762	
	Tot	733.130.736	<<	2.845.000	735.975.736	11.247.072.444	<<	11.247.072.444	
	Sez II	493.721.988	<<	2.845.000	496.566.988	10.918.191.798	<<	10.918.191.798	
	Sez I	-9.561.491	<<	<<	-9.561.491	92.346.823	<<	92.346.823	
	Tot	484.160.497	<<	2.845.000	487.005.497	11.010.538.621	<<	11.010.538.621	

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)										999/641/6
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE						
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II 2026	40.190.796	<<	<<	40.190.796	3.697.415.873	<<	3.697.415.873		
	Sez I	-2.606.380	<<	<<	-2.606.380	136.524.572	<<	136.524.572		
	Tot	37.584.416	<<	<<	37.584.416	3.833.940.445	<<	3.833.940.445		
	Sez II 2027	36.736.796	<<	<<	36.736.796	3.521.121.570	<<	3.521.121.570		
	Sez I	-2.606.380	<<	<<	-2.606.380	134.250.503	<<	134.250.503		
	Tot	34.130.416	<<	<<	34.130.416	3.655.372.073	<<	3.655.372.073		
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II 2028	18.564.651	<<	<<	18.564.651	3.057.014.127	<<	3.057.014.127		
	Sez I	-3.436.679	<<	<<	-3.436.679	134.003.254	<<	134.003.254		
	Tot	15.127.972	<<	<<	15.127.972	3.191.017.381	<<	3.191.017.381		
	Sez II 2026	1.603.872.608	<<	<<	1.603.872.608	58.062.710.667	<<	58.062.710.667		
	Sez I	-125.469.914	<<	<<	-125.469.914	-115.170.073	<<	-115.170.073		
	Tot	1.478.402.694	<<	<<	1.478.402.694	57.947.540.594	<<	57.947.540.594		
INTERNO	Sez II 2027	1.462.147.946	<<	<<	1.462.147.946	57.566.368.805	<<	57.566.368.805		
	Sez I	-207.711.021	<<	<<	-207.711.021	-221.134.312	<<	-221.134.312		
	Tot	1.254.436.925	<<	<<	1.254.436.925	57.345.234.493	<<	57.345.234.493		
	Sez II 2028	1.507.357.946	<<	<<	1.507.357.946	57.402.871.696	<<	57.402.871.696		
	Sez I	-233.925.311	<<	<<	-233.925.311	-251.667.204	<<	-251.667.204		
	Tot	1.273.432.635	<<	<<	1.273.432.635	57.151.204.492	<<	57.151.204.492		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II 2026	3.417.895.030	<<	2.000.000	3.419.895.030	30.168.206.256	23.950.920	30.192.157.176		
	Sez I	-167.131.461	<<	<<	-167.131.461	161.120.753	<<	161.120.753		
	Tot	3.250.763.569	<<	2.000.000	3.252.763.569	30.329.327.009	23.950.920	30.353.277.929		
	Sez II 2027	3.193.293.484	<<	7.000.000	3.200.293.484	30.362.011.114	23.742.106	30.385.753.220		
	Sez I	-273.468.717	<<	<<	-273.468.717	94.327.787	<<	94.327.787		
	Tot	2.919.824.767	<<	7.000.000	2.926.824.767	30.456.338.901	23.742.106	30.480.081.007		
	Sez II 2028	2.740.566.353	<<	2.000.000	2.742.566.353	29.869.658.552	25.084.137	29.894.742.689		
	Sez I	-132.503.509	<<	<<	-132.503.509	166.078.011	<<	166.078.011		
	Tot	2.608.062.844	<<	2.000.000	2.610.062.844	30.035.736.563	25.084.137	30.060.820.700		
	Sez II 2026	2.628.995.044	<<	14.000.000	2.642.995.044	3.838.995.924	976.715	3.839.972.639		
	Sez I	-387.790.245	<<	<<	-387.790.245	-395.016.775	<<	-395.016.775		
	Tot	2.241.204.799	<<	14.000.000	2.255.204.799	3.443.979.149	976.715	3.444.955.864		
	Sez II 2027	2.065.972.446	<<	16.000.000	2.081.972.446	3.282.394.263	1.017.441	3.283.411.704		
	Sez I	-284.860.782	<<	<<	-284.860.782	-293.298.809	<<	-293.298.809		
	Tot	1.781.111.664	<<	16.000.000	1.797.111.664	2.989.095.454	1.017.441	2.990.112.895		
	Sez II 2028	1.578.973.402	<<	21.000.000	1.599.973.402	2.749.665.497	1.060.459	2.750.725.956		
	Sez I	-240.786.504	<<	<<	-240.786.504	-249.011.476	<<	-249.011.476		
	Tot	1.338.186.898	<<	21.000.000	1.359.186.898	2.500.654.021	1.060.459	2.501.714.480		

999/64117

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)									
MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II	10.964.971.565	35.000.000	22.703.742	11.022.675.307	18.738.362.571	<<	18.738.362.571
		Sez I	-487.444.628	1.210.000	<<	-486.234.628	-191.041.809	<<	-191.041.809
		Tot	10.477.526.937	36.210.000	22.703.742	10.536.440.679	18.547.320.762	<<	18.547.320.762
	2027	Sez II	13.930.274.536	<<	30.372.592	13.960.647.128	21.578.661.304	<<	21.578.661.304
		Sez I	-432.968.484	<<	<<	-432.968.484	-185.373.550	<<	-185.373.550
		Tot	13.497.306.052	<<	30.372.592	13.527.678.644	21.393.287.754	<<	21.393.287.754
UNIVERSITA' E RICERCA	2028	Sez II	11.545.846.821	<<	32.686.742	11.578.533.563	19.270.079.532	<<	19.270.079.532
		Sez I	-348.966.400	<<	<<	-348.966.400	-254.757.399	<<	-254.757.399
		Tot	11.196.880.421	<<	32.686.742	11.229.567.163	19.015.322.133	<<	19.015.322.133
	2026	Sez II	2.815.935.643	<<	11.162.000	2.827.097.643	13.692.073.315	4.714.702	13.696.788.017
		Sez I	-37.810.722	<<	<<	-37.810.722	210.329.676	<<	210.329.676
		Tot	2.778.124.921	<<	11.162.000	2.789.286.921	13.902.402.991	4.714.702	13.907.117.693
DIFESA	2027	Sez II	3.147.084.311	<<	11.162.000	3.158.246.311	14.026.512.837	4.908.173	14.031.421.010
		Sez I	-36.474.222	<<	<<	-36.474.222	247.116.609	<<	247.116.609
		Tot	3.110.610.089	<<	11.162.000	3.121.772.089	14.273.629.446	4.908.173	14.278.537.619
	2028	Sez II	2.888.054.311	<<	11.162.000	2.899.216.311	13.770.167.890	5.109.602	13.775.277.492
		Sez I	-60.303.859	<<	<<	-60.303.859	221.083.989	<<	221.083.989
		Tot	2.827.750.452	<<	11.162.000	2.838.912.452	13.991.251.879	5.109.602	13.996.361.481
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	9.831.508.875	<<	5.000.000	9.836.508.875	32.398.420.481	<<	32.398.420.481
		Sez I	100.000	<<	<<	100.000	17.342.969	<<	17.342.969
		Tot	9.831.608.875	<<	5.000.000	9.836.608.875	32.415.763.450	<<	32.415.763.450
	2027	Sez II	10.652.801.906	<<	5.000.000	10.657.801.906	32.709.812.681	<<	32.709.812.681
		Sez I	<<	<<	<<	<<	8.400.000	<<	8.400.000
		Tot	10.652.801.906	<<	5.000.000	10.657.801.906	32.718.212.681	<<	32.718.212.681
	2028	Sez II	10.227.760.986	<<	5.000.000	10.232.760.986	32.074.717.693	<<	32.074.717.693
		Sez I	<<	<<	<<	<<	8.200.000	<<	8.200.000
		Tot	10.227.760.986	<<	5.000.000	10.232.760.986	32.082.917.693	<<	32.082.917.693
	2026	Sez II	457.029.845	97.450.000	<<	554.479.845	1.323.987.223	<<	1.323.987.223
		Sez I	-22.444.308	-35.927.500	<<	-58.371.808	434.030.134	<<	434.030.134
		Tot	434.585.537	61.522.500	<<	496.108.037	1.758.017.357	<<	1.758.017.357
2027	Sez II	429.290.850	450.000	<<	429.740.850	1.152.486.514	<<	1.152.486.514	
	Sez I	-26.398.635	-427.500	<<	-26.826.135	464.526.829	<<	464.526.829	
	Tot	402.892.215	22.500	<<	402.914.715	1.617.013.343	<<	1.617.013.343	
2028	Sez II	321.611.022	450.000	<<	322.061.022	1.032.252.830	<<	1.032.252.830	
	Sez I	-29.053.242	<<	<<	-29.053.242	-37.459.528	<<	-37.459.528	
	Tot	292.557.780	450.000	<<	293.007.780	994.793.302	<<	994.793.302	

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)										999/641/0
MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
CULTURA	2026	Sez II	1.335.783.947	<<	<<	1.335.783.947	3.213.768.755	3.061.256	3.216.830.011	
		Sez I	-158.097.823	<<	<<	-158.097.823	-147.144.184	<<	-147.144.184	
		Tot	1.177.686.124	<<	<<	1.177.686.124	3.066.624.571	3.061.256	3.069.685.827	
	2027	Sez II	1.679.476.376	<<	<<	1.679.476.376	3.510.603.216	3.197.590	3.513.800.806	
		Sez I	-265.463.347	<<	<<	-265.463.347	-262.057.444	<<	-262.057.444	
		Tot	1.414.013.029	<<	<<	1.414.013.029	3.248.545.772	3.197.590	3.251.743.362	
2028	Sez II	1.556.149.832	<<	<<	1.556.149.832	3.380.548.608	3.340.043	3.383.888.651		
	Sez I	-358.767.740	<<	<<	-358.767.740	-351.749.984	<<	-351.749.984		
	Tot	1.197.382.092	<<	<<	1.197.382.092	3.028.798.624	3.340.043	3.032.138.667		
SALUTE	2026	Sez II	470.188.118	360.000	2.034.000	472.582.118	2.639.584.770	<<	2.639.584.770	
		Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	-60.816.767	<<	-60.816.767	
		Tot	458.226.958	360.000	2.034.000	460.620.958	2.578.768.003	<<	2.578.768.003	
	2027	Sez II	466.785.957	360.000	234.000	467.379.957	2.515.068.984	<<	2.515.068.984	
		Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	-35.400.590	<<	-35.400.590	
		Tot	454.824.797	360.000	234.000	455.418.797	2.479.668.394	<<	2.479.668.394	
2028	Sez II	423.552.366	360.000	54.000	423.966.366	2.388.468.548	<<	2.388.468.548		
	Sez I	-381.533	<<	<<	-381.533	-29.171.118	<<	-29.171.118		
	Tot	423.170.833	360.000	54.000	423.584.833	2.359.297.430	<<	2.359.297.430		
TURISMO	2026	Sez II	139.507.053	<<	<<	139.507.053	282.710.241	<<	282.710.241	
		Sez I	-13.853.975	<<	<<	-13.853.975	-9.532.149	<<	-9.532.149	
		Tot	125.653.078	<<	<<	125.653.078	273.178.092	<<	273.178.092	
	2027	Sez II	169.157.053	<<	<<	169.157.053	303.633.433	<<	303.633.433	
		Sez I	-13.653.975	<<	<<	-13.653.975	-10.033.192	<<	-10.033.192	
		Tot	155.503.078	<<	<<	155.503.078	293.600.241	<<	293.600.241	
2028	Sez II	67.057.053	<<	<<	67.057.053	177.935.666	<<	177.935.666		
	Sez I	25.797.530	<<	<<	25.797.530	29.320.203	<<	29.320.203		
	Tot	92.854.583	<<	<<	92.854.583	207.255.869	<<	207.255.869		
TOTALE	2026	Sez II	122.084.427.492	2.418.008.093	4.328.815.975	128.831.251.560	913.977.250.840	329.813.102.023	1.243.790.352.863	
		Sez I	1.301.925.644	378.500.455	1.376.340.807	3.056.766.906	9.139.433.741	231.677.085	9.371.110.826	
		Tot	123.386.353.136	2.796.508.548	5.705.156.782	131.888.018.466	923.116.684.581	330.044.779.108	1.253.161.463.689	
	2027	Sez II	116.380.264.814	2.307.772.757	4.654.141.014	123.342.178.585	906.588.876.198	302.653.974.030	1.209.242.850.228	
		Sez I	-109.061.649	75.170.455	325.758.987	291.867.793	5.699.843.597	235.099.329	5.934.942.926	
		Tot	116.271.203.165	2.382.943.212	4.979.900.001	123.634.046.378	912.288.719.795	302.889.073.359	1.215.177.793.154	
2028	Sez II	83.380.757.018	1.167.893.976	4.176.167.524	88.724.818.518	876.017.895.682	340.570.568.654	1.216.588.464.336		
	Sez I	-933.327.188	134.997.955	228.007.667	-570.321.566	2.796.829.803	238.574.428	3.035.404.231		
	Tot	82.447.429.830	1.302.891.931	4.404.175.191	88.154.496.952	878.814.725.485	340.809.143.082	1.219.623.868.567		

999/641/8

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOP - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028											
(in euro)											
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	1.402.780.426	3.079.611.971	71.093.134.309	208.579.705	2.741.334.720	16.204.584.682	4.741.298.215	<<	23.261.085.350	869.150.134.411
	Sez I	2.335.000	-30.151.244	4.351.144.900	5.000.000	734.485.236	417.200.000	139.615.000	<<	248.780.767	8.879.511.903
	Tot	1.405.115.426	3.049.460.727	75.444.279.209	213.579.705	3.475.819.956	16.621.784.682	4.880.913.215	<<	23.509.866.117	878.029.646.314
	Sez II	1.652.102.803	3.242.637.729	59.977.335.175	208.579.705	4.243.791.049	15.967.684.682	4.504.552.122	<<	23.262.956.074	834.470.739.512
	Sez I	<<	-34.597.729	1.239.551.835	5.000.000	549.246.207	685.000.000	41.615.000	<<	362.628.037	3.447.283.108
	Tot	1.652.102.803	3.208.040.000	61.216.887.010	213.579.705	4.793.037.256	16.652.684.682	4.546.167.122	<<	23.625.584.111	837.918.022.620
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	1.652.102.803	3.171.840.183	32.802.748.479	208.579.705	4.069.517.623	14.434.899.003	4.234.241.654	<<	23.063.106.807	849.620.462.754
	Sez I	<<	-34.597.729	880.479.585	5.000.000	381.961.473	675.100.000	39.615.000	<<	356.723.173	2.593.510.166
	Tot	1.652.102.803	3.137.242.454	33.683.228.064	213.579.705	4.451.479.096	15.109.999.003	4.273.856.654	<<	23.419.829.980	852.213.972.920
	Sez II	<<	<<	8.892.947.625	250.208.733	<<	56.000.000	57.194.119	<<	3.800.000	9.260.150.478
	Sez I	<<	<<	120.414.947	7.841.866	<<	-4.478.908	-4.204	<<	-190.000	123.583.701
	Tot	<<	<<	9.013.362.573	258.050.599	<<	51.521.092	57.189.914	<<	3.610.000	9.383.734.179
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	7.780.088.399	435.124.229	<<	61.000.000	56.908.985	<<	3.800.000	8.336.921.614
	Sez I	<<	<<	546.797.738	-2.156.111	<<	-4.478.908	-11.421	<<	-190.000	539.961.298
	Tot	<<	<<	8.326.886.137	432.968.118	<<	56.521.092	56.897.564	<<	3.610.000	8.876.882.912
	Sez II	<<	<<	6.593.865.617	308.497.441	<<	57.200.000	56.837.879	<<	3.800.000	7.020.200.938
	Sez I	<<	<<	20.336.758	-111.107.024	<<	-4.478.908	-11.073	<<	-190.000	-95.450.247
	Tot	<<	<<	6.614.202.376	197.390.417	<<	52.721.092	56.826.805	<<	3.610.000	6.924.750.691
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	26.533.182.564	<<	<<	500.000	<<	<<	159.324.350.196	185.858.032.761
	Sez I	<<	<<	-169.194.380	<<	<<	<<	<<	<<	525.536.592	356.342.212
	Tot	<<	<<	26.363.988.184	<<	<<	500.000	<<	<<	159.849.886.788	186.214.374.973
	Sez II	<<	<<	26.268.121.778	<<	<<	500.000	<<	<<	158.365.716.610	184.634.338.389
	Sez I	<<	<<	339.875.543	<<	<<	<<	<<	<<	1.658.737.383	1.998.612.927
	Tot	<<	<<	26.607.997.321	<<	<<	500.000	<<	<<	160.024.453.994	186.632.951.316
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	25.782.586.402	<<	<<	500.000	<<	<<	158.038.547.563	183.821.633.966
	Sez I	<<	<<	229.703.566	<<	<<	<<	<<	<<	830.425.175	1.060.128.741
	Tot	<<	<<	26.012.289.968	<<	<<	500.000	<<	<<	158.868.972.738	184.881.762.707
	Sez II	<<	11.430.917.219	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.433.095.544
	Sez I	<<	-28.953.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-28.953.337
	Tot	<<	11.401.963.882	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.404.142.207
GIUSTIZIA	Sez II	<<	11.237.132.357	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.239.310.682
	Sez I	<<	7.761.762	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.761.762
	Tot	<<	11.244.894.119	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.247.072.444
	Sez II	<<	10.916.013.473	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	10.918.191.798
	Sez I	<<	92.346.823	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	92.346.823
	Tot	<<	11.008.360.296	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.010.538.621

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028												
(in euro)												
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.697.415.873
		Sez I	<<	<<	-10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	136.524.572
		Tot	<<	<<	140.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.833.940.445
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<
Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	134.250.503
Tot		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.655.372.073
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.057.014.127
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	134.003.254
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.191.017.381
ISTRUZIONE E MERITO	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	58.062.218.427	<<	58.062.710.666
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-117.170.073	2.000.000	-115.170.073
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.945.048.354	2.000.000	57.947.540.593
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.565.872.698	<<
Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-223.134.312	2.000.000	-221.134.312
Tot		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.342.738.386	2.000.000	57.345.234.492	
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.402.371.678	<<	57.402.871.695
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-253.667.204	2.000.000	-251.667.204
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.148.704.474	2.000.000	57.151.204.491	
INTERNO	2026	Sez II	5.250.277	11.866.606.436	135.483.218	46.116	2.313.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	2.127.982.228	30.192.157.176
		Sez I	-2.237.827	7.440.733	<<	<<	-15.004	<<	-81.327	20.450.000	123.941.555	161.120.753
		Tot	3.012.450	11.874.047.169	135.483.218	46.116	2.313.184.996	<<	1.491.341	145.450.000	2.251.923.783	30.353.277.929
	2027	Sez II	5.174.362	12.280.678.881	135.483.218	46.116	1.661.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.941.709.126	30.385.753.220
Sez I		-2.238.133	-208.014.677	<<	<<	-5.454	<<	-81.327	20.400.000	-46.927.566	94.327.787	
Tot		2.936.229	12.072.664.203	135.483.218	46.116	1.661.194.546	<<	1.491.341	145.400.000	1.894.781.560	30.480.081.007	
2028	Sez II	4.872.868	12.033.191.571	135.483.218	46.116	1.542.400.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.790.456.571	29.894.742.689	
	Sez I	-2.238.133	-121.463.199	<<	<<	-25.000	<<	-81.327	20.000.000	-2.431.831	166.078.011	
	Tot	2.634.735	11.911.728.371	135.483.218	46.116	1.542.375.000	<<	1.491.341	145.000.000	1.788.024.740	30.060.820.700	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	<<	<<	782.046.467	3.054.272.636	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.839.972.639
		Sez I	<<	<<	-83.848.307	-311.168.468	<<	<<	<<	<<	<<	-395.016.775
		Tot	<<	<<	698.198.160	2.743.104.168	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.444.955.864
	2027	Sez II	<<	<<	<<	2.349.630.953	3.653.536	<<	<<	<<	<<	<<
Sez I		<<	<<	<<	-171.295.846	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-293.298.809
Tot		<<	<<	<<	808.124.252	2.178.335.107	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.990.112.895
2028	Sez II	<<	<<	<<	1.819.716.138	3.653.536	<<	<<	<<	<<	<<	2.750.725.956
	Sez I	<<	<<	<<	-148.747.088	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-249.011.476
	Tot	<<	<<	<<	827.091.894	1.670.969.050	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.501.714.480

999/642/

999/642/3

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOP - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)											ALLEGATO A	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARBITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
	2026	Sez II Tot										
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI			<<	1.039.514.869	14.407.349.761	116.939.255	2.726.586.396	3.817.101	44.055.152	484	137.613.559	18.738.362.571
		Sez I	<<	-6.131.807	-47.599.395	-4.317.154	-114.356.605	<<	-7.583.449	<<	2.000.000	-191.041.809
		Tot	<<	1.033.383.062	14.359.750.366	112.622.101	2.612.229.791	3.817.101	36.471.703	484	139.613.559	18.547.320.762
		Sez II	<<	1.091.846.329	17.320.842.651	226.939.255	2.408.895.219	3.817.101	43.700.687	484	217.613.559	21.578.661.304
		Sez I	<<	-7.257.829	-144.548.410	-4.323.608	5.570.851	<<	-7.891.078	<<	2.000.000	-185.373.550
		Tot	<<	1.084.588.500	17.176.294.240	222.615.646	2.414.466.070	3.817.101	35.809.609	484	219.613.559	21.393.287.754
		Sez II	<<	1.060.993.448	15.669.966.833	226.939.255	1.782.893.432	3.817.101	35.994.431	484	229.613.559	19.270.079.532
		Tot	<<	-4.096.434	-153.874.048	-46.172	-52.515.367	<<	-14.336.882	<<	<<	-254.757.399
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez I	<<	1.056.897.014	15.516.092.785	226.893.083	1.730.378.065	3.817.101	21.657.549	484	229.613.559	19.015.322.133
		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.010.981.311	7.700.000	13.696.788.017
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	261.758.781	<<	210.329.676
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.272.740.092	7.700.000	13.907.117.693
		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.169.056.007	7.700.000	14.031.421.010
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	298.448.271	<<	247.116.609
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.467.504.278	7.700.000	14.278.537.619
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.951.036.513	5.700.000	13.775.277.492
DIFESA		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	298.590.425	<<	221.083.989
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.249.626.938	5.700.000	13.996.361.481
		Sez I	27.829.817.170	4.229.811.182	4.174.633	92.286.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.398.420.481
		Tot	10.996.484	5.496.484	<<	850.000	<<	<<	<<	<<	<<	17.342.969
		Sez I	27.840.813.654	4.235.307.666	4.174.633	93.136.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.415.763.450
		Sez II	28.123.693.656	4.248.012.836	4.173.064	91.601.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.709.812.681
		Tot	6.450.000	1.050.000	<<	900.000	<<	<<	<<	<<	<<	8.400.000
		Sez I	28.130.143.656	4.249.062.836	4.173.064	92.501.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.718.212.681
		Sez II	27.535.524.857	4.194.446.456	4.174.672	91.240.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.074.717.693
		Tot	6.250.000	1.050.000	<<	900.000	<<	<<	<<	<<	<<	8.200.000
		Sez I	27.541.774.857	4.195.496.456	4.174.672	92.140.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.082.917.693
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	<<	<<	1.322.887.496	<<	<<	<<	<<	<<	1.099.727	1.323.987.223
		Tot	<<	<<	-71.102.566	5.132.700	<<	<<	<<	<<	500.000.000	434.030.134
		Sez I	<<	<<	1.251.784.930	5.132.700	<<	<<	<<	<<	501.099.727	1.758.017.357
		Sez II	<<	<<	1.151.376.787	<<	<<	<<	<<	<<	1.109.727	1.152.486.514
		Sez I	<<	<<	-35.473.171	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000	464.526.829
		Tot	<<	<<	1.115.903.616	<<	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.617.013.343
		Sez II	<<	<<	1.030.953.103	<<	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.032.252.830
		Tot	<<	<<	-37.459.528	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-37.459.528
		Sez I	<<	<<	993.493.575	<<	<<	<<	<<	<<	1.299.727	994.793.302

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028												
(in euro)												
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
CULTURA	2026	Sez II	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.209.911.722	<<	524	3.216.830.011
		Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-147.140.187	<<	-26	-147.144.184
		Tot	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.062.771.535	<<	498	3.069.685.827
	2027	Sez II	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.506.746.183	<<	524	3.513.800.806
		Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-262.053.447	<<	-26	-262.057.444
		Tot	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.244.692.736	<<	498	3.251.743.362
2028	Sez II	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.376.691.575	<<	524	3.383.888.651	
	Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-351.745.987	<<	-26	-351.749.984	
	Tot	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.024.945.588	<<	498	3.032.138.667	
SALUTE	2026	Sez II	<<	13.382.496	199.692	<<	<<	2.077.434.131	<<	<<	529.004.782	2.639.584.770
		Sez I	<<	-112.994	-9.985	<<	<<	-51.183.461	<<	<<	-9.510.327	-60.816.767
		Tot	<<	13.269.502	189.707	<<	<<	2.026.250.670	<<	<<	519.494.455	2.578.768.003
	2027	Sez II	<<	12.962.792	199.692	<<	<<	1.953.038.049	<<	<<	529.304.782	2.515.068.984
		Sez I	<<	-96.770	-9.985	<<	<<	-25.783.508	<<	<<	-9.510.327	-35.400.590
		Tot	<<	12.866.022	189.707	<<	<<	1.927.254.541	<<	<<	519.794.455	2.479.668.394
2028	Sez II	<<	12.948.391	199.692	<<	<<	1.825.352.014	<<	<<	530.404.782	2.388.468.548	
	Sez I	<<	-110.779	-9.985	<<	<<	-19.040.027	<<	<<	-10.010.327	-29.171.118	
	Tot	<<	12.837.612	189.707	<<	<<	1.806.311.987	<<	<<	520.394.455	2.359.297.430	
TURISMO	2026	Sez II	<<	<<	282.710.241	<<	<<	<<	<<	<<	<<	282.710.241
		Sez I	<<	<<	-9.532.149	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-9.532.149
		Tot	<<	<<	273.178.092	<<	<<	<<	<<	<<	<<	273.178.092
	2027	Sez II	<<	<<	303.633.433	<<	<<	<<	<<	<<	<<	303.633.433
		Sez I	<<	<<	-10.033.192	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-10.033.192
		Tot	<<	<<	293.600.241	<<	<<	<<	<<	<<	<<	293.600.241
2028	Sez II	<<	<<	177.935.666	<<	<<	<<	<<	<<	<<	177.935.666	
	Sez I	<<	<<	29.320.203	<<	<<	<<	<<	<<	<<	29.320.203	
	Tot	<<	<<	207.255.869	<<	<<	<<	<<	<<	<<	207.255.869	
TOTALE	2026	Sez II	29.237.847.873	31.659.844.173	123.604.116.008	3.723.689.334	7.809.235.165	18.374.687.246	8.058.749.876	69.198.200.222	185.502.914.691	1.243.790.352.862
		Sez I	11.093.657	-52.412.164	4.080.273.065	-296.665.026	620.113.627	361.537.631	-15.194.168	165.038.708	1.392.558.561	9.371.110.826
		Tot	29.248.941.530	31.607.432.009	127.684.389.074	3.427.024.308	8.429.348.792	18.736.224.877	8.043.555.708	69.363.238.930	186.895.473.252	1.253.161.463.688
	2027	Sez II	29.780.970.821	32.113.270.924	113.871.381.413	3.313.278.699	8.342.000.317	18.021.389.832	8.118.198.646	68.859.929.189	184.440.188.727	1.209.242.850.227
		Sez I	4.211.867	-241.155.243	1.814.157.395	-171.879.536	554.811.604	654.737.584	-228.422.273	95.713.959	2.468.737.501	5.934.942.926
		Tot	29.785.182.688	31.872.115.681	115.685.538.808	3.141.399.163	8.896.811.921	18.676.127.416	7.889.776.372	68.955.643.148	186.908.926.229	1.215.177.793.153
2028	Sez II	29.192.500.528	31.389.433.523	83.125.269.966	2.656.375.722	7.422.925.104	16.327.118.118	7.710.056.207	68.478.408.675	183.780.207.858	1.216.588.464.335	
	Sez I	4.011.867	-66.871.318	868.232.163	-254.004.254	329.421.106	651.581.065	-326.560.270	64.923.221	1.176.516.164	3.035.404.231	
	Tot	29.196.512.395	31.322.562.204	83.993.502.130	2.402.371.468	7.752.346.210	16.978.699.183	7.383.495.937	68.543.331.896	184.956.724.022	1.219.623.868.566	

999/642/

999/644/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028										
(in euro)										
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	23.300.204.431	7.203.347.675	308.288.236	147.518.695.331	10.984.336.241	6.532.785.181	175.349.967	
		Sez I	26.295.161	-30.904.582	273.976	1.920.056.339	15.620.922	106.897.125	<<	
		Tot	23.326.499.592	7.172.443.093	308.562.212	149.438.751.670	10.999.957.163	6.639.682.306	175.349.967	
	2027	Sez II	25.296.129.792	7.161.462.703	306.615.695	147.154.082.914	11.186.579.330	6.563.045.181	102.624.967	
		Sez I	42.185.388	-39.004.131	29.545	1.525.609.777	-1.375.578	228.288.125	<<	
		Tot	25.338.315.180	7.122.458.572	306.645.240	148.679.692.691	11.185.203.752	6.791.333.306	102.624.967	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2028	Sez II	27.230.343.820	7.175.972.661	304.487.627	146.319.757.722	11.191.643.862	6.060.832.181	105.924.967	
		Sez I	42.185.388	-39.356.938	29.545	1.811.503.278	-1.350.578	227.188.125	<<	
		Tot	27.272.529.208	7.136.615.723	304.517.172	148.131.261.000	11.190.293.284	6.288.020.306	105.924.967	
	2026	Sez II	174.070.257	65.371.281	6.741.193	130.924.889	11.919.260	62.379.243	51.195.573	
		Sez I	1.660.925	1.684.382	<<	-299.775	-421.260	12.229.204	<<	
		Tot	175.731.182	67.055.663	6.741.193	130.625.114	11.498.000	74.608.447	51.195.573	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2027	Sez II	172.909.997	51.459.918	6.740.065	125.470.119	11.902.360	62.379.243	51.195.573	
		Sez I	1.660.925	1.664.823	<<	-402.050	-428.885	-472.684	<<	
		Tot	174.570.922	53.124.741	6.740.065	125.068.069	11.473.475	61.906.559	51.195.573	
	2028	Sez II	171.912.163	48.354.267	6.481.745	118.778.468	11.868.438	60.129.243	51.195.573	
		Sez I	1.660.925	2.291.412	<<	-412.275	-423.376	-506.462	<<	
		Tot	173.573.088	50.645.679	6.481.745	118.366.193	11.445.062	59.622.781	51.195.573	
GIUSTIZIA	2026	Sez II	71.839.221	41.202.089	4.015.428	184.653.173.372	475.166.327	11.611.472	<<	
		Sez I	<<	1.561.842	<<	353.358.656	3.918.759	428.812	<<	
		Tot	71.839.221	42.763.931	4.015.428	185.006.532.028	479.085.086	12.040.284	<<	
	2027	Sez II	68.539.926	40.603.723	3.875.500	183.483.355.315	474.806.327	11.611.472	<<	
		Sez I	<<	1.086.092	<<	1.996.869.681	3.224.375	428.812	<<	
		Tot	68.539.926	41.689.815	3.875.500	185.480.224.996	478.030.702	12.040.284	<<	
	2028	Sez II	68.444.242	38.910.519	3.807.594	182.679.307.686	474.806.327	11.811.472	<<	
		Sez I	<<	-1.198.094	<<	1.065.029.681	-125.625	-581.188	<<	
		Tot	68.444.242	37.712.425	3.807.594	183.744.337.367	474.680.702	11.230.284	<<	
	2026	Sez II	7.323.918.789	2.655.503.154	425.831.807	125.063.911	220.487.537	<<	<<	
		Sez I	6.829.445	-4.229.076	160.136	<<	750.504	<<	<<	
		Tot	7.330.748.234	2.651.274.078	425.991.943	125.063.911	221.238.041	<<	<<	
	2027	Sez II	7.123.026.579	2.635.323.901	408.696.859	51.385.460	220.487.537	<<	<<	
		Sez I	46.065.577	-7.399.619	160.136	<<	450.362	<<	<<	
		Tot	7.169.092.156	2.627.924.282	408.856.995	51.385.460	220.937.899	<<	<<	
	2028	Sez II	7.083.989.158	2.632.069.465	403.014.581	51.485.460	219.987.537	<<	<<	
		Sez I	109.385.051	-8.004.736	160.136	<<	450.362	<<	<<	
		Tot	7.193.374.209	2.624.064.729	403.174.717	51.485.460	220.437.899	<<	<<	

999/644/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	ALLEGATO A/1
AFFARI ESTERIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.019.471.134	148.777.789	19.877.434	866.474.331	46.453.367	150.000.000	1.398.691.723	
	Sez I	6.700.144	44.524.638	<<	97.548.898	-24.751	-10.000.000	700.000	
	Tot	1.026.171.278	193.302.427	19.877.434	964.023.229	46.428.616	140.000.000	1.399.391.723	
	Sez II	1.010.789.057	147.327.818	19.401.153	887.625.568	44.183.605	<<	1.367.578.274	
	Sez I	10.035.346	30.320.255	<<	97.548.898	-729.639	<<	<<	
	Tot	1.020.824.403	177.648.073	19.401.153	985.174.466	43.453.966	<<	1.367.578.274	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.008.582.293	149.588.888	18.607.163	889.625.568	43.183.605	<<	923.382.660	
	Sez I	11.870.548	29.468.103	<<	97.548.898	-1.229.639	<<	<<	
	Tot	1.020.452.841	179.056.991	18.607.163	987.174.466	41.953.966	<<	923.382.660	
	Sez II	50.548.526.942	1.067.252.516	3.185.039.996	723.421.174	24.210.122	888.630.089	425.926	
	Sez I	<<	-11.892.639	<<	931.925	21.260.555	<<	<<	
	Tot	50.548.526.942	1.055.359.877	3.185.039.996	724.353.099	45.470.677	888.630.089	425.926	
INTERNO	Sez II	50.205.389.916	1.086.129.919	3.167.342.559	704.231.074	24.135.122	888.630.089	425.926	
	Sez I	<<	-16.619.521	<<	1.931.925	1.264.305	<<	<<	
	Tot	50.205.389.916	1.069.510.398	3.167.342.559	706.162.999	25.399.427	888.630.089	425.926	
	Sez II	50.015.931.290	1.081.308.883	3.155.587.243	701.558.952	24.135.122	888.630.089	425.926	
	Sez I	<<	-18.938.123	<<	-68.075	1.264.305	<<	<<	
	Tot	50.015.931.290	1.062.370.760	3.155.587.243	701.490.877	25.399.427	888.630.089	425.926	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.897.197.856	1.667.904.106	595.370.353	13.093.291.290	1.313.784.073	31.046.000	12.349.117	
	Sez I	34.590.311	71.368.709	1.139.259	212.605.875	8.311.435	<<	600.000	
	Tot	9.931.788.167	1.739.272.815	596.509.612	13.305.897.165	1.322.095.508	31.046.000	12.949.117	
	Sez II	9.786.028.872	1.644.334.350	585.606.278	13.653.335.809	1.311.379.830	31.046.000	12.349.117	
	Sez I	<<	-6.902.477	<<	376.075.875	-1.613.519	<<	600.000	
	Tot	9.786.028.872	1.637.431.873	585.606.278	14.029.411.684	1.309.766.311	31.046.000	12.949.117	
	Sez II	9.818.814.000	1.594.689.783	586.084.006	13.629.875.967	1.309.436.982	31.046.000	12.349.117	
	Sez I	<<	-6.661.422	<<	306.775.875	-1.586.208	<<	600.000	
	Tot	9.818.814.000	1.588.028.361	586.084.006	13.936.651.842	1.307.850.774	31.046.000	12.949.117	
	Sez II	103.344.237	163.833.997	5.835.830	896.638.037	500.000	2.492.144	11.712.594	
	Sez I	-112.871	-2.194.965	<<	-4.881.779	-25.000	<<	<<	
	Tot	103.231.366	161.639.032	5.835.830	891.756.258	475.000	2.492.144	11.712.594	
	Sez II	99.594.416	153.221.943	5.498.911	878.756.648	500.000	2.492.144	11.452.594	
	Sez I	<<	-3.695.253	<<	-4.709.359	-25.000	<<	<<	
	Tot	99.594.416	149.526.690	5.498.911	874.047.289	475.000	2.492.144	11.452.594	
	Sez II	98.785.545	147.020.965	5.350.676	874.599.206	<<	2.492.144	11.449.594	
	Sez I	<<	-3.586.771	<<	-4.638.201	<<	<<	<<	
	Tot	98.785.545	143.434.194	5.350.676	869.961.005	<<	2.492.144	11.449.594	

999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II	1.101.582.575	337.556.910	62.901.677	5.530.897.040	11.473.500	646.631.969	1.234.897
		Sez I	2.568.084	-9.159.788	150.578	110.500.680	756.325	-8.909.060	<<
		Tot	1.104.150.659	328.397.122	63.052.255	5.641.397.720	12.229.825	637.722.909	1.234.897
	2027	Sez II	1.108.186.603	325.494.795	62.940.954	5.478.994.015	6.600.000	611.154.216	1.234.897
		Sez I	2.608.093	-8.553.974	153.194	113.803.555	1.000.000	-10.833.034	<<
		Tot	1.110.794.696	316.940.821	63.094.148	5.592.797.570	7.600.000	600.321.182	1.234.897
	2028	Sez II	1.111.595.128	318.649.026	61.921.238	5.471.200.840	6.600.000	468.936.144	1.234.897
		Sez I	2.608.093	-9.214.550	153.194	110.205.555	<<	-8.961.696	<<
		Tot	1.114.203.221	309.434.476	62.074.432	5.581.406.395	6.600.000	459.974.448	1.234.897
	UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	619.260.330	108.188.690	40.776.796	9.938.342.165	48.136.670	99.389.750	5.501.767
		Sez I	<<	-3.568.518	<<	252.873.875	-1.464.959	300.000	<<
		Tot	619.260.330	104.620.172	40.776.796	10.191.216.040	46.671.711	99.689.750	5.501.767
DIFESA	2027	Sez II	618.448.803	96.190.280	40.711.250	9.957.076.975	47.761.670	99.389.750	5.501.767
		Sez I	<<	-4.736.816	<<	291.073.856	-4.746.209	2.000.000	<<
		Tot	618.448.803	91.453.464	40.711.250	10.248.150.831	43.015.461	101.389.750	5.501.767
	2028	Sez II	620.425.295	93.899.864	41.227.323	9.965.661.307	41.861.670	99.389.750	5.501.767
		Sez I	<<	-4.543.557	<<	288.537.614	-4.606.209	2.000.000	<<
		Tot	620.425.295	89.356.307	41.227.323	10.254.198.921	37.255.461	101.389.750	5.501.767
	2026	Sez II	18.527.353.727	1.954.747.272	1.116.880.960	22.568.972	111.633.596	24.460.513	303.124.276
		Sez I	11.604.106	2.950.000	488.863	<<	200.000	<<	<<
		Tot	18.538.957.833	1.957.697.272	1.117.369.823	22.568.972	111.833.596	24.460.513	303.124.276
	2027	Sez II	18.548.737.666	1.499.295.517	1.116.747.945	22.568.972	111.633.596	24.460.513	228.624.276
		Sez I	3.200.000	3.000.000	<<	<<	200.000	<<	<<
		Tot	18.551.937.666	1.502.295.517	1.116.747.945	22.568.972	111.833.596	24.460.513	228.624.276
	2028	Sez II	18.413.892.429	1.423.103.294	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276
		Sez I	3.200.000	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.417.092.429	1.426.103.294	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	140.358.641	55.889.886	6.044.438	425.941.027	1.710.953	135.863.134	672.536
		Sez I	112.871	-748.592	<<	-5.483.964	499.974.937	-1.453.310	<<
		Tot	140.471.512	55.141.294	6.044.438	420.457.063	501.685.890	134.409.824	672.536
	2027	Sez II	135.680.498	50.791.681	5.920.319	391.029.780	1.710.953	135.913.134	672.536
		Sez I	<<	-863.357	<<	-5.617.958	499.974.937	-2.140.658	<<
		Tot	135.680.498	49.928.324	5.920.319	385.411.822	501.685.890	133.772.476	672.536
	2028	Sez II	135.639.856	49.819.147	5.816.100	384.991.568	1.460.953	130.764.885	672.536
		Sez I	<<	-872.607	<<	-5.417.958	-12.563	-2.103.158	<<
		Tot	135.639.856	48.946.540	5.816.100	379.573.610	1.448.390	128.661.727	672.536

999/644/4

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028										
(in euro)										
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	ALLEGATO A/1	
CULTURA	2026	Sez II	850.130.247	138.825.233	40.308.492	352.942.802	418.401.578	68.085.416	475.000	
		Sez I	<<	-2.365.218	<<	2.682.934	10.058.950	617.848	<<	
		Tot	850.130.247	136.460.015	40.308.492	355.625.736	428.460.528	68.703.264	475.000	
	2027	Sez II	825.683.453	137.346.285	39.302.977	345.520.497	415.187.828	58.931.116	475.000	
		Sez I	<<	-2.491.508	<<	-819.700	5.682.424	1.075.563	<<	
		Tot	825.683.453	134.854.777	39.302.977	344.700.797	420.870.252	60.006.679	475.000	
SALUTE	2028	Sez II	823.419.152	133.592.858	37.285.270	342.998.309	412.509.828	58.931.116	475.000	
		Sez I	<<	-2.582.166	<<	3.793.909	5.153.824	1.025.563	<<	
		Tot	823.419.152	131.010.692	37.285.270	346.792.218	417.663.652	59.956.679	475.000	
	2026	Sez II	217.863.133	288.453.676	10.719.033	702.931.596	660.614.853	238.113.625	19.614.547	
		Sez I	<<	-45.262.341	<<	16.222.179	-9.965.764	-8.849.681	<<	
		Tot	217.863.133	243.191.335	10.719.033	719.153.775	650.649.089	229.263.944	19.614.547	
TURISMO	2027	Sez II	210.834.805	87.592.914	10.395.704	685.987.065	660.477.353	342.914.450	19.614.547	
		Sez I	<<	-57.810	<<	-3.775.228	-9.976.336	-8.630.056	<<	
		Tot	210.834.805	87.535.104	10.395.704	682.211.837	650.501.017	334.284.394	19.614.547	
	2028	Sez II	209.711.525	78.288.089	10.120.122	666.277.065	661.577.353	289.050.602	19.605.237	
		Sez I	<<	-113.465	<<	-6.569.728	-10.476.336	-8.630.056	<<	
		Tot	209.711.525	78.174.624	10.120.122	659.707.337	651.101.017	280.420.546	19.605.237	
TOTALE	2026	Sez II	31.404.817	46.772.663	651.276	3.431.041	6.781.622	53.159.769	<<	
		Sez I	<<	3.945.006	<<	-137.692	130.000	384.512	<<	
		Tot	31.404.817	50.717.669	651.276	3.293.349	6.911.622	53.544.281	<<	
	2027	Sez II	29.504.883	45.869.193	602.872	3.556.041	6.781.622	48.159.769	<<	
		Sez I	<<	3.192.713	<<	-143.942	130.000	442.012	<<	
		Tot	29.504.883	49.061.906	602.872	3.412.099	6.911.622	48.601.781	<<	
2028	Sez II	29.468.224	45.669.193	591.764	3.206.041	5.781.622	26.159.769	<<		
	Sez I	<<	3.177.103	<<	-126.442	30.000	442.012	<<		
	Tot	29.468.224	48.846.296	591.764	3.079.599	5.811.622	26.601.781	<<		
TOTALE	2026	Sez II	113.926.526.337	15.943.626.937	5.829.282.949	364.984.736.978	14.335.609.699	8.944.648.305	1.980.347.923	
		Sez I	90.248.176	15.708.858	2.212.812	2.955.978.151	549.080.653	91.645.450	1.300.000	
		Tot	114.016.774.513	15.959.335.795	5.831.495.761	367.940.715.129	14.884.690.352	9.036.293.755	1.981.647.923	
	2027	Sez II	115.239.485.266	15.162.444.940	5.780.399.041	363.822.976.252	14.524.127.133	8.880.127.077	1.801.749.474	
		Sez I	105.755.329	-51.060.583	342.875	4.387.445.330	493.031.237	210.158.080	600.000	
		Tot	115.345.240.595	15.111.384.357	5.780.741.916	368.210.421.582	15.017.158.370	9.090.285.157	1.802.349.474	
2028	Sez II	116.840.954.120	15.010.936.902	5.751.113.789	362.121.893.131	14.523.486.895	8.152.633.908	1.360.841.550		
	Sez I	170.910.005	-57.135.811	342.875	3.666.162.131	-12.912.043	209.873.140	600.000		
	Tot	117.011.864.125	14.953.801.091	5.751.456.664	365.788.055.262	14.510.574.852	8.362.507.048	1.361.441.550		

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI	ALLEGATO A/1								
		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	25.560.000.000	108.803.927.119	104.785.446.788	<<	3.207.402.513	15.514.105.870	453.893.889.352	
	Sez I	<<	81.922.376	-220.300.000	<<	<<	2.317.456.090	4.217.317.407	
	Tot	25.560.000.000	108.885.849.495	104.565.146.788	<<	3.207.402.513	17.831.561.960	458.111.206.759	
	Sez II	25.960.000.000	112.874.541.277	103.939.223.438	<<	3.207.402.513	10.758.299.788	454.510.007.598	
	Sez I	<<	78.500.132	-210.300.000	<<	<<	245.874.712	1.869.807.970	
	Tot	25.960.000.000	112.953.041.409	103.728.923.438	<<	3.207.402.513	11.004.174.500	456.379.815.568	
	Sez II	27.750.000.000	114.271.105.880	105.246.604.181	<<	3.157.402.513	11.608.893.232	460.422.968.646	
	Sez I	<<	74.225.033	-1.094.300.000	<<	<<	414.063.475	1.434.187.328	
	Tot	27.750.000.000	114.345.330.913	104.152.304.181	<<	3.157.402.513	12.022.956.707	461.857.155.974	
	Sez II	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	521.157.157	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.853.476	
	Tot	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	536.010.633	
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	485.357.570	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.022.129	
	Tot	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	487.379.699	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	471.759.751	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.610.224	
	Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	474.369.975	
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	483.877.471	185.783.417.348	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.805.090	357.462.979	
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	482.072.381	186.140.880.327	
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	428.930.995	184.554.255.226	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	1.999.733.694	
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	427.055.729	186.553.988.920	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	431.930.995	183.751.550.803	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	1.061.249.508	
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	430.055.729	184.812.800.311	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.587.444	10.786.887.613	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-332.499	3.178.510	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.254.945	10.790.066.123	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.587.444	10.472.002.751	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-182.499	39.093.957	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.404.945	10.511.096.708	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.583.638	10.421.624.810	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-82.499	101.908.314	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.501.139	10.523.533.124	
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	50.000	<<	25.482.887	9.587.444	10.786.887.613	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-332.499	3.178.510	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.254.945	10.790.066.123	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.587.444	10.472.002.751	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-182.499	39.093.957	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.404.945	10.511.096.708	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.583.638	10.421.624.810	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-82.499	101.908.314	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.501.139	10.523.533.124	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	25.482.887	9.587.444	10.786.887.613	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-332.499	3.178.510	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.254.945	10.790.066.123	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
ALLEGATO A/1									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.657.225,077	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	139.130.952	
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.041.568	3.796.356,029	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.484.384,774	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	136.856,883	
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.041.568	3.621.241,657	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.359.545	3.038.449,476	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-217.977	137.439,933	
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.141.568	3.175.889,409	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	21.331.294	56.458.838,059	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.299,841	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.469.137,900	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.104.220,859	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.423,291	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.090.797,568	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.245	55.895.513,750	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-17.741,893	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.245	55.877.771,857	
INTERNO	Sez II	<<	16.198.623	75.093,457	<<	22.425,547	23.650,804	26.748.311,226	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-363,375	328.252,214	
	Tot	<<	16.198.623	75.093,457	<<	22.425,547	23.287,429	27.076.563,440	
	Sez II	<<	14.866,566	75.093,457	<<	22.425,547	25.251,804	27.161.717,630	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-363,375	367.796,504	
	Tot	<<	14.866,566	75.093,457	<<	22.425,547	24.888,429	27.529.514,134	
	Sez II	<<	13.524,536	75.093,457	<<	22.425,547	33.752,804	27.127.092,199	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-546,725	298.581,520	
	Tot	<<	13.524,536	75.093,457	<<	22.425,547	33.206,079	27.425.673,719	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	485,741	<<	<<	10.920,000	238,300	1.196.000,880	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11,915	-7.226,530	
	Tot	<<	485,741	<<	<<	10.920,000	226,385	1.188.774,350	
	Sez II	<<	445,015	<<	<<	48.291,846	168,300	1.200.421,817	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-8,415	-8.438,027	
	Tot	<<	445,015	<<	<<	48.291,846	159,885	1.191.983,790	
	Sez II	<<	401,997	<<	<<	9.591,968	<<	1.149.692,095	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.224,972	
	Tot	<<	401,997	<<	<<	9.591,968	<<	1.141.467,123	

999/644/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
ALLEGATO A/1									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.715.687.264	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	199.286.000	295.192.819	
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	206.000.000	8.010.880.083	
	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.618.014.176	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	149.417.100	247.594.934	
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	156.131.100	7.865.609.110	
	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.714.000	7.691.545.969	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-581.595	94.209.001	
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.132.405	7.785.754.970	
	Sez II	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	10.864.975.672	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	248.140.398	
	Tot	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	11.113.116.070	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	10.868.266.526	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	283.590.831	
	Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	11.151.857.357	
	Sez II	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	10.870.951.579	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	281.387.848	
	Tot	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	11.152.339.427	
	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	15.232.500	22.561.911.606	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	17.242.969	
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	17.232.500	22.579.154.575	
	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	14.032.500	22.052.010.775	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	8.400.000	
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	16.032.500	22.060.410.775	
DIFESA	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	14.032.500	21.841.956.707	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	8.200.000	
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	16.032.500	21.850.156.707	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	769.507.378	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	492.401.942	
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	1.261.909.320	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	722.745.664	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	491.352.964	
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	1.214.098.628	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	710.191.808	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.406.286	
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	701.785.522	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	

999/644/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028						
(in euro)						
MINISTERI			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
	2026	Sez II				
ECONOMIA E FINANZE			713.753.973	25.029.228.189	52.517.924.482	120.104.341
		Sez I	-101.674.858	-316.037.731	2.956.040.000	50.000.000
		Tot	612.079.115	24.713.190.458	55.473.964.482	170.104.341
	2027	Sez II	912.404.832	26.228.292.982	42.209.216.711	99.766.596
		Sez I	-115.327.233	-165.156.958	1.133.400.000	<<
IMPRESE E MADE IN ITALY		Tot	797.077.599	26.063.136.024	43.342.616.711	99.766.596
	2028	Sez II	868.818.643	21.152.426.310	20.276.049.068	97.900.190
		Sez I	-103.249.697	-249.661.893	849.050.000	<<
		Tot	765.568.946	20.902.764.417	21.125.099.068	97.900.190
	2026	Sez II	33.855.753	40.890.292	7.915.883.503	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez I	-7.440.349	<<	130.649.482	<<
		Tot	26.415.404	40.890.292	8.046.532.985	<<
	2027	Sez II	22.594.439	41.060.292	7.021.572.481	<<
		Sez I	-6.402.221	<<	548.820.298	<<
		Tot	16.192.218	41.060.292	7.570.392.779	<<
	2028	Sez II	26.961.572	38.190.292	5.971.589.323	<<
		Sez I	-6.459.815	<<	-87.121.748	<<
		Tot	20.501.757	38.190.292	5.884.467.575	<<
	2026	Sez II	15.639.418	53.975.995	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
GIUSTIZIA		Tot	14.518.651	53.975.995	<<	<<
	2027	Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<
	2028	Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<
	2026	Sez II	639.362.931	<<	<<	<<
		Sez I	-32.131.847	<<	<<	<<
		Tot	607.231.084	<<	<<	<<
	2027	Sez II	764.462.931	<<	<<	<<
		Sez I	-31.332.195	<<	<<	<<
		Tot	733.130.736	<<	<<	<<
	2028	Sez II	493.721.988	<<	<<	<<
		Sez I	-9.561.491	<<	<<	<<
		Tot	484.160.497	<<	<<	<<

999/644/9

ALLEGATO A/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
	2026	Sez II							
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez I	40.190.796	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	-2.606.380	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			37.584.416	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	Sez II	35.736.796	1.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-2.606.380	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	33.130.416	1.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	Sez II	17.764.651	800.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-3.436.679	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	14.327.972	800.000	<<	<<	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO	2026	Sez II	56.274.866	1.547.597.742	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-31.317.710	-94.152.204	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	24.957.156	1.453.445.538	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	Sez II	52.574.866	1.408.162.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-32.267.710	-175.432.231	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	20.307.156	1.232.729.769	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	Sez II	52.574.866	1.453.372.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-41.767.710	-192.146.521	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.807.156	1.261.225.479	<<	<<	<<	<<	<<
INTERNO	2026	Sez II	790.351.901	2.626.321.366	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-166.670.787	700.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	623.681.114	2.627.021.366	<<	<<	<<	<<	<<
	2027	Sez II	1.207.328.830	1.968.371.366	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-257.405.094	650.000	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	949.923.736	1.969.021.366	<<	<<	<<	<<	<<
	2028	Sez II	847.994.987	1.865.571.366	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-132.503.509	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	715.491.478	1.865.571.366	<<	<<	<<	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	411.434.990	1.032.160.815	96.530.700	10.000.000	138.160.315		
		Sez I	-24.958.203	-260.671.156	-89.600.000	<<	-3.399.735		
		Tot	386.476.787	771.489.659	6.930.700	10.000.000	134.760.580		
	2027	Sez II	241.179.426	995.708.112	200.650.800	10.000.000	152.500.000		
		Sez I	-27.124.298	-130.358.187	-121.766.152	<<	-3.399.735		
		Tot	214.055.128	865.349.925	78.884.648	10.000.000	149.100.265		
	2028	Sez II	166.566.756	625.883.112	281.038.800	10.000.000	91.000.000		
		Sez I	-22.271.883	-104.284.711	-100.000.000	<<	<<		
		Tot	144.294.873	521.598.401	181.038.800	10.000.000	91.000.000		

999/644/10

ALLEGATO A/1

999/64/4/11		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028		ALLEGATO A/1	
		(in euro)									
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
		Sez II									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez I	480.331.995	7.148.150.154	3.286.386.515	2.924.686	89.881.957				
		Sez I	-59.811.697	-242.972.476	-183.427.004	-23.451	<<				
		Tot	420.520.298	6.905.177.678	3.102.959.511	2.901.235	89.881.957				
	2027	Sez II	407.538.548	9.584.970.472	3.682.662.615	2.924.686	99.881.957				
		Sez I	-74.966.920	-294.121.509	-53.856.604	-23.451	<<				
UNIVERSITA' E RICERCA		Tot	332.571.628	9.290.848.963	3.628.806.011	2.901.235	99.881.957				
	2028	Sez II	380.130.599	8.011.809.706	2.928.803.615	2.924.686	99.881.957				
		Sez I	-96.347.658	-196.267.293	-56.327.998	-23.451	<<				
		Tot	283.782.941	7.815.542.413	2.872.475.617	2.901.235	99.881.957				
	2026	Sez II	21.594.196	2.599.849.127	15.776.422	<<	178.715.898				
DIFESA		Sez I	-70.104	-23.917.845	-13.322.773	<<	-500.000				
		Tot	21.524.092	2.575.931.282	2.453.649	<<	178.215.898				
	2027	Sez II	65.394.196	2.889.697.795	13.276.422	<<	178.715.898				
		Sez I	-70.104	-23.977.696	-11.926.422	<<	-500.000				
		Tot	65.324.092	2.865.720.099	1.350.000	<<	178.215.898				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2028	Sez II	46.571.794	2.649.490.197	13.276.422	<<	178.715.898				
		Sez I	-70.104	-47.807.333	-11.926.422	<<	-500.000				
		Tot	46.501.690	2.601.682.864	1.350.000	<<	178.215.898				
	2026	Sez II	9.736.243.258	41.000.000	14.617	<<	46.601.000				
		Sez I	<<	100.000	<<	<<	<<				
		Tot	9.736.243.258	41.100.000	14.617	<<	46.601.000				
	2027	Sez II	10.565.536.289	3.000.000	14.617	<<	46.601.000				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<				
		Tot	10.565.536.289	3.000.000	14.617	<<	46.601.000				
	2028	Sez II	10.166.145.369	<<	14.617	<<	46.601.000				
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<				
		Tot	10.166.145.369	<<	14.617	<<	46.601.000				
	2026	Sez II	43.628.458	418.281.463	69.091.197	3.000.000	<<				
		Sez I	-2.271.154	-50.597.000	-366.314	<<	<<				
		Tot	41.357.304	367.684.463	68.724.883	3.000.000	<<				
	2027	Sez II	35.540.089	302.130.837	66.091.197	3.000.000	<<				
		Sez I	-1.855.533	-19.966.948	133.686	<<	<<				
		Tot	33.684.556	282.163.889	66.224.883	3.000.000	<<				
	2028	Sez II	26.306.517	206.684.581	66.091.197	<<	<<				
		Sez I	-3.722.088	-18.355.000	-2.266.314	<<	<<				
		Tot	22.584.429	188.329.581	63.824.883	<<	<<				

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/644/12	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028							ALLEGATO A/1	
(in euro)								
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
CULTURA	Sez II	596.234.679	154.642.494	552.812.222	31.794.552	<<		
	Sez I	-53.097.823	-15.000.000	-90.000.000	<<	<<		
	Tot	543.136.856	139.642.494	462.812.222	31.794.552	<<		
2027	Sez II	753.875.287	287.674.315	553.212.222	29.414.552	<<		
	Sez I	-50.463.347	-15.000.000	-200.000.000	<<	<<		
	Tot	703.411.940	272.674.315	353.212.222	29.414.552	<<		
2028	Sez II	728.877.790	212.063.528	554.416.184	27.114.552	<<		
	Sez I	-125.629.151	-33.138.589	-200.000.000	<<	<<		
	Tot	603.248.639	178.924.939	354.416.184	27.114.552	<<		
SALUTE	Sez II	844.056	489.715.937	<<	<<	<<		
	Sez I	-186.794	-11.774.366	<<	<<	<<		
	Tot	657.262	457.941.571	<<	<<	<<		
2027	Sez II	2.844.056	464.313.776	<<	<<	<<		
	Sez I	-186.794	-11.774.366	<<	<<	<<		
	Tot	2.657.262	452.539.410	<<	<<	<<		
2028	Sez II	2.949.045	420.975.196	<<	<<	<<		
	Sez I	-381.533	<<	<<	<<	<<		
	Tot	2.567.512	420.975.196	<<	<<	<<		
TURISMO	Sez II	1.007.063	5.000.000	133.500.000	<<	<<		
	Sez I	-277.102	<<	-13.576.873	<<	<<		
	Tot	729.951	5.000.000	119.923.127	<<	<<		
2027	Sez II	657.063	44.000.000	124.500.000	<<	<<		
	Sez I	-77.102	<<	-13.576.873	<<	<<		
	Tot	579.951	44.000.000	110.923.127	<<	<<		
2028	Sez II	557.063	14.000.000	52.500.000	<<	<<		
	Sez I	-452.470	<<	26.250.000	<<	<<		
	Tot	104.583	14.000.000	78.750.000	<<	<<		
TOTALE	Sez II	13.580.748.323	41.166.813.574	64.587.919.658	320.719.238	573.463.511		
	Sez I	-483.635.575	-1.014.322.778	2.696.396.518	-23.451	46.100.265		
	Tot	13.097.112.748	40.152.490.796	67.284.316.176	320.695.787	619.563.776		
2027	Sez II	15.084.307.056	44.271.825.692	53.871.197.065	318.339.238	577.465.451		
	Sez I	-601.205.698	-835.137.895	1.281.227.933	-23.451	-3.899.735		
	Tot	14.483.101.358	43.436.687.797	55.152.424.998	318.315.787	573.565.716		
2028	Sez II	13.842.581.048	36.704.710.033	30.143.779.226	43.039.238	514.099.045		
	Sez I	-546.974.555	-841.661.340	417.657.518	-23.451	-500.000		
	Tot	13.295.606.493	35.863.048.693	30.561.436.744	43.015.787	513.599.045		

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028					
(in euro)					
MINISTRI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	Sez I	Sez II			
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez I	3.560.584.932	2.037.454.619	85.488.480.402
		Sez I	541.290.000	1.300.900.000	4.430.517.411
		Tot	4.101.874.932	3.338.354.619	89.918.997.813
	2027	Sez I	3.240.840.058	2.796.928.955	77.352.512.134
		Sez I	211.250.000	278.210.000	1.342.375.809
		Tot	3.452.090.058	3.075.138.955	78.694.887.943
IMPRESE E MADE IN ITALY	2028	Sez II	3.204.234.689	2.405.628.795	48.661.519.695
		Sez I	245.000.000	179.610.000	920.748.410
		Tot	3.449.234.689	2.585.238.795	49.582.268.105
	2026	Sez I	<<	420.000.000	8.726.359.548
		Sez I	<<	<<	108.730.225
		Tot	<<	420.000.000	8.835.089.773
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2027	Sez I	<<	469.397.892	7.838.675.104
		Sez I	<<	<<	537.939.169
		Tot	<<	469.397.892	8.376.614.273
	2028	Sez I	<<	250.000.000	6.548.441.187
		Sez I	<<	<<	-98.060.471
		Tot	<<	250.000.000	6.450.380.716
GIUSTIZIA	2026	Sez II	<<	5.000.000	74.615.413
		Sez I	<<	<<	-1.120.767
		Tot	<<	5.000.000	73.494.646
	2027	Sez I	<<	10.000.000	80.083.163
		Sez I	<<	<<	-1.120.767
		Tot	<<	10.000.000	78.962.396
	2028	Sez I	<<	<<	70.083.163
		Sez I	<<	<<	-1.120.767
		Tot	<<	<<	68.962.396
	2026	Sez II	<<	6.845.000	646.207.931
		Sez I	<<	<<	-32.131.847
		Tot	<<	6.845.000	614.076.084
	2027	Sez I	<<	2.845.000	767.307.931
		Sez I	<<	<<	-31.332.195
		Tot	<<	2.845.000	735.975.736
	2028	Sez I	<<	2.845.000	496.566.988
		Sez I	<<	<<	-9.561.491
		Tot	<<	2.845.000	487.005.497

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028 (in euro)							
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	40.190.796
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-2.606.380
		Tot	<<	<<	<<	<<	37.584.416
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	36.736.796
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-2.606.380
		Tot	<<	<<	<<	<<	34.130.416
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	18.564.651	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.436.679	
	Tot	<<	<<	<<	<<	15.127.972	
ISTRUZIONE E MERITO	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.603.872.608
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-125.469.914
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.478.402.694
	2027	Sez II	<<	1.411.080	1.411.080	<<	1.462.147.946
		Sez I	<<	-11.080	-11.080	<<	-207.711.021
		Tot	<<	<<	1.400.000	<<	1.254.436.925
2028	Sez II	<<	<<	1.411.080	<<	1.507.357.946	
	Sez I	<<	-11.080	-11.080	<<	-233.925.311	
	Tot	<<	<<	1.400.000	<<	1.273.432.635	
INTERNO	2026	Sez II	<<	3.221.763	3.221.763	<<	3.419.895.030
		Sez I	<<	-1.160.674	-1.160.674	<<	-167.131.461
		Tot	<<	<<	2.061.089	<<	3.252.763.569
	2027	Sez II	<<	24.593.288	24.593.288	<<	3.200.293.484
		Sez I	<<	-16.713.623	-16.713.623	<<	-273.468.717
		Tot	<<	<<	7.879.665	<<	2.926.824.767
2028	Sez II	<<	29.000.000	29.000.000	<<	2.742.566.353	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-132.503.509	
	Tot	<<	<<	29.000.000	<<	2.610.062.844	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	110.708.224	4.000.000	840.000.000	2.642.995.044	
		Sez I	-9.161.151	<<	<<	<<	-387.790.245
		Tot	101.547.073	4.000.000	840.000.000	2.255.204.799	
	2027	Sez II	155.934.108	6.000.000	320.000.000	2.081.972.446	
		Sez I	-2.212.410	<<	<<	<<	-284.860.782
		Tot	153.721.698	6.000.000	320.000.000	1.797.111.664	
2028	Sez II	94.484.734	11.000.000	320.000.000	1.599.973.402		
	Sez I	-14.229.910	<<	<<	<<	-240.786.504	
	Tot	80.254.824	11.000.000	320.000.000	1.359.186.898		

999/64/4/15									
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
ALLEGATO A/1									
MINISTRI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	11.022.675.307	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-486.234.628	
	Tot	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	10.536.440.679	
	Sez II	30.000.000	<<	152.668.850	<<	<<	<<	13.960.647.128	
	Sez I	-10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	-432.968.484	
	Tot	20.000.000	<<	152.668.850	<<	<<	<<	13.527.678.644	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	<<	154.983.000	<<	<<	<<	11.578.533.563	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-348.966.400	
	Tot	<<	<<	154.983.000	<<	<<	<<	11.229.567.163	
	Sez II	<<	<<	11.162.000	<<	<<	<<	2.827.097.643	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-37.810.722	
	Tot	<<	<<	11.162.000	<<	<<	<<	2.789.286.921	
DIFESA	Sez II	<<	<<	11.162.000	<<	<<	<<	3.158.246.311	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-36.474.222	
	Tot	<<	<<	11.162.000	<<	<<	<<	3.121.772.089	
	Sez II	<<	<<	11.162.000	<<	<<	<<	2.899.216.311	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.303.859	
	Tot	<<	<<	11.162.000	<<	<<	<<	2.838.912.452	
	Sez II	7.650.000	<<	5.000.000	<<	<<	<<	9.836.508.875	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	100.000	
	Tot	7.650.000	<<	5.000.000	<<	<<	<<	9.836.608.875	
	Sez II	7.650.000	<<	35.000.000	<<	<<	<<	10.657.801.906	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	7.650.000	<<	35.000.000	<<	<<	<<	10.657.801.906	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	20.000.000	<<	<<	<<	10.232.760.986	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	20.000.000	<<	<<	<<	10.232.760.986	
	Sez II	450.000	<<	20.028.727	<<	<<	<<	554.479.845	
	Sez I	-427.500	<<	-4.709.840	<<	<<	<<	-58.371.808	
	Tot	22.500	<<	15.318.887	<<	<<	<<	496.108.037	
	Sez II	450.000	<<	22.528.727	<<	<<	<<	429.740.850	
	Sez I	-427.500	<<	-4.709.840	<<	<<	<<	-26.826.135	
	Tot	22.500	<<	17.818.887	<<	<<	<<	402.914.715	
	Sez II	450.000	<<	22.528.727	<<	<<	<<	322.061.022	
	Sez I	<<	<<	-4.709.840	<<	<<	<<	-29.053.242	
	Tot	450.000	<<	17.818.887	<<	<<	<<	293.007.780	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028						
(in euro)						
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I		
CULTURA	2026	<<	<<	<<	300.000	1.335.783.947
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-158.097.823
	Tot	<<	<<	<<	300.000	1.177.686.124
	2027	<<	<<	<<	55.300.000	1.679.476.376
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-265.463.347
	Tot	<<	<<	<<	55.300.000	1.414.013.029
SALUTE	2028	<<	<<	<<	33.677.778	1.556.149.832
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-358.767.740
	Tot	<<	<<	<<	33.677.778	1.197.382.092
	2026	42.125	1.980.000	<<	<<	472.582.118
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-11.961.160
	Tot	42.125	1.980.000	<<	<<	460.620.958
	2027	42.125	180.000	<<	<<	467.379.957
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-11.961.160
	Tot	42.125	180.000	<<	<<	455.418.797
TURISMO	2028	42.125	<<	<<	<<	423.966.366
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-381.533
	Tot	42.125	<<	<<	<<	423.584.833
	2026	<<	<<	<<	<<	139.507.053
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-13.853.975
	Tot	<<	<<	<<	<<	125.653.078
	2027	<<	<<	<<	<<	169.157.053
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-13.653.975
	Tot	<<	<<	<<	<<	155.503.078
	2028	<<	<<	<<	<<	67.057.053
	Sez I	<<	<<	<<	<<	25.797.530
	Tot	<<	<<	<<	<<	92.854.583
TOTALE	2026	3.679.435.281	2.529.692.109	2.392.459.866	2.392.459.866	128.831.251.560
	Sez I	531.701.349	1.295.029.486	-14.478.908	-14.478.908	3.056.766.906
	Tot	4.211.136.630	3.824.721.595	2.377.980.958	2.377.980.958	131.888.018.466
	2027	3.434.916.291	3.532.715.792	2.251.412.000	2.251.412.000	123.342.178.585
	Sez I	198.610.090	256.775.457	-4.478.908	-4.478.908	291.867.793
	Tot	3.633.526.381	3.789.491.249	2.246.933.092	2.246.933.092	123.634.046.378
	2028	3.299.211.548	2.908.558.602	1.268.839.778	1.268.839.778	88.724.818.518
	Sez I	230.770.090	174.889.080	-4.478.908	-4.478.908	-570.321.566
	Tot	3.529.981.638	3.083.447.682	1.264.360.870	1.264.360.870	88.154.496.952

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione NVB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
Risorse proprie dell'Unione Europea	2026	3.300.000.000	<<	3.300.000.000	
	2027	3.500.000.000	<<	3.500.000.000	
	2028	3.600.000.000	<<	3.600.000.000	
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2026	1.757.751.365	<<	1.757.751.365	
	2027	1.757.182.570	<<	1.757.182.570	
	2028	1.756.612.174	<<	1.756.612.174	
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2026	2.876.926.916	-15.000.000	2.861.926.916	
	2027	1.162.982.508	-15.000.000	1.147.982.508	
	2028	1.162.982.508	-15.000.000	1.147.982.508	
Entrate di tipo finanziario	2026	11.911.738.978	-312.666.887	11.599.072.091	
	2027	13.235.614.161	-300.613.831	12.935.000.330	
	2028	13.245.526.986	-288.336.064	12.957.190.922	
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2026	17.726.187.303	185.000.000	17.911.187.303	
	2027	17.726.187.303	185.000.000	17.911.187.303	
	2028	17.715.375.892	220.000.000	17.935.375.892	
Entrate da contributi versati allo Stato	2026	9.241.944.411	<<	9.241.944.411	
	2027	8.934.847.784	<<	8.934.847.784	
	2028	8.930.640.784	<<	8.930.640.784	
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2026	9.790.000.703	585.124.644	10.375.125.347	
	2027	9.893.020.735	573.071.588	10.466.092.323	
	2028	9.897.373.538	560.793.821	10.458.167.359	
Partite che si compensano nella spesa	2026	615.725.531	<<	615.725.531	
	2027	615.711.701	<<	615.711.701	
	2028	615.711.701	<<	615.711.701	
Altre entrate extratributarie	2026	26.596.497.775	1.093.560.000	27.690.057.775	
	2027	25.352.944.775	996.240.000	26.349.184.775	
	2028	25.219.660.775	-1.000.000	25.218.660.775	
TOTALE	2026	83.816.772.982	1.536.017.757	85.352.790.739	
	2027	82.178.491.537	1.438.697.757	83.617.189.294	
	2028	82.143.884.358	476.457.757	82.620.342.115	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione NVB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato					
	2026	18.000.000	<<	18.000.000	
	2027	17.000.000	<<	17.000.000	
	2028	16.000.000	<<	16.000.000	
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato					
	2026	234.392.000	<<	234.392.000	
	2027	235.913.000	<<	235.913.000	
	2028	235.104.000	<<	235.104.000	
TOTALE					
	2026	252.392.000	<<	252.392.000	
	2027	252.913.000	<<	252.913.000	
	2028	251.104.000	<<	251.104.000	
TOTALE ENTRATE FINALI					
	2026	758.239.437.547	2.472.667.757	760.712.105.304	
	2027	770.714.677.102	2.213.047.757	772.927.724.859	
	2028	786.378.308.912	-39.992.243	786.338.316.669	

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2026	113.926.526.337	90.248.176	114.016.774.513	
	2027	115.239.485.266	105.755.329	115.345.240.595	
	2028	116.840.954.120	170.910.005	117.011.864.125	
CONSUMI INTERMEDI	2026	15.943.626.937	15.708.858	15.959.335.795	
	2027	15.162.444.940	-51.060.583	15.111.384.357	
	2028	15.010.936.902	-57.135.811	14.953.801.091	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2026	5.829.282.949	2.212.812	5.831.495.761	
	2027	5.780.399.041	342.875	5.780.741.916	
	2028	5.751.113.789	342.875	5.751.456.664	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	364.984.736.978	2.955.978.151	367.940.715.129	
	2027	363.822.976.252	4.387.445.330	368.210.421.582	
	2028	362.121.893.131	3.666.162.131	365.788.055.262	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	14.335.609.699	549.080.653	14.884.690.352	
	2027	14.524.127.133	493.031.237	15.017.158.370	
	2028	14.523.486.895	-12.912.043	14.510.574.852	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2026	8.944.648.305	91.645.450	9.036.293.755	
	2027	8.880.127.077	210.158.080	9.090.285.157	
	2028	8.152.633.908	209.873.140	8.362.507.048	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2026	1.980.347.923	1.300.000	1.981.647.923	
	2027	1.801.749.474	600.000	1.802.349.474	
	2028	1.360.841.550	600.000	1.361.441.550	
RISORSE PROPRIE UE	2026	25.560.000.000	<<	25.560.000.000	
	2027	25.960.000.000	<<	25.960.000.000	
	2028	27.750.000.000	<<	27.750.000.000	
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2026	108.826.318.119	81.922.376	108.908.240.495	
	2027	112.894.974.479	78.500.132	112.973.474.611	
	2028	114.289.549.754	74.225.033	114.363.774.787	
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2026	105.352.880.793	-220.300.000	105.132.580.793	
	2027	104.491.657.443	-210.300.000	104.281.357.443	
	2028	105.799.038.186	-1.094.300.000	104.704.738.186	
ALTRE USCITE CORRENTI	2026	3.340.460.341	<<	3.340.460.341	
	2027	3.377.832.187	<<	3.377.832.187	
	2028	3.289.132.309	<<	3.289.132.309	
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2026	16.121.560.899	2.514.870.359	18.636.431.258	
	2027	11.310.924.321	393.503.404	11.704.427.725	
	2028	12.403.496.620	409.386.039	12.812.882.659	
TOTALE	2026	785.145.999.280	6.082.666.835	791.228.666.115	
	2027	783.246.697.613	5.407.975.804	788.654.673.417	
	2028	787.293.077.164	3.367.151.369	790.660.228.533	

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2026	13.580.748.323	-483.635.575	13.097.112.748	
	2027	15.084.307.056	-601.205.698	14.483.101.358	
	2028	13.842.581.048	-546.974.555	13.295.606.493	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	41.166.813.574	-1.014.322.778	40.152.490.796	
	2027	44.271.825.692	-835.137.895	43.436.687.797	
	2028	36.704.710.033	-841.661.340	35.863.048.693	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2026	64.587.919.658	2.696.396.518	67.284.316.176	
	2027	53.871.197.065	1.281.227.933	55.152.424.998	
	2028	30.143.779.226	417.657.518	30.561.436.744	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	320.719.238	-23.451	320.695.787	
	2027	318.339.238	-23.451	318.315.787	
	2028	43.039.238	-23.451	43.015.787	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2026	573.463.511	46.100.265	619.563.776	
	2027	577.465.451	-3.899.735	573.565.716	
	2028	514.099.045	-500.000	513.599.045	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2026	3.679.435.281	531.701.349	4.211.136.630	
	2027	3.434.916.291	198.610.090	3.633.526.381	
	2028	3.299.211.548	230.770.090	3.529.981.638	
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2026	2.529.692.109	1.295.029.486	3.824.721.595	
	2027	3.532.715.792	256.775.457	3.789.491.249	
	2028	2.908.558.602	174.889.080	3.083.447.682	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	2.392.459.866	-14.478.908	2.377.980.958	
	2027	2.251.412.000	-4.478.908	2.246.933.092	
	2028	1.268.839.778	-4.478.908	1.264.360.870	
TOTALE	2026	128.831.251.560	3.056.766.906	131.888.018.466	
	2027	123.342.178.585	291.867.793	123.634.046.378	
	2028	88.724.818.518	-570.321.566	88.154.496.952	
TOTALE SPESE FINALI	2026	913.977.250.840	9.139.433.741	923.116.684.581	
	2027	906.588.876.198	5.699.843.597	912.288.719.795	
	2028	876.017.895.682	2.796.829.803	878.814.725.485	

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2026 - 2028

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028 (in Euro)					
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2026	644.204.055.855	576.100.000	644.780.155.855
		2027	658.288.053.325	1.005.830.000	659.293.883.325
		2028	672.437.102.162	-319.000.000	672.118.102.162
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2026	67.197.134.304	9.102.693.757	76.299.828.061
		2027	65.500.126.192	2.398.588.757	67.898.714.949
		2028	65.803.247.195	617.818.757	66.421.065.952
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2026	249.319.618	<<	249.319.618
		2027	250.002.245	<<	250.002.245
		2028	247.937.445	<<	247.937.445
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2026	231.319.618	<<	231.319.618
		2027	233.002.245	<<	233.002.245
		2028	231.937.445	<<	231.937.445
TOTALE ENTRATE FINALI		2026	711.650.509.777	9.678.793.757	721.329.303.534
		2027	724.038.181.762	3.404.418.757	727.442.600.519
		2028	738.488.286.802	298.818.757	738.787.105.559
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2026	556.929.142.620	<<	556.929.142.620
		2027	503.630.835.252	<<	503.630.835.252
		2028	493.590.584.810	<<	493.590.584.810
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		2026	1.268.579.652.397	9.678.793.757	1.278.258.446.154
		2027	1.227.669.017.014	3.404.418.757	1.231.073.435.771
		2028	1.232.078.871.612	298.818.757	1.232.377.690.369

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028 (in Euro)				
		Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2026	799.842.357.638 (725.348.924.514)	6.082.914.771	805.925.272.409 (731.431.839.285)
	2027	794.411.804.920 (719.719.228.104)	5.408.223.740	799.820.028.660 (725.127.451.844)
	2028	796.540.490.731 (796.147.917.955)	3.367.399.305	799.907.890.036 (799.515.317.260)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2026	139.233.525.131 (118.324.980.833)	3.054.869.506	142.288.394.637 (121.379.850.339)
	2027	128.073.008.359 (114.519.794.654)	291.325.393	128.364.333.752 (114.811.120.047)
	2028	92.231.521.217 (92.061.493.427)	-570.863.966	91.660.657.251 (91.490.629.461)
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	5.392.459.866 (4.747.497.069)	-14.478.908	5.377.980.958 (4.733.018.161)
	2027	5.251.412.000 (4.741.833.332)	-4.478.908	5.246.933.092 (4.737.354.424)
	2028	4.268.839.778 (4.173.577.778)	-4.478.908	4.264.360.870 (4.169.098.870)
TOTALE SPESE FINALI	2026	939.075.882.769 (843.673.905.347)	9.137.784.277	948.213.667.046 (852.811.689.624)
	2027	922.484.813.279 (834.239.022.758)	5.699.549.133	928.184.362.412 (839.938.571.891)
	2028	888.772.011.948 (888.209.411.382)	2.796.535.339	891.568.547.287 (891.005.946.721)
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2026	329.813.102.023 (72.480.424.651)	231.677.085	330.044.779.108 (72.712.101.736)
	2027	302.653.974.030 (67.328.197.940)	235.099.329	302.889.073.359 (67.563.297.269)
	2028	340.570.568.654 (340.570.568.654)	238.574.428	340.809.143.082 (340.809.143.082)
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2026	1.268.888.984.792 (916.154.329.998)	9.369.461.362	1.278.258.446.154 (925.523.791.360)
	2027	1.225.138.787.309 (901.567.220.698)	5.934.648.462	1.231.073.435.771 (907.501.869.160)
	2028	1.229.342.580.602 (1.228.779.980.036)	3.035.109.767	1.232.377.690.369 (1.231.815.089.803)

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2026	711.401.190.159	9.678.793.757	721.079.983.916
	2027	723.788.179.517	3.404.418.757	727.192.598.274
	2028	738.240.349.357	298.818.757	738.539.168.114
SPESE CORRENTI (-)	2026	799.842.357.638	6.082.914.771	805.925.272.409
	2027	794.411.804.920	5.408.223.740	799.820.028.660
	2028	796.540.490.731	3.367.399.305	799.907.890.036
RISPARMIO PUBBLICO	2026	-88.441.167.479	3.595.878.986	-84.845.288.493
	2027	-70.623.625.403	-2.003.804.983	-72.627.430.386
	2028	-58.300.141.374	-3.068.580.548	-61.368.721.922
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	711.650.509.777	9.678.793.757	721.329.303.534
	2027	724.038.181.762	3.404.418.757	727.442.600.519
	2028	738.488.286.802	298.818.757	738.787.105.559
TOTALE SPESE FINALI (-)	2026	939.075.882.769	9.137.784.277	948.213.667.046
	2027	922.484.813.279	5.699.549.133	928.184.362.412
	2028	888.772.011.948	2.796.535.339	891.568.547.287
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2026	-227.425.372.992	541.009.480	-226.884.363.512
	2027	-198.446.631.517	-2.295.130.376	-200.741.761.893
	2028	-150.283.725.146	-2.497.716.582	-152.781.441.728
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2026	711.419.190.159	9.678.793.757	721.097.983.916
	2027	723.805.179.517	3.404.418.757	727.209.598.274
	2028	738.256.349.357	298.818.757	738.555.168.114
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2026	933.683.422.903	9.152.263.185	942.835.686.088
	2027	917.233.401.279	5.704.028.041	922.937.429.320
	2028	884.503.172.170	2.801.014.247	887.304.186.417
INDEBITAMENTO NETTO	2026	-222.264.232.744	526.530.572	-221.737.702.172
	2027	-193.428.221.762	-2.299.609.284	-195.727.831.046
	2028	-146.246.822.813	-2.502.195.490	-148.749.018.303
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	711.650.509.777	9.678.793.757	721.329.303.534
	2027	724.038.181.762	3.404.418.757	727.442.600.519
	2028	738.488.286.802	298.818.757	738.787.105.559
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2026	1.268.888.984.792	9.369.461.362	1.278.258.446.154
	2027	1.225.138.787.309	5.934.648.462	1.231.073.435.771
	2028	1.229.342.580.602	3.035.109.767	1.232.377.690.369
RICORSO AL MERCATO	2026	-557.238.475.015	309.332.395	-556.929.142.620
	2027	-501.100.605.547	-2.530.229.705	-503.630.835.252
	2028	-490.854.293.800	-2.736.291.010	-493.590.584.810

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)							999/649/1
MINISTERI		SPESA CORRENTI					
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II Sez I Tot	26.664.285.736 3.789.704 26.668.075.440	275.415.763.560 1.572.043.454 276.987.807.014	55.658.766.278 2.559.736.873 58.218.503.151	109.758.432.119 81.747.376 109.840.179.495	467.497.247.693 4.217.317.407 471.714.565.100
	2027	Sez II Sez I Tot	26.722.213.559 -8.249.305 26.713.964.254	276.926.848.664 1.203.690.980 278.130.539.644	47.970.554.120 596.066.163 48.566.620.283	113.824.866.277 78.300.132 113.903.166.409	465.444.482.620 1.869.807.970 467.314.290.590
	2028	Sez II Sez I Tot	27.169.376.450 -8.643.163 27.160.733.287	276.250.272.370 622.485.384 276.872.757.754	50.782.472.638 746.320.074 51.528.792.712	115.221.630.880 74.025.033 115.295.655.913	469.423.752.338 1.434.187.328 470.857.939.666
	2026	Sez II Sez I Tot	245.453.188 3.371.718 248.824.906	162.449.719 11.580.574 174.030.293	112.536.801 -98.816 112.437.985	515.607 << 515.607	520.955.315 14.853.476 535.808.791
	2027	Sez II Sez I Tot	218.444.442 3.363.425 221.807.867	158.143.981 -1.200.623 156.943.358	108.249.163 -140.673 108.108.490	260.441 << 260.441	485.098.027 2.022.129 487.120.156
	2028	Sez II Sez I Tot	214.950.842 3.959.580 218.910.422	155.853.504 -1.238.789 154.614.715	100.955.404 -110.567 100.844.837	<< << <<	471.759.750 2.610.224 474.369.974
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	Sez II Sez I Tot	202.921.801 -980.662 201.941.139	185.969.487.372 359.407.589 186.328.894.961	547.741.226 -963.948 546.777.278	<< << <<	186.720.150.399 357.462.979 187.077.613.378
	2027	Sez II Sez I Tot	200.823.034 -1.140.787 199.682.247	183.916.726.535 2.001.889.605 185.918.616.140	546.632.657 -1.015.124 545.617.533	<< << <<	184.664.182.226 1.999.733.694 186.663.915.920
	2028	Sez II Sez I Tot	200.716.240 -1.308.973 199.407.267	183.004.201.906 1.063.573.605 184.067.775.511	546.632.657 -1.015.124 545.617.533	<< << <<	183.751.550.803 1.061.249.508 184.812.800.311
	2026	Sez II Sez I Tot	8.901.374.964 4.116.511 8.905.491.475	1.660.388.117 -51.752 1.660.336.365	275.124.532 -886.249 274.238.283	<< << <<	10.836.887.613 3.178.510 10.840.066.123
	2027	Sez II Sez I Tot	8.653.827.878 40.328.350 8.694.156.228	1.597.478.856 -51.894 1.597.426.962	220.696.017 -1.182.499 219.513.518	<< << <<	10.472.002.751 39.093.957 10.511.096.708
	2028	Sez II Sez I Tot	8.608.785.192 103.042.707 8.711.827.899	1.593.168.153 -51.894 1.593.116.259	219.671.465 -1.082.499 218.588.966	<< << <<	10.421.624.810 101.908.314 10.523.533.124

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTE					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
AFFARI ESTERIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.162.113.197	2.465.118.909	30.026.399	<<	3.657.258.505
	Sez I	49.724.123	89.879.143	-472.314	<<	139.130.952
	Tot	1.211.837.320	2.554.998.052	29.554.085	<<	3.796.389.457
	Sez II	1.160.529.551	2.300.314.826	23.540.397	<<	3.484.384.774
	Sez I	38.973.008	98.451.189	-567.314	<<	136.856.883
	Tot	1.199.502.559	2.398.766.015	22.973.083	<<	3.621.241.657
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.157.754.029	1.857.119.212	23.576.235	<<	3.038.449.476
	Sez I	41.557.850	96.451.189	-569.106	<<	137.439.933
	Tot	1.199.311.879	1.953.570.401	23.007.129	<<	3.175.889.409
	Sez II	53.795.219.887	1.122.695.898	1.540.796.141	<<	56.458.711.926
	Sez I	7.032.068	3.442.773	-175.000	<<	10.299.841
	Tot	53.802.251.955	1.126.138.671	1.540.621.141	<<	56.469.011.767
INTERNO	Sez II	53.410.590.584	1.121.120.898	1.598.089.743	<<	56.129.801.225
	Sez I	-16.694.814	3.446.523	-175.000	<<	-13.423.291
	Tot	53.393.895.770	1.124.567.421	1.597.914.743	<<	56.116.377.934
	Sez II	53.204.883.484	1.118.120.898	1.598.089.734	<<	55.921.094.116
	Sez I	-19.013.416	1.446.523	-175.000	<<	-17.741.893
	Tot	53.185.870.068	1.119.567.421	1.597.914.734	<<	55.903.352.223
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	12.064.335.739	14.396.581.504	287.393.983	<<	26.748.311.226
	Sez I	108.841.152	219.774.437	-363.375	<<	328.252.214
	Tot	12.173.176.891	14.616.355.941	287.030.608	<<	27.076.563.440
	Sez II	11.916.377.075	14.956.052.853	289.287.702	<<	27.161.717.630
	Sez I	-4.533.861	372.693.740	-363.375	<<	367.796.504
	Tot	11.911.843.214	15.328.746.593	288.924.327	<<	27.529.514.134
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	11.913.527.638	14.918.363.341	297.788.702	<<	27.129.679.681
	Sez I	-4.322.306	303.450.551	-546.725	<<	298.581.520
	Tot	11.909.205.332	15.221.813.892	297.241.977	<<	27.428.261.201
	Sez II	220.194.097	966.192.958	9.128.084	485.741	1.196.000.880
	Sez I	-1.185.467	-5.954.148	-86.915	<<	-7.226.530
	Tot	219.008.630	960.238.810	9.041.169	485.741	1.188.774.350
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	203.037.474	989.754.746	7.184.582	445.015	1.200.421.817
	Sez I	-2.001.598	-6.353.014	-83.415	<<	-8.438.027
	Tot	201.035.876	983.401.732	7.101.167	445.015	1.191.983.790
	Sez II	195.879.390	946.394.426	7.016.282	401.997	1.149.692.095
	Sez I	-1.754.152	-6.395.820	-75.000	<<	-8.224.972
	Tot	194.125.238	939.998.606	6.941.282	401.997	1.141.467.123

999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTE					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	6.156.457.259	42.230.532	<<	7.715.299.813	
	Sez I	302.874.264	-789.000	<<	295.209.607	
	Tot	6.459.331.523	41.441.532	<<	8.010.509.420	
	Sez II	6.070.478.409	42.230.532	<<	7.617.612.362	
	Sez I	254.135.665	-657.900	<<	247.611.722	
	Tot	6.324.614.074	41.572.632	<<	7.865.224.084	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	5.917.351.025	42.230.532	<<	7.687.860.873	
	Sez I	101.409.003	-656.595	<<	94.225.789	
	Tot	6.018.760.028	41.573.937	<<	7.782.086.662	
	Sez II	10.008.011.506	8.642.995	2.264.212	10.967.746.994	
	Sez I	257.288.531	-338.347	<<	248.371.546	
	Tot	10.265.300.037	8.304.648	2.264.212	11.216.118.540	
DIFESA	Sez II	9.995.745.932	6.808.684	2.070.739	10.938.027.848	
	Sez I	297.388.531	-1.067.277	<<	283.821.979	
	Tot	10.293.134.463	5.741.407	2.070.739	11.221.849.827	
	Sez II	10.216.730.264	6.813.145	1.869.311	11.157.656.517	
	Sez I	297.352.289	-1.067.500	<<	281.618.996	
	Tot	10.514.082.553	5.745.645	1.869.311	11.439.275.513	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	406.536.070	785.463.062	<<	22.560.024.727	
	Sez I	200.000	<<	<<	17.242.969	
	Tot	406.736.070	785.463.062	<<	22.577.267.696	
	Sez II	335.821.814	765.023.772	<<	22.167.349.054	
	Sez I	200.000	<<	<<	8.400.000	
	Tot	336.021.814	765.023.772	<<	22.175.749.054	
	Sez II	332.031.667	770.295.227	<<	21.850.748.370	
	Sez I	<<	<<	<<	8.200.000	
	Tot	332.031.667	770.295.227	<<	21.858.948.370	
	Sez II	585.045.508	15.366.576	<<	769.507.378	
	Sez I	492.836.724	<<	<<	492.401.942	
	Tot	1.077.882.232	15.366.576	<<	1.261.909.320	
	Sez II	550.134.261	10.890.766	<<	722.745.664	
	Sez I	492.014.617	<<	<<	491.352.964	
	Tot	1.042.148.878	10.890.766	<<	1.214.098.628	
	Sez II	538.675.164	10.890.766	<<	710.191.808	
	Sez I	-7.735.383	<<	<<	-8.406.286	
	Tot	530.939.781	10.890.766	<<	701.785.522	

999/649/4

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTI					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
CULTURA	Sez II	835.386.573	95.627.361	<<	1.884.049.329	
	Sez I	12.127.089	-350.319	<<	10.953.639	
	Tot	847.513.662	95.277.042	<<	1.895.002.968	
	Sez II	816.842.625	72.030.009	<<	1.831.126.840	
	Sez I	4.707.295	-350.320	<<	3.405.903	
	Tot	821.549.920	71.679.689	<<	1.834.532.743	
SALUTE	Sez II	813.372.214	78.679.979	<<	1.824.498.776	
	Sez I	8.753.695	-682.818	<<	7.017.756	
	Tot	822.125.909	77.997.161	<<	1.831.516.532	
	Sez II	1.711.573.487	37.205.613	<<	2.167.002.652	
	Sez I	-39.532.601	-3.030.000	<<	-48.855.607	
	Tot	1.672.040.886	34.175.613	<<	2.118.147.045	
TURISMO	Sez II	1.510.460.503	33.336.286	<<	1.958.375.702	
	Sez I	-13.842.148	-3.030.000	<<	-23.439.430	
	Tot	1.496.618.355	30.306.286	<<	1.934.936.272	
	Sez II	1.449.725.773	33.336.286	<<	1.891.052.705	
	Sez I	-19.164.992	-3.030.000	<<	-28.789.585	
	Tot	1.430.560.781	30.306.286	<<	1.862.263.120	
TURISMO	Sez II	64.540.838	3.253.636	<<	143.203.188	
	Sez I	4.778.182	<<	<<	4.321.826	
	Tot	69.319.020	3.253.636	<<	147.525.014	
	Sez II	59.665.838	1.739.438	<<	134.476.380	
	Sez I	4.111.090	<<	<<	3.620.783	
	Tot	63.776.928	1.739.438	<<	138.097.163	
TOTALE	Sez II	36.315.838	1.739.438	<<	110.878.613	
	Sez I	4.028.289	<<	<<	3.522.673	
	Tot	40.344.127	1.739.438	<<	114.401.286	
TOTALE	Sez II	501.926.229.278	59.449.303.219	109.761.697.679	799.842.357.638	
	Sez I	3.280.694.259	2.552.182.590	81.747.376	6.082.914.771	
	Tot	505.206.923.537	62.001.485.809	109.843.445.055	805.925.272.409	
	Sez II	501.305.590.741	51.696.293.868	113.827.642.472	794.411.804.920	
	Sez I	4.711.281.556	587.433.266	78.300.132	5.408.223.740	
	Tot	506.016.872.297	52.283.727.134	113.905.942.604	799.820.028.660	
TOTALE	Sez II	499.147.695.755	54.520.188.490	115.223.902.188	796.540.490.731	
	Sez I	2.464.363.650	737.309.140	74.025.033	3.367.399.305	
	Tot	501.612.059.405	55.257.497.630	115.297.927.221	799.907.890.036	

999/649/5

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)									
MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	83.815.847.452	5.769.294.344	4.602.529.096	94.187.670.892	561.684.918.585	329.767.764.657	891.452.683.242
		Sez I	2.640.956.604	413.220.000	1.374.443.407	4.428.620.011	8.645.937.418	231.677.085	8.877.614.503
		Tot	86.456.804.056	6.182.514.344	5.976.972.503	98.616.290.903	570.330.856.003	329.999.441.742	900.330.297.745
	2027	Sez II	71.288.869.661	5.401.959.008	5.028.180.193	81.719.008.862	547.163.491.482	302.608.219.780	849.771.711.262
		Sez I	941.016.822	75.600.000	325.216.587	1.341.833.409	3.211.641.379	235.099.329	3.446.740.708
		Tot	72.229.886.483	5.477.559.008	5.353.396.780	83.060.842.271	550.375.132.861	302.843.319.109	853.218.451.970
2028	Sez II	43.151.569.686	4.162.080.227	4.688.621.434	52.002.271.347	521.426.023.685	340.535.974.413	861.961.998.098	
	Sez I	557.740.743	135.000.000	227.465.267	920.206.010	2.354.393.338	238.574.428	2.592.967.766	
	Tot	43.709.310.429	4.297.080.227	4.916.086.701	52.922.477.357	523.780.417.023	340.774.548.841	864.554.965.864	
IMPRES E MADE IN ITALY	2026	Sez II	8.724.455.799	1.903.749	<<	8.726.359.548	9.247.314.863	12.633.773	9.259.948.636
		Sez I	108.732.270	-2.045	<<	108.730.225	123.583.701	<<	123.583.701
		Tot	8.833.188.069	1.901.704	<<	8.835.089.773	9.370.898.564	12.633.773	9.383.532.337
	2027	Sez II	7.946.273.463	5.003.749	39.397.892	7.990.675.104	8.475.773.131	12.888.940	8.488.662.071
		Sez I	537.941.214	-2.045	<<	537.939.169	539.961.298	<<	539.961.298
		Tot	8.484.214.677	5.001.704	39.397.892	8.528.614.273	9.015.734.429	12.888.940	9.028.623.369
2028	Sez II	6.543.437.438	5.003.749	<<	6.548.441.187	7.020.200.937	<<	7.020.200.937	
	Sez I	-98.058.426	-2.045	<<	-98.060.471	-95.450.247	<<	-95.450.247	
	Tot	6.445.379.012	5.001.704	<<	6.450.380.716	6.924.750.690	<<	6.924.750.690	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	Sez II	69.615.413	<<	5.000.000	74.615.413	186.794.765.812	<<	186.794.765.812
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	356.342.212	<<	356.342.212
		Tot	68.494.646	<<	5.000.000	73.494.646	187.151.108.024	<<	187.151.108.024
	2027	Sez II	70.083.163	<<	10.000.000	80.083.163	184.744.265.389	<<	184.744.265.389
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	1.998.612.927	<<	1.998.612.927
		Tot	68.962.396	<<	10.000.000	78.962.396	186.742.878.316	<<	186.742.878.316
2028	Sez II	70.083.163	<<	<<	70.083.163	183.821.633.966	<<	183.821.633.966	
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	1.060.128.741	<<	1.060.128.741	
	Tot	68.962.396	<<	<<	68.962.396	184.881.762.707	<<	184.881.762.707	
GIUSTIZIA	2026	Sez II	639.362.931	<<	6.845.000	646.207.931	11.483.095.544	<<	11.483.095.544
		Sez I	-32.131.847	<<	<<	-32.131.847	-28.953.337	<<	-28.953.337
		Tot	607.231.084	<<	6.845.000	614.076.084	11.454.142.207	<<	11.454.142.207
	2027	Sez II	764.462.931	<<	2.845.000	767.307.931	11.239.310.682	<<	11.239.310.682
		Sez I	-31.332.195	<<	<<	-31.332.195	7.761.762	<<	7.761.762
		Tot	733.130.736	<<	2.845.000	735.975.736	11.247.072.444	<<	11.247.072.444
2028	Sez II	493.721.988	<<	2.845.000	496.566.988	10.918.191.798	<<	10.918.191.798	
	Sez I	-9.561.491	<<	<<	-9.561.491	92.346.823	<<	92.346.823	
	Tot	484.160.497	<<	2.845.000	487.005.497	11.010.538.621	<<	11.010.538.621	

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)									
MINISTERI			SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	40.190.796	<<	<<	40.190.796	3.697.449.301	<<	3.697.449.301
		Sez I	-2.606.380	<<	<<	-2.606.380	136.524.572	<<	136.524.572
		Tot	37.584.416	<<	<<	37.584.416	3.833.973.873	<<	3.833.973.873
	2027	Sez II	36.736.796	<<	<<	36.736.796	3.521.121.570	<<	3.521.121.570
		Sez I	-2.606.380	<<	<<	-2.606.380	134.250.503	<<	134.250.503
		Tot	34.130.416	<<	<<	34.130.416	3.655.372.073	<<	3.655.372.073
ISTRUZIONE E MERITO	2028	Sez II	18.564.651	<<	<<	18.564.651	3.057.014.127	<<	3.057.014.127
		Sez I	-3.436.679	<<	<<	-3.436.679	134.003.254	<<	134.003.254
		Tot	15.127.972	<<	<<	15.127.972	3.191.017.381	<<	3.191.017.381
	2026	Sez II	1.723.872.608	<<	<<	1.723.872.608	58.182.584.534	<<	58.182.584.534
		Sez I	-125.469.914	<<	<<	-125.469.914	-115.170.073	<<	-115.170.073
		Tot	1.598.402.694	<<	<<	1.598.402.694	58.067.414.461	<<	58.067.414.461
INTERNO	2027	Sez II	1.462.147.946	<<	<<	1.462.147.946	57.591.949.171	<<	57.591.949.171
		Sez I	-207.711.021	<<	<<	-207.711.021	-221.134.312	<<	-221.134.312
		Tot	1.254.436.925	<<	<<	1.254.436.925	57.370.814.859	<<	57.370.814.859
	2028	Sez II	1.507.357.946	<<	<<	1.507.357.946	57.428.452.062	<<	57.428.452.062
		Sez I	-233.925.311	<<	<<	-233.925.311	-251.667.204	<<	-251.667.204
		Tot	1.273.432.635	<<	<<	1.273.432.635	57.176.784.858	<<	57.176.784.858
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	3.417.895.030	<<	2.000.000	3.417.895.030	30.168.206.256	23.950.920	30.192.157.176
		Sez I	-167.131.461	<<	<<	-167.131.461	161.120.753	<<	161.120.753
		Tot	3.250.763.569	<<	2.000.000	3.252.763.569	30.329.327.009	23.950.920	30.353.277.929
	2027	Sez II	3.193.293.484	<<	7.000.000	3.200.293.484	30.362.011.114	23.742.106	30.385.753.220
		Sez I	-273.468.717	<<	<<	-273.468.717	94.327.787	<<	94.327.787
		Tot	2.919.824.767	<<	7.000.000	2.926.824.767	30.456.338.901	23.742.106	30.480.081.007
	2028	Sez II	2.740.566.353	<<	2.000.000	2.742.566.353	29.872.246.034	25.084.137	29.897.330.171
		Sez I	-132.503.509	<<	<<	-132.503.509	166.078.011	<<	166.078.011
		Tot	2.608.062.844	<<	2.000.000	2.610.062.844	30.038.324.045	25.084.137	30.063.408.182
	2026	Sez II	2.628.995.044	<<	14.000.000	2.642.995.044	3.838.995.924	976.715	3.839.972.639
		Sez I	-387.790.245	<<	<<	-387.790.245	-395.016.775	<<	-395.016.775
		Tot	2.241.204.799	<<	14.000.000	2.255.204.799	3.443.979.149	976.715	3.444.955.864
	2027	Sez II	2.065.972.446	<<	16.000.000	2.081.972.446	3.282.394.263	1.017.441	3.283.411.704
		Sez I	-284.860.782	<<	<<	-284.860.782	-293.298.809	<<	-293.298.809
		Tot	1.781.111.664	<<	16.000.000	1.797.111.664	2.989.095.454	1.017.441	2.990.112.895
	2028	Sez II	1.578.973.402	<<	21.000.000	1.599.973.402	2.749.665.497	1.060.459	2.750.725.956
		Sez I	-240.786.504	<<	<<	-240.786.504	-249.011.476	<<	-249.011.476
		Tot	1.338.186.898	<<	21.000.000	1.359.186.898	2.500.654.021	1.060.459	2.501.714.480

999/649/7

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)								
MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II	11.966.884.481	35.000.000	345.872.907	12.347.757.388	<<	20.063.057.201
		Sez I	-487.444.628	1.210.000	<<	-486.234.628	<<	-191.025.021
		Tot	11.479.439.853	36.210.000	345.872.907	11.861.522.760	<<	19.872.032.180
	2027	Sez II	14.009.954.536	<<	30.372.592	14.040.327.128	<<	21.657.939.490
		Sez I	-432.968.484	<<	<<	-432.968.484	<<	-185.356.762
		Tot	13.576.986.052	<<	30.372.592	13.607.358.644	<<	21.472.582.728
2028	Sez II	11.547.526.821	<<	32.686.742	11.580.213.563	<<	19.268.074.436	
	Sez I	-348.966.400	<<	<<	-348.966.400	<<	-254.740.611	
	Tot	11.198.560.421	<<	32.686.742	11.231.247.163	<<	19.013.333.825	
UNIVERSITA' E RICERCA	2026	Sez II	2.815.935.643	<<	11.162.000	2.827.097.643	4.714.702	13.799.559.339
		Sez I	-37.810.722	<<	<<	-37.810.722	<<	210.560.824
		Tot	2.778.124.921	<<	11.162.000	2.789.286.921	4.714.702	14.010.120.163
	2027	Sez II	3.147.084.311	<<	11.162.000	3.158.246.311	4.908.173	14.101.182.332
		Sez I	-36.474.222	<<	<<	-36.474.222	<<	247.347.757
		Tot	3.110.610.089	<<	11.162.000	3.121.772.089	4.908.173	14.348.530.089
2028	Sez II	2.898.054.311	<<	11.162.000	2.909.216.311	5.109.602	14.071.982.430	
	Sez I	-60.303.859	<<	<<	-60.303.859	<<	221.315.137	
	Tot	2.837.750.452	<<	11.162.000	2.848.912.452	5.109.602	14.293.297.567	
DIFESA	2026	Sez II	9.889.509.875	<<	5.000.000	9.894.509.875	<<	32.454.534.602
		Sez I	100.000	<<	<<	100.000	<<	17.342.969
		Tot	9.889.609.875	<<	5.000.000	9.894.609.875	<<	32.471.877.571
	2027	Sez II	10.785.454.952	<<	5.000.000	10.790.454.952	<<	32.957.804.006
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	8.400.000
		Tot	10.785.454.952	<<	5.000.000	10.790.454.952	<<	32.966.204.006
2028	Sez II	10.382.032.033	<<	5.000.000	10.387.032.033	<<	32.237.780.403	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	8.200.000	
	Tot	10.382.032.033	<<	5.000.000	10.387.032.033	<<	32.245.980.403	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	457.029.845	97.450.000	<<	554.479.845	<<	1.323.987.223
		Sez I	-22.444.308	-35.927.500	<<	-58.371.808	<<	434.030.134
		Tot	434.585.537	61.522.500	<<	496.108.037	<<	1.758.017.357
	2027	Sez II	429.290.850	450.000	<<	429.740.850	<<	1.152.486.514
		Sez I	-26.398.635	-427.500	<<	-26.826.135	<<	464.526.829
		Tot	402.892.215	22.500	<<	402.914.715	<<	1.617.013.343
2028	Sez II	321.611.022	450.000	<<	322.061.022	<<	1.032.252.830	
	Sez I	-29.053.242	<<	<<	-29.053.242	<<	-37.459.528	
	Tot	292.557.780	450.000	<<	293.007.780	<<	994.793.302	

999/649/8

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)									
MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI		RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
CULTURA	2026	Sez II	1.535.783.947	<<	<<	1.535.783.947	3.419.833.276	3.061.256	3.422.894.532
		Sez I	-158.097.823	<<	<<	-158.097.823	-147.144.184	<<	-147.144.184
		Tot	1.377.686.124	<<	<<	1.377.686.124	3.272.689.092	3.061.256	3.275.750.348
	2027	Sez II	1.679.476.376	<<	<<	1.679.476.376	3.510.603.216	3.197.590	3.513.800.806
		Sez I	-265.463.347	<<	<<	-265.463.347	-262.057.444	<<	-262.057.444
SALUTE	2028	Tot	1.414.013.029	<<	<<	1.414.013.029	3.248.545.772	3.197.590	3.251.743.362
		Sez II	1.556.149.832	<<	<<	1.556.149.832	3.380.648.608	3.340.043	3.383.988.651
		Sez I	-358.767.740	<<	<<	-358.767.740	-351.749.984	<<	-351.749.984
		Tot	1.197.382.092	<<	<<	1.197.382.092	3.028.898.624	3.340.043	3.032.238.667
	2026	Sez II	470.188.118	360.000	2.034.000	472.582.118	2.639.584.770	<<	2.639.584.770
TURISMO		Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	-60.816.767	<<	-60.816.767
		Tot	458.226.958	360.000	2.034.000	460.620.958	2.578.768.003	<<	2.578.768.003
	2027	Sez II	466.785.957	360.000	234.000	467.379.957	2.425.755.659	<<	2.425.755.659
		Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	-35.400.590	<<	-35.400.590
		Tot	454.824.797	360.000	234.000	455.418.797	2.390.355.069	<<	2.390.355.069
	2028	Sez II	423.552.366	360.000	54.000	423.966.366	2.315.019.071	<<	2.315.019.071
		Sez I	-381.533	<<	<<	-381.533	-29.171.118	<<	-29.171.118
		Tot	423.170.833	360.000	54.000	423.584.833	2.285.847.953	<<	2.285.847.953
	2026	Sez II	139.507.053	<<	<<	139.507.053	282.710.241	<<	282.710.241
		Sez I	-13.853.975	<<	<<	-13.853.975	-9.532.149	<<	-9.532.149
		Tot	125.653.078	<<	<<	125.653.078	273.178.092	<<	273.178.092
	2027	Sez II	169.157.053	<<	<<	169.157.053	303.633.433	<<	303.633.433
		Sez I	-13.653.975	<<	<<	-13.653.975	-10.033.192	<<	-10.033.192
		Tot	155.503.078	<<	<<	155.503.078	293.600.241	<<	293.600.241
	2028	Sez II	67.057.053	<<	<<	67.057.053	177.935.666	<<	177.935.666
TOTALE		Sez I	25.797.530	<<	<<	25.797.530	29.320.203	<<	29.320.203
		Tot	92.854.583	<<	<<	92.854.583	207.255.869	<<	207.255.869
	2026	Sez II	128.335.074.035	5.904.008.093	4.994.443.003	139.233.525.131	939.075.882.769	329.813.102.023	1.268.888.984.792
		Sez I	1.301.925.644	378.500.455	1.374.443.407	3.054.869.506	9.137.784.277	231.677.085	9.369.461.362
		Tot	129.636.999.679	6.282.508.548	6.368.886.410	142.288.394.637	948.213.667.046	330.044.779.108	1.278.258.446.154
	2027	Sez II	117.515.043.925	5.407.772.757	5.150.191.677	128.073.008.359	922.484.813.279	302.653.974.030	1.225.138.787.309
		Sez I	-109.061.649	75.170.455	325.216.587	291.325.393	5.699.549.133	235.099.329	5.934.648.462
		Tot	117.405.982.276	5.482.943.212	5.475.408.264	128.364.333.752	928.184.362.412	302.899.073.359	1.231.073.435.771
	2028	Sez II	83.300.258.065	4.167.893.976	4.763.369.176	92.231.521.217	888.772.011.948	340.570.568.654	1.229.342.580.602
		Sez I	-933.327.188	134.997.955	227.465.267	-570.863.966	2.796.535.339	238.574.428	3.035.109.767
		Tot	82.366.930.877	4.302.891.931	4.990.834.443	91.660.657.251	891.568.547.287	340.809.143.082	1.232.377.690.369

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028											
(in euro)											
MINISTRI	ALLEGATO B										
	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	1.402.780.426	3.079.611.971	74.453.234.309	208.579.705	3.777.394.720	16.313.383.271	4.741.298.215	<<	23.261.106.741	891.452.883.242
	Sez I	2.335.000	-30.151.244	4.351.144.900	5.000.000	734.485.236	417.200.000	139.615.000	<<	417.200.000	8.877.614.503
	Tot	1.405.115.426	3.049.460.727	78.804.379.209	213.579.705	4.511.819.956	16.730.583.271	4.880.913.215	<<	23.509.887.508	900.330.297.745
	Sez II	1.652.102.803	3.242.637.729	63.274.335.175	208.579.705	4.893.791.049	16.003.914.747	4.504.552.122	<<	23.262.956.074	849.771.711.262
	Sez I	<<	-34.597.729	1.239.551.835	5.000.000	549.246.207	685.000.000	41.615.000	<<	362.628.037	3.446.740.708
	Tot	1.652.102.803	3.208.040.000	64.513.887.010	213.579.705	5.443.037.256	16.688.914.747	4.546.167.122	<<	23.625.584.111	853.218.451.970
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	1.652.102.803	3.171.840.183	35.802.748.479	208.579.705	4.619.517.623	14.434.899.003	4.234.241.654	<<	23.063.106.807	861.961.998.098
	Sez I	<<	-34.597.729	880.479.585	5.000.000	381.961.473	675.100.000	39.615.000	<<	356.723.173	2.592.967.766
	Tot	1.652.102.803	3.137.242.454	36.683.228.064	213.579.705	5.001.479.096	15.109.999.003	4.273.856.654	<<	23.419.829.980	864.554.965.864
	Sez II	<<	<<	8.892.745.783	250.208.733	<<	56.000.000	57.194.119	<<	3.800.000	9.259.948.636
	Sez I	<<	<<	120.414.947	7.841.866	<<	-4.478.908	-4.204	<<	-190.000	123.583.701
	Tot	<<	<<	9.013.160.731	258.050.599	<<	51.521.092	57.189.914	<<	3.610.000	9.383.532.337
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	7.931.828.856	435.124.229	<<	61.000.000	56.908.985	<<	3.800.000	8.488.662.071
	Sez I	<<	<<	546.797.738	-2.156.111	<<	-4.478.908	-11.421	<<	-190.000	539.961.298
	Tot	<<	<<	8.478.626.594	432.968.118	<<	56.521.092	56.897.564	<<	3.610.000	9.028.623.369
	Sez II	<<	<<	6.593.865.616	308.497.441	<<	57.200.000	56.837.879	<<	3.800.000	7.020.200.937
	Sez I	<<	<<	20.336.758	-111.107.024	<<	-4.478.908	-11.073	<<	-190.000	-95.450.247
	Tot	<<	<<	6.614.202.375	197.390.417	<<	52.721.092	56.826.805	<<	3.610.000	6.924.750.690
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	26.533.182.564	<<	<<	500.000	<<	<<	160.261.083.247	186.794.765.812
	Sez I	<<	<<	-169.194.380	<<	<<	<<	<<	<<	525.536.592	356.342.212
	Tot	<<	<<	26.363.988.184	<<	<<	500.000	<<	<<	160.786.619.839	187.151.108.024
	Sez II	<<	<<	26.268.121.778	<<	<<	500.000	<<	<<	158.475.643.610	184.744.265.389
	Sez I	<<	<<	339.875.543	<<	<<	<<	<<	<<	1.658.737.383	1.998.612.927
	Tot	<<	<<	26.607.997.321	<<	<<	500.000	<<	<<	160.134.380.994	186.742.878.316
	Sez II	<<	<<	25.782.586.402	<<	<<	500.000	<<	<<	158.038.547.563	183.821.633.966
	Sez I	<<	<<	229.703.566	<<	<<	<<	<<	<<	830.425.175	1.060.128.741
	Tot	<<	<<	26.012.289.968	<<	<<	500.000	<<	<<	158.868.972.738	184.881.762.707
	Sez II	<<	11.480.917.219	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.483.095.544
	Sez I	<<	-28.953.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-28.953.337
	Tot	<<	11.451.963.882	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.454.142.207
	Sez II	<<	11.237.132.357	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.239.310.682
	Sez I	<<	7.761.762	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.761.762
	Tot	<<	11.244.894.119	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.247.072.444
	Sez II	<<	10.916.013.473	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	10.918.191.798
	Sez I	<<	92.346.823	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	92.346.823
	Tot	<<	11.008.360.296	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.010.538.621

999/650/2

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028											ALLEGATO B	
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARBITRAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.697.449.301
		Sez I	<<	<<	-10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	136.524.572
		Tot	<<	<<	140.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.833.973.873
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.521.121.570
ISTRUZIONE E MERITO		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	134.250.503
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.655.372.073
	2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.057.014.127
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	134.003.254
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.191.017.381
	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	58.182.092.294	<<	58.182.584.533
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-117.170.073	2.000.000	-115.170.073
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	58.064.922.221	2.000.000	58.067.414.460
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.591.453.064	<<	57.591.949.170
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-223.134.312	2.000.000	-221.134.312
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.368.318.752	2.000.000	57.370.814.856
	2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.427.952.044	<<	57.428.452.061
INTERNO		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-253.667.204	2.000.000	-251.667.204
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.174.284.840	2.000.000	57.176.784.857
	2026	Sez II	5.250.277	11.866.606.436	135.483.218	46.116	2.313.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	2.127.982.228	30.192.157.176
		Sez I	-2.237.827	7.440.733	<<	<<	-15.004	<<	-81.327	20.450.000	123.941.555	161.120.753
		Tot	3.012.450	11.874.047.169	135.483.218	46.116	2.313.184.996	<<	1.491.341	145.450.000	2.251.923.783	30.353.277.929
	2027	Sez II	5.174.362	12.280.678.881	135.483.218	46.116	1.661.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.941.709.126	30.385.753.220
		Sez I	-2.238.133	-208.014.677	<<	<<	-5.454	<<	-81.327	20.400.000	-46.927.566	94.327.787
		Tot	2.936.229	12.072.664.203	135.483.218	46.116	1.661.194.546	<<	1.491.341	145.400.000	1.894.781.560	30.480.081.007
	2028	Sez II	4.872.868	12.035.779.053	135.483.218	46.116	1.542.400.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.790.456.571	29.897.330.171
		Sez I	-2.238.133	-121.463.199	<<	<<	-25.000	<<	-81.327	20.000.000	-2.431.831	166.078.011
		Tot	2.634.735	11.914.315.853	135.483.218	46.116	1.542.375.000	<<	1.491.341	145.000.000	1.788.024.740	30.063.408.182
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	<<	<<	782.046.467	3.054.272.636	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.839.972.639
		Sez I	<<	<<	-83.848.307	-311.168.468	<<	<<	<<	<<	<<	-395.016.775
		Tot	<<	<<	698.198.160	2.743.104.168	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.444.955.864
	2027	Sez II	<<	<<	930.127.215	2.349.630.953	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.283.411.704
		Sez I	<<	<<	-122.002.963	-171.295.846	<<	<<	<<	<<	<<	-293.298.809
		Tot	<<	<<	808.124.252	2.178.335.107	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.990.112.895
	2028	Sez II	<<	<<	927.356.282	1.819.716.138	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.750.725.956
		Sez I	<<	<<	-100.264.388	-148.747.088	<<	<<	<<	<<	<<	-249.011.476
		Tot	<<	<<	827.091.894	1.670.969.050	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.501.714.480

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028												
(in euro)												
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	262.456.145	<<	1.039.179.116	14.891.751.752	116.939.255	3.567.244.636	3.817.101	44.055.152	484	137.613.559	20.063.057.201
	Sez I	-13.053.399	<<	-6.115.019	-47.599.395	-4.317.154	-114.356.605	<<	-7.583.449	<<	2.000.000	-191.025.021
	Tot	249.402.746	<<	1.033.064.097	14.844.152.357	112.622.101	3.452.888.031	3.817.101	36.471.703	484	139.613.559	19.872.032.180
	Sez II	264.976.171	<<	1.090.510.576	17.312.504.544	226.939.255	2.497.877.112	3.817.101	43.700.687	484	217.613.559	21.657.939.490
2027	Sez I	-28.923.475	<<	-7.241.041	-144.548.410	-4.323.608	5.570.851	<<	-7.891.078	<<	2.000.000	-185.356.762
	Tot	236.052.696	<<	1.083.269.535	17.167.956.134	222.615.646	2.503.447.963	3.817.101	35.809.609	484	219.613.559	21.472.582.728
	Sez II	259.831.140	<<	1.055.957.695	15.673.039.388	226.939.255	1.782.881.382	3.817.101	35.994.431	484	229.613.559	19.268.074.436
	Sez I	-29.888.496	<<	-4.079.646	-153.874.048	-46.172	-52.515.367	<<	-14.336.882	<<	<<	-254.740.611
UNIVERSITA' E RICERCA	Tot	229.942.644	<<	1.051.878.049	15.519.165.340	226.893.083	1.730.366.015	3.817.101	21.657.549	484	229.613.559	19.013.333.825
	Sez II	2.715.508.665	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.043.999.342	7.700.000	13.799.559.339
	Sez I	-51.197.957	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	261.758.781	<<	210.560.824
	Tot	2.664.310.708	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.305.758.123	7.700.000	14.010.120.163
2027	Sez II	2.889.068.294	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.169.064.038	7.700.000	14.101.182.332
	Sez I	-51.100.514	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	298.448.271	<<	247.347.757
	Tot	2.837.967.780	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.467.512.309	7.700.000	14.348.530.089
	Sez II	2.892.944.270	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.167.988.160	5.700.000	14.071.982.430
2028	Sez I	-77.275.288	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	298.590.425	<<	221.315.137
	Tot	2.815.668.982	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.466.578.585	5.700.000	14.293.297.567
	Sez II	109.770.601	27.885.931.291	4.229.811.182	4.174.633	92.286.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.454.534.602
	Sez I	<<	10.996.484	5.496.484	<<	850.000	<<	<<	<<	<<	<<	17.342.969
DIFESA	Tot	109.770.601	27.896.927.775	4.235.307.666	4.174.633	93.136.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.471.877.571
	Sez II	113.714.229	28.367.741.430	4.248.012.836	4.173.064	91.601.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.957.804.006
	Sez I	<<	6.450.000	1.050.000	<<	900.000	<<	<<	<<	<<	<<	8.400.000
	Tot	113.714.229	28.374.191.430	4.249.062.836	4.173.064	92.501.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.966.204.006
2028	Sez II	113.714.186	27.694.644.016	4.194.446.456	4.174.672	91.240.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.237.780.403
	Sez I	<<	6.250.000	1.050.000	<<	900.000	<<	<<	<<	<<	<<	8.200.000
	Tot	113.714.186	27.700.894.016	4.195.496.456	4.174.672	92.140.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.245.980.403
	Sez II	<<	<<	<<	1.322.887.496	<<	<<	<<	<<	<<	1.099.727	1.323.987.223
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I	<<	<<	<<	-71.102.566	5.132.700	500.000.000	<<	<<	<<	500.000.000	434.030.134
	Tot	<<	<<	<<	1.251.784.930	5.132.700	<<	<<	<<	<<	501.099.727	1.758.017.357
	Sez II	<<	<<	<<	1.151.376.787	<<	<<	<<	<<	<<	1.109.727	1.152.486.514
	Sez I	<<	<<	<<	-35.473.171	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000	464.526.829
2027	Tot	<<	<<	<<	1.115.903.616	<<	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.617.013.343
	Sez II	<<	<<	<<	1.030.953.103	<<	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.032.252.830
	Sez I	<<	<<	<<	-37.459.528	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-37.459.528
	Tot	<<	<<	<<	993.493.575	<<	<<	<<	<<	<<	1.299.727	994.793.302

999/6501

999/650/4

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028													
(in euro)													
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
CULTURA	2026	Sez II	5.561.256	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.415.976.243	<<	524	3.422.894.532	
		Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-147.140.187	<<	-26	-147.144.184	
		Tot	5.561.256	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.268.836.056	<<	498	3.275.750.348	
	2027	Sez II	5.697.590	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.506.746.183	<<	524	3.513.800.806	
		Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-262.053.447	<<	-26	-262.057.444	
		Tot	5.697.590	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.244.692.736	<<	498	3.251.743.362	
2028	Sez II	5.840.043	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.376.791.575	<<	524	3.383.988.651		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-351.745.987	<<	-26	-351.749.984		
	Tot	5.840.043	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.025.045.588	<<	498	3.032.238.667		
SALUTE	2026	Sez II	19.563.669	<<	13.382.496	199.692	<<	2.077.434.131	<<	529.004.782	2.639.584.770		
		Sez I	<<	<<	-112.994	-9.985	<<	-51.183.461	<<	-9.510.327	-60.816.767		
		Tot	19.563.669	<<	13.269.502	189.707	<<	2.026.250.670	<<	519.494.455	2.578.768.003		
	2027	Sez II	19.563.669	<<	12.962.792	199.692	<<	1.863.724.724	<<	529.304.782	2.425.755.659		
		Sez I	<<	<<	-96.770	-9.985	<<	-25.783.508	<<	-9.510.327	-35.400.590		
		Tot	19.563.669	<<	12.866.022	189.707	<<	1.837.941.216	<<	519.794.455	2.390.355.069		
2028	Sez II	19.563.669	<<	12.948.391	199.692	<<	1.751.902.537	<<	530.404.782	2.315.019.071			
	Sez I	<<	<<	-110.779	-9.985	<<	-19.040.027	<<	-10.010.327	-29.171.118			
	Tot	19.563.669	<<	12.837.612	189.707	<<	1.732.862.510	<<	520.394.455	2.285.847.953			
TURISMO	2026	Sez II	<<	<<	282.710.241	<<	<<	<<	<<	<<	282.710.241		
		Sez I	<<	<<	-9.532.149	<<	<<	<<	<<	<<	-9.532.149		
		Tot	<<	<<	273.178.092	<<	<<	<<	<<	<<	273.178.092		
	2027	Sez II	<<	<<	303.633.433	<<	<<	<<	<<	<<	303.633.433		
		Sez I	<<	<<	-10.033.192	<<	<<	<<	<<	<<	-10.033.192		
		Tot	<<	<<	293.600.241	<<	<<	<<	<<	<<	293.600.241		
2028	Sez II	<<	<<	177.935.666	<<	<<	<<	<<	<<	177.935.666			
	Sez I	<<	<<	29.320.203	<<	<<	<<	<<	<<	29.320.203			
	Tot	<<	<<	207.255.869	<<	<<	<<	<<	<<	207.255.869			
TOTALE	2026	Sez II	784.488.453.992	29.293.961.994	31.709.508.420	127.448.416.157	3.723.689.334	9.685.893.405	18.483.485.835	8.264.814.397	186.439.669.133	1.268.888.984.791	
		Sez I	3.103.100.682	11.093.657	-52.395.376	4.080.273.065	-296.665.026	620.113.627	361.537.631	-15.194.168	1.392.558.561	9.369.461.362	
		Tot	787.591.554.675	29.305.055.651	31.657.113.044	131.528.689.223	3.427.024.308	10.306.007.032	18.845.023.466	8.249.620.229	187.832.227.694	1.278.258.446.153	
	2027	Sez II	753.773.650.335	30.025.018.595	32.111.935.171	117.311.783.763	3.313.278.699	9.080.982.210	17.968.306.572	8.118.198.646	68.885.517.586	184.550.115.727	1.225.138.787.308
		Sez I	983.718.816	4.211.867	-241.138.455	1.814.157.395	-171.879.536	554.811.604	654.737.584	-228.422.273	95.713.959	2.468.737.501	5.934.648.462
		Tot	754.757.369.152	30.029.230.462	31.870.796.716	119.125.941.159	3.141.399.163	9.635.793.814	18.623.044.156	7.889.776.372	68.981.231.545	187.018.853.229	1.231.073.435.770
2028	Sez II	795.381.370.969	29.351.619.687	31.386.985.252	86.128.342.520	2.656.375.722	7.972.913.054	16.253.668.641	7.710.156.207	68.720.940.688	183.780.207.858	1.229.342.580.601	
	Sez I	587.843.235	4.011.867	-66.854.530	868.232.163	-254.004.254	329.421.106	651.581.065	-326.560.270	64.923.221	1.176.516.164	3.035.109.767	
	Tot	795.969.214.205	29.355.631.554	31.320.130.721	86.996.574.684	2.402.371.468	8.302.334.160	16.905.249.706	7.383.595.937	68.785.863.909	184.956.724.022	1.232.377.690.368	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	ALLEGATO B/1
	Sez II	Sez I							
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	25.300.919.718	7.203.416.078	308.288.236	148.909.269.982	10.984.336.241	6.532.785.181	175.349.967
		Sez I	26.295.161	-30.904.582	273.976	1.920.056.339	15.620.922	106.897.125	<<
		Tot	25.327.214.879	7.172.511.496	308.562.212	150.829.326.321	10.999.957.163	6.639.682.306	175.349.967
	2027	Sez II	25.296.845.079	7.161.531.108	306.615.695	149.087.774.244	11.186.579.330	6.563.045.181	102.624.967
		Sez I	42.185.388	-39.004.131	29.545	1.525.609.777	-1.375.578	228.288.125	<<
		Tot	25.339.030.467	7.122.526.977	306.645.240	150.613.384.021	11.185.203.752	6.791.333.306	102.624.967
IMPRESE E MADE IN ITALY	2028	Sez II	27.231.059.107	7.176.041.066	304.487.627	146.319.757.722	11.191.643.862	6.060.832.181	105.924.967
		Sez I	42.185.388	-39.356.938	29.545	1.811.503.278	-1.350.578	227.188.125	<<
		Tot	27.273.244.495	7.136.684.128	304.517.172	148.131.261.000	11.190.293.284	6.288.020.306	105.924.967
	2026	Sez II	173.868.415	65.371.281	6.741.193	130.924.889	11.919.260	62.379.243	51.195.573
		Sez I	1.660.925	1.684.382	<<	-299.775	-421.260	12.229.204	<<
		Tot	175.529.340	67.055.663	6.741.193	130.625.114	11.498.000	74.608.447	51.195.573
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2027	Sez II	172.650.454	51.459.918	6.740.065	125.470.119	11.902.360	62.379.243	51.195.573
		Sez I	1.660.925	1.664.823	<<	-402.050	-428.885	-472.684	<<
		Tot	174.311.379	53.124.741	6.740.065	125.068.069	11.473.475	61.906.559	51.195.573
	2028	Sez II	171.912.162	48.354.267	6.481.745	118.778.468	11.868.438	60.129.243	51.195.573
		Sez I	1.660.925	2.291.412	<<	-412.275	-423.376	-506.462	<<
		Tot	173.573.087	50.645.679	6.481.745	118.366.193	11.445.062	59.622.781	51.195.573
GIUSTIZIA	2026	Sez II	71.839.221	41.202.089	4.015.428	185.589.906.423	475.166.327	11.611.472	<<
		Sez I	<<	1.561.842	<<	353.358.656	3.918.759	428.812	<<
		Tot	71.839.221	42.763.931	4.015.428	185.943.265.079	479.085.086	12.040.284	<<
	2027	Sez II	68.539.926	40.603.723	3.875.500	183.593.282.315	474.806.327	11.611.472	<<
		Sez I	<<	1.086.092	<<	1.996.869.681	3.224.375	428.812	<<
		Tot	68.539.926	41.689.815	3.875.500	185.590.151.996	478.030.702	12.040.284	<<
	2028	Sez II	68.444.242	38.910.519	3.807.594	182.679.307.686	474.806.327	11.811.472	<<
		Sez I	<<	-1.198.094	<<	1.065.029.681	-125.625	-581.188	<<
		Tot	68.444.242	37.712.425	3.807.594	183.744.337.367	474.680.702	11.230.284	<<
	2026	Sez II	7.323.918.789	2.705.503.154	425.831.807	125.063.911	220.487.537	<<	<<
		Sez I	6.829.445	-4.229.076	160.136	<<	750.504	<<	<<
		Tot	7.330.748.234	2.701.274.078	425.991.943	125.063.911	221.238.041	<<	<<
	2027	Sez II	7.123.026.579	2.635.323.901	408.698.859	51.385.460	220.487.537	<<	<<
		Sez I	46.065.577	-7.399.619	160.136	<<	450.362	<<	<<
		Tot	7.169.092.156	2.627.924.282	408.858.995	51.385.460	220.937.899	<<	<<
	2028	Sez II	7.083.989.158	2.632.069.465	403.014.581	51.485.460	219.987.537	<<	<<
		Sez I	109.385.051	-8.004.736	160.136	<<	450.362	<<	<<
		Tot	7.193.374.209	2.624.064.729	403.174.717	51.485.460	220.437.899	<<	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	Sez II	Sez I							
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	1.019.471.134	148.811.217	19.877.434	866.474.331	46.453.367	150.000.000	1.398.691.723
		Sez I	6.700.144	44.524.638	<<	97.548.898	-24.751	-10.000.000	700.000
	Tot		1.026.171.278	193.335.855	19.877.434	964.023.229	46.428.616	140.000.000	1.399.391.723
	2027	Sez II	1.010.789.057	147.327.818	19.401.153	887.625.568	44.183.605	<<	1.367.578.274
ISTRUZIONE E MERITO		Sez I	10.035.346	30.320.255	<<	97.548.898	-729.639	<<	<<
	Tot		1.020.824.403	177.648.073	19.401.153	985.174.466	43.453.966	<<	1.367.578.274
	2028	Sez II	1.008.582.293	149.588.888	18.607.163	889.625.568	43.183.605	<<	923.382.660
		Sez I	11.870.548	29.468.103	<<	97.548.898	-1.229.639	<<	<<
	Tot		1.020.452.841	179.056.991	18.607.163	987.174.466	41.953.966	<<	923.382.660
	2026	Sez II	50.548.526.942	1.067.252.516	3.184.913.863	723.421.174	24.210.122	888.630.089	425.926
		Sez I	<<	-11.892.639	<<	931.925	21.260.555	<<	<<
	Tot		50.548.526.942	1.055.359.877	3.184.913.863	724.353.099	45.470.677	888.630.089	425.926
	2027	Sez II	50.231.188.053	1.086.038.281	3.167.216.426	704.231.074	24.135.122	888.630.089	425.926
		Sez I	<<	-16.619.521	<<	1.931.925	1.264.305	<<	<<
	Tot		50.231.188.053	1.069.418.760	3.167.216.426	706.162.999	25.399.427	888.630.089	425.926
	2028	Sez II	50.041.729.427	1.081.217.245	3.155.461.110	701.558.952	24.135.122	888.630.089	425.926
INTERNO		Sez I	<<	-18.938.123	<<	-68.075	1.264.305	<<	<<
	Tot		50.041.729.427	1.062.279.122	3.155.461.110	701.490.877	25.399.427	888.630.089	425.926
	2026	Sez II	9.897.197.856	1.667.904.106	595.370.353	13.093.291.290	1.313.784.073	31.046.000	12.349.117
		Sez I	34.590.311	71.368.709	1.139.259	212.605.875	8.311.435	<<	600.000
	Tot		9.931.788.167	1.739.272.815	596.509.612	13.305.897.165	1.322.095.508	31.046.000	12.949.117
	2027	Sez II	9.786.028.872	1.644.334.350	585.606.278	13.653.335.809	1.311.379.830	31.046.000	12.349.117
		Sez I	<<	-6.902.477	<<	376.075.875	-1.613.519	<<	600.000
	Tot		9.786.028.872	1.637.431.873	585.606.278	14.029.411.684	1.309.766.311	31.046.000	12.949.117
	2028	Sez II	9.821.401.482	1.594.689.783	586.084.006	13.629.875.967	1.309.436.982	31.046.000	12.349.117
		Sez I	<<	-6.661.422	<<	306.775.875	-1.586.208	<<	600.000
	Tot		9.821.401.482	1.588.028.361	586.084.006	13.936.651.842	1.307.850.774	31.046.000	12.949.117
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	103.344.237	163.833.997	5.835.830	896.638.037	500.000	2.492.144	11.712.594
		Sez I	-112.871	-2.194.965	<<	-4.881.779	-25.000	<<	<<
	Tot		103.231.366	161.639.032	5.835.830	891.756.258	475.000	2.492.144	11.712.594
	2027	Sez II	99.594.416	153.221.943	5.498.911	878.756.648	500.000	2.492.144	11.452.594
		Sez I	<<	-3.695.253	<<	-4.709.359	-25.000	<<	<<
	Tot		99.594.416	149.526.690	5.498.911	874.047.289	475.000	2.492.144	11.452.594
	2028	Sez II	98.785.545	147.020.965	5.350.676	874.599.206	<<	2.492.144	11.449.594
		Sez I	<<	-3.586.771	<<	-4.638.201	<<	<<	<<
	Tot		98.785.545	143.434.194	5.350.676	869.961.005	<<	2.492.144	11.449.594

999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI	ALLEGATO B/1								
	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	1.101.552.727	337.199.307	62.901.677	5.530.897.040	11.473.500	646.631.969	1.234.897	
		2.568.084	-9.143.000	150.578	110.500.680	756.325	-8.909.060	<<	
	Tot	1.104.120.811	328.056.307	63.052.255	5.641.397.720	12.229.825	637.722.909	1.234.897	
	2027	1.108.156.755	325.122.829	62.940.954	5.478.994.015	6.600.000	611.154.216	1.234.897	
		2.608.093	-8.537.186	153.194	113.803.555	1.000.000	-10.833.034	<<	
	Tot	1.110.764.848	316.585.643	63.094.148	5.592.797.570	7.600.000	600.321.182	1.234.897	
UNIVERSITA' E RICERCA	2028	1.108.494.518	318.314.540	61.921.238	5.471.200.840	6.600.000	468.686.144	1.234.897	
		2.608.093	-9.197.762	153.194	110.205.555	<<	-8.961.696	<<	
	Tot	1.111.102.611	309.116.778	62.074.432	5.581.406.395	6.600.000	459.724.448	1.234.897	
	2026	619.268.361	108.183.129	40.776.796	10.041.111.017	48.136.670	99.389.750	5.501.767	
		<<	-3.568.518	<<	253.105.023	-1.464.959	300.000	<<	
	Tot	619.268.361	104.614.611	40.776.796	10.294.216.040	46.671.711	99.689.750	5.501.767	
DIFESA	2027	618.456.834	96.174.719	40.711.250	10.026.845.827	47.761.670	99.389.750	5.501.767	
		<<	-4.736.816	<<	291.305.004	-4.746.209	2.000.000	<<	
	Tot	618.456.834	91.437.903	40.711.250	10.318.150.831	43.015.461	101.389.750	5.501.767	
	2028	613.876.942	93.884.303	41.227.323	10.258.930.159	41.861.670	99.389.750	5.501.767	
		<<	-4.543.557	<<	288.768.762	-4.606.209	2.000.000	<<	
	Tot	613.876.942	89.340.746	41.227.323	10.547.698.921	37.255.461	101.389.750	5.501.767	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	18.527.353.727	1.952.860.393	1.116.880.960	22.568.972	111.633.596	24.460.513	303.124.276	
		11.604.106	2.950.000	488.863	<<	200.000	<<	<<	
	Tot	18.538.957.833	1.955.810.393	1.117.369.823	22.568.972	111.833.596	24.460.513	303.124.276	
	2027	18.649.122.227	1.531.849.235	1.116.747.945	22.568.972	111.633.596	24.460.513	228.624.276	
		3.200.000	3.000.000	<<	<<	200.000	<<	<<	
	Tot	18.652.322.227	1.534.849.235	1.116.747.945	22.568.972	111.833.596	24.460.513	228.624.276	
	2028	18.404.349.020	1.459.038.366	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276	
		3.200.000	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	18.407.549.020	1.462.038.366	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276	
	2026	140.358.641	55.889.886	6.044.438	425.941.027	1.710.953	135.863.134	672.536	
		112.871	-748.592	<<	-5.483.964	499.974.937	-1.453.310	<<	
	Tot	140.471.512	55.141.294	6.044.438	420.457.063	501.685.890	134.409.824	672.536	
	2027	135.680.498	50.791.681	5.920.319	391.029.780	1.710.953	135.913.134	672.536	
		<<	-863.357	<<	-5.617.958	499.974.937	-2.140.658	<<	
	Tot	135.680.498	49.928.324	5.920.319	385.411.822	501.685.890	133.772.476	672.536	
	2028	135.639.856	49.819.147	5.816.100	384.991.568	1.460.953	130.764.885	672.536	
		<<	-872.607	<<	-5.417.958	-12.563	-2.103.158	<<	
	Tot	135.639.856	48.946.540	5.816.100	379.573.610	1.448.390	128.661.727	672.536	

999/652/4

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI		ALLEGATO B/1							
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
CULTURA	Sez II	850.130.247	138.825.233	40.308.492	352.942.802	424.466.099	68.085.416	475.000	
	Sez I	<<	-2.365.218	<<	2.682.934	10.058.950	617.848	<<	
	Tot	850.130.247	136.460.015	40.308.492	355.625.736	434.525.049	68.703.264	475.000	
	Sez II	825.683.453	137.346.285	39.302.977	345.520.497	415.187.828	58.931.116	475.000	
	Sez I	<<	-2.491.508	<<	-819.700	5.682.424	1.075.563	<<	
	Tot	825.683.453	134.854.777	39.302.977	344.700.797	420.870.252	60.006.679	475.000	
SALUTE	Sez II	823.419.152	133.592.858	37.285.270	342.998.309	412.609.828	58.931.116	475.000	
	Sez I	<<	-2.582.166	<<	3.793.909	5.153.824	1.025.563	<<	
	Tot	823.419.152	131.010.692	37.285.270	346.792.218	417.763.652	59.956.679	475.000	
	Sez II	217.863.133	288.453.676	10.719.033	702.931.596	680.614.853	238.113.625	19.614.547	
	Sez I	<<	-45.262.341	<<	16.222.179	-9.965.764	-8.849.681	<<	
	Tot	217.863.133	243.191.335	10.719.033	719.153.775	650.649.089	229.263.944	19.614.547	
TURISMO	Sez II	210.834.805	87.592.914	10.395.704	685.987.065	680.477.353	253.601.125	19.614.547	
	Sez I	<<	-57.810	<<	-3.775.228	-9.976.336	-8.630.056	<<	
	Tot	210.834.805	87.535.104	10.395.704	682.211.837	650.501.017	244.971.069	19.614.547	
	Sez II	209.711.525	78.288.089	10.120.122	666.277.065	661.577.353	215.601.125	19.605.237	
	Sez I	<<	-113.465	<<	-6.569.728	-10.476.336	-8.630.056	<<	
	Tot	209.711.525	78.174.624	10.120.122	659.707.337	651.101.017	206.971.069	19.605.237	
	Sez II	31.404.817	46.772.663	651.276	3.431.041	6.781.622	53.159.769	<<	
	Sez I	<<	3.945.006	<<	-137.692	130.000	384.512	<<	
	Tot	31.404.817	50.717.669	651.276	3.293.349	6.911.622	53.544.281	<<	
	Sez II	29.504.883	45.869.193	602.872	3.556.041	6.781.622	48.159.769	<<	
	Sez I	<<	3.192.713	<<	-143.942	130.000	442.012	<<	
	Tot	29.504.883	49.061.906	602.872	3.412.099	6.911.622	48.601.781	<<	
TOTALE	Sez II	29.468.224	45.669.193	591.764	3.206.041	5.781.622	26.159.769	<<	
	Sez I	<<	3.177.103	<<	-126.442	30.000	442.012	<<	
	Tot	29.468.224	48.846.296	591.764	3.079.599	5.811.622	26.601.781	<<	
	Sez II	115.927.017.965	15.991.478.725	5.829.156.816	367.414.813.532	14.341.674.220	8.944.648.305	1.980.347.923	
	Sez I	90.248.176	15.725.646	2.212.812	2.956.209.299	549.080.653	91.645.450	1.300.000	
	Tot	116.017.266.141	16.007.204.371	5.831.369.628	370.371.022.831	14.890.754.873	90.362.937.755	1.981.647.923	
	Sez II	115.366.101.891	15.194.587.898	5.780.272.908	365.936.363.434	14.524.127.133	8.790.813.752	1.801.749.474	
	Sez I	105.755.329	-51.043.795	342.875	4.387.676.478	493.031.237	210.158.080	600.000	
	Tot	115.471.857.220	15.143.544.103	5.780.615.783	370.324.039.912	15.017.158.370	9.000.971.832	1.802.349.474	
	Sez II	116.850.862.653	15.046.498.694	5.750.987.656	362.415.161.983	14.523.586.895	8.078.934.431	1.360.841.550	
	Sez I	170.910.005	-57.119.023	342.875	3.666.393.279	-12.912.043	209.873.140	600.000	
	Tot	117.021.772.658	14.989.379.671	5.751.330.531	366.081.555.262	14.510.674.852	8.288.807.571	1.361.441.550	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	25.560.000.000	108.803.927.119	104.785.446.788	<<	3.207.402.513	25.726.105.870	467.497.247.693
		Sez I	<<	81.922.376	-220.300.000	<<	<<	2.317.456.090	4.217.317.407
		Tot	25.560.000.000	108.885.849.495	104.565.146.788	<<	3.207.402.513	28.043.561.960	471.714.565.100
	2027	Sez II	25.960.000.000	112.874.541.277	103.939.223.438	<<	3.207.402.513	19.758.299.788	465.444.482.620
		Sez I	<<	78.500.132	-210.300.000	<<	<<	245.874.712	1.869.807.970
		Tot	25.960.000.000	112.953.041.409	103.728.923.438	<<	3.207.402.513	20.004.174.500	467.314.290.590
IMPRESE E MADE IN ITALY	2028	Sez II	27.750.000.000	114.271.105.880	105.246.604.181	<<	3.157.402.513	20.608.893.232	469.423.752.338
		Sez I	<<	74.225.033	-1.094.300.000	<<	<<	414.063.475	1.434.187.328
		Tot	27.750.000.000	114.345.330.913	104.152.304.181	<<	3.157.402.513	21.022.956.707	470.857.939.666
	2026	Sez II	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	520.955.315
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.853.476
		Tot	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	535.808.791
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2027	Sez II	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	485.098.027
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.022.129
		Tot	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	487.120.156
	2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	471.759.750
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.610.224
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	474.369.974
GIUSTIZIA	2026	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	483.877.471	186.720.150.399
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.805.090	357.462.979
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	482.072.381	187.077.613.378
	2027	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	428.930.995	184.664.182.226
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	1.999.733.694
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	427.055.729	186.663.915.920
	2028	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	431.930.995	183.751.550.803
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	1.061.249.508
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	430.055.729	184.812.800.311
	2026	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.587.444	10.836.887.613
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-332.499	3.178.510
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.254.945	10.840.066.123
	2027	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.587.444	10.472.002.751
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-182.499	39.093.957
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.404.945	10.511.096.708
	2028	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.583.638	10.421.624.810
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-82.499	101.908.314
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.501.139	10.523.533.124

999/652/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
ALLEGATO B/1									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.657.258.505	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	139.130.952	
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.041.568	3.796.389.457	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.484.384.774	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	136.856.883	
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.041.568	3.621.241.657	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.359.545	3.038.449.476	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-217.977	137.439.933	
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.141.568	3.175.889.409	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	21.331.294	56.458.711.926	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.299.841	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.469.011.767	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.129.801.225	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.423.291	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.116.377.934	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	55.921.094.116	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-17.741.893	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	55.903.352.223	
INTERNO	Sez II	<<	16.198.623	75.093.457	<<	22.425.547	23.650.804	26.748.311.226	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-363.375	328.252.214	
	Tot	<<	16.198.623	75.093.457	<<	22.425.547	23.287.429	27.076.563.440	
	Sez II	<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	25.251.804	27.161.717.630	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-363.375	367.796.504	
	Tot	<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	24.888.429	27.529.514.134	
	Sez II	<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	33.752.804	27.129.679.681	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-546.725	298.581.520	
	Tot	<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	33.206.079	27.428.261.201	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	485.741	<<	<<	10.920.000	238.300	1.196.000.880	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11.915	-7.226.530	
	Tot	<<	485.741	<<	<<	10.920.000	226.385	1.188.774.350	
	Sez II	<<	445.015	<<	<<	48.291.846	168.300	1.200.421.817	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-8.415	-8.438.027	
	Tot	<<	445.015	<<	<<	48.291.846	159.885	1.191.983.790	
	Sez II	<<	401.997	<<	<<	9.591.968	<<	1.149.692.095	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.224.972	
	Tot	<<	401.997	<<	<<	9.591.968	<<	1.141.467.123	

999/652/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										99/652/
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028										ALLEGATO B/1
(in euro)										
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.715.299.813		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	199.286.000	295.209.607		
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	206.000.000	8.010.509.420		
	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.617.612.362		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	149.417.100	247.611.722		
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	156.131.100	7.865.224.084		
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.714.000	7.687.860.873		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-581.595	94.225.789		
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.132.405	7.782.086.662		
	Sez II	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	10.967.746.994		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	248.371.546		
	Tot	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	11.216.118.540		
DIFESA	Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	10.938.027.848		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	283.821.979		
	Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	11.221.849.827		
	Sez II	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	11.157.656.517		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	281.618.996		
	Tot	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	11.439.275.513		
	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	15.232.500	22.560.024.727		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	17.242.969		
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	17.232.500	22.577.267.696		
	Sez II	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	14.032.500	22.167.349.054		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	8.400.000		
	Tot	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	16.032.500	22.175.749.054		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	14.032.500	21.850.748.370		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	8.200.000		
	Tot	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	16.032.500	21.858.948.370		
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	769.507.378		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	492.401.942		
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	1.261.909.320		
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	722.745.664		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	491.352.964		
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	1.214.098.628		
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	710.191.808		
	Sez I	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	-8.406.286		
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	701.785.522		

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
CULTURA	Sez II		<<	1.622.833	101.548	<<	274.174	6.817.485	1.884.049.329
	Sez I	2026	<<	<<	<<	<<	<<	-40.875	10.953.639
	Tot		<<	1.622.833	101.548	<<	274.174	6.776.610	1.895.002.968
	Sez II		<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	6.817.505	1.831.126.840
	Sez I	2027	<<	<<	<<	<<	<<	-40.876	3.405.903
	Tot		<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	6.776.629	1.834.532.743
SALUTE	Sez II		<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	13.467.475	1.824.498.776
	Sez I	2028	<<	<<	<<	<<	<<	-373.374	7.017.756
	Tot		<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	13.094.101	1.831.516.532
	Sez II		<<	<<	<<	<<	46.003	28.646.186	2.167.002.652
	Sez I	2026	<<	<<	<<	<<	<<	-1.000.000	-48.855.607
	Tot		<<	<<	<<	<<	46.003	27.646.186	2.118.147.045
TURISMO	Sez II		<<	<<	<<	<<	46.003	29.826.186	1.958.375.702
	Sez I	2027	<<	<<	<<	<<	<<	-1.000.000	-23.439.430
	Tot		<<	<<	<<	<<	46.003	28.826.186	1.934.936.272
	Sez II		<<	<<	<<	<<	46.003	29.826.186	1.891.052.705
	Sez I	2028	<<	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-28.789.585
	Tot		<<	<<	<<	<<	46.003	26.826.186	1.862.263.120
	Sez II		<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	143.203.188
	Sez I	2026	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.321.826
	Tot		<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	147.525.014
	Sez II		<<	<<	<<	<<	2.000	<<	134.476.380
	Sez I	2027	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.620.783
	Tot		<<	<<	<<	<<	2.000	<<	138.097.163
TOTALE	Sez II		<<	<<	<<	<<	2.000	<<	110.878.613
	Sez I	2028	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.522.673
	Tot		<<	<<	<<	<<	2.000	<<	114.401.286
	Sez II		25.560.000.000	108.826.318.119	105.352.880.793	<<	3.340.460.341	26.333.560.899	799.842.357.638
	Sez I	2026	<<	81.922.376	-220.300.000	<<	<<	2.514.870.359	6.082.914.771
	Tot		25.560.000.000	108.908.240.495	105.132.580.793	<<	3.340.460.341	28.848.431.258	805.925.272.409
	Sez II		25.960.000.000	112.894.974.479	104.474.057.443	<<	3.377.832.187	20.310.924.321	794.411.804.920
	Sez I	2027	<<	78.500.132	-210.300.000	<<	<<	393.503.404	5.408.223.740
	Tot		25.960.000.000	112.973.474.611	104.263.757.443	<<	3.377.832.187	20.704.427.725	799.820.028.660
	Sez II		27.750.000.000	114.289.549.754	105.781.438.186	<<	3.289.132.309	21.403.496.620	796.540.490.731
	Sez I	2028	<<	74.225.033	-1.094.300.000	<<	<<	409.386.039	3.367.399.305
	Tot		27.750.000.000	114.363.774.787	104.687.138.186	<<	3.289.132.309	21.812.882.659	799.907.890.036

999/652/8

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028						
(in euro)						
MINISTERI			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
	2026	Sez II				
ECONOMIA E FINANZE			713.753.973	29.899.960.816	52.517.924.482	120.104.341
		Sez I	-101.674.858	-316.037.731	2.956.040.000	50.000.000
		Tot	612.079.115	29.583.923.085	55.473.964.482	170.104.341
2027		Sez II	912.404.832	26.998.739.047	42.209.216.711	99.766.596
		Sez I	-115.327.233	-165.156.958	1.133.400.000	<<
		Tot	797.077.599	26.833.582.089	43.342.616.711	99.766.596
2028		Sez II	868.818.643	20.905.976.310	20.276.049.068	97.900.190
		Sez I	-103.249.697	-249.661.893	849.050.000	<<
		Tot	765.568.946	20.656.314.417	21.125.099.068	97.900.190
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	33.855.753	40.890.292	7.915.883.503	<<
		Sez I	-7.440.349	<<	130.649.482	<<
		Tot	26.415.404	40.890.292	8.046.532.985	<<
2027		Sez II	22.594.439	41.060.292	7.173.572.481	<<
		Sez I	-6.402.221	<<	548.820.298	<<
		Tot	16.192.218	41.060.292	7.722.392.779	<<
2028		Sez II	26.961.572	38.190.292	5.971.589.323	<<
		Sez I	-6.459.815	<<	-87.121.748	<<
		Tot	20.501.757	38.190.292	5.884.467.575	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	15.639.418	53.975.995	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	14.518.651	53.975.995	<<	<<
2027		Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<
2028		Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<
GIUSTIZIA		Sez II	639.362.931	<<	<<	<<
		Sez I	-32.131.847	<<	<<	<<
		Tot	607.231.084	<<	<<	<<
2027		Sez II	764.462.931	<<	<<	<<
		Sez I	-31.332.195	<<	<<	<<
		Tot	733.130.736	<<	<<	<<
2028		Sez II	493.721.988	<<	<<	<<
		Sez I	-9.561.491	<<	<<	<<
		Tot	484.160.497	<<	<<	<<

999/652/9

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/652/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028							ALLEGATO B/1
(in euro)							
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
	2026	Sez II					
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez I	40.190.796	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-2.606.380	<<	<<	<<	<<
		Tot	37.584.416	<<	<<	<<	<<
		Sez II	35.736.796	1.000.000	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-2.606.380	<<	<<	<<	<<
		Tot	33.130.416	1.000.000	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	17.764.651	800.000	<<	<<	<<
		Sez I	-3.436.679	<<	<<	<<	<<
		Tot	14.327.972	800.000	<<	<<	<<
		Sez II	56.274.866	1.667.597.742	<<	<<	<<
	2026	Sez I	-31.317.710	-94.152.204	<<	<<	<<
		Tot	24.957.156	1.573.445.538	<<	<<	<<
		Sez II	52.574.866	1.408.162.000	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-32.267.710	-175.432.231	<<	<<	<<
		Tot	20.307.156	1.232.729.769	<<	<<	<<
		Sez II	52.574.866	1.453.372.000	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-41.767.710	-192.146.521	<<	<<	<<
		Tot	10.807.156	1.261.225.479	<<	<<	<<
INTERNO		Sez II	790.351.901	2.626.321.366	<<	<<	<<
	2026	Sez I	-166.670.787	700.000	<<	<<	<<
		Tot	623.681.114	2.627.021.366	<<	<<	<<
		Sez II	1.207.328.830	1.968.371.366	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-257.405.094	650.000	<<	<<	<<
		Tot	949.923.736	1.969.021.366	<<	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	847.994.987	1.865.571.366	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-132.503.509	<<	<<	<<	<<
		Tot	715.491.478	1.865.571.366	<<	<<	<<
		Sez II	411.434.990	1.032.160.815	96.530.700	10.000.000	138.160.315
	2026	Sez I	-24.958.203	-260.671.156	-89.600.000	<<	-3.399.735
		Tot	386.476.787	771.489.659	6.930.700	10.000.000	134.760.580
		Sez II	241.179.426	995.708.112	200.650.800	10.000.000	152.500.000
	2027	Sez I	-27.124.298	-130.358.187	-121.766.152	<<	-3.399.735
		Tot	214.055.128	865.349.925	78.884.648	10.000.000	149.100.265
		Sez II	166.566.756	625.883.112	281.038.800	10.000.000	91.000.000
	2028	Sez I	-22.271.883	-104.284.711	-100.000.000	<<	<<
		Tot	144.294.873	521.598.401	181.038.800	10.000.000	91.000.000

999/652/10

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/652/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028							ALLEGATO B/1
(in euro)							
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II	480.331.995	7.675.063.070	4.084.555.680	2.924.686	89.881.957
		Sez I	-59.811.697	-242.972.476	-183.427.004	-23.451	<<
		Tot	420.520.298	7.432.090.594	3.901.128.676	2.901.235	89.881.957
	2027	Sez II	406.538.548	9.487.650.472	3.860.662.615	2.924.686	99.881.957
		Sez I	-74.966.920	-294.121.509	-53.856.604	-23.451	<<
		Tot	331.571.628	9.193.528.963	3.806.806.011	2.901.235	99.881.957
UNIVERSITA' E RICERCA	2028	Sez II	379.130.599	8.014.489.706	2.928.803.615	2.924.686	99.881.957
		Sez I	-96.347.658	-196.267.293	-56.327.998	-23.451	<<
		Tot	282.782.941	7.818.222.413	2.872.475.617	2.901.235	99.881.957
	2026	Sez II	21.594.196	2.599.849.127	15.776.422	<<	178.715.898
		Sez I	-70.104	-23.917.845	-13.322.773	<<	-500.000
		Tot	21.524.092	2.575.931.282	2.453.649	<<	178.215.898
DIFESA	2027	Sez II	65.394.196	2.889.697.795	13.276.422	<<	178.715.898
		Sez I	-70.104	-23.977.696	-11.926.422	<<	-500.000
		Tot	65.324.092	2.865.720.099	1.350.000	<<	178.215.898
	2028	Sez II	46.571.794	2.649.490.197	23.276.422	<<	178.715.898
		Sez I	-70.104	-47.807.333	-11.926.422	<<	-500.000
		Tot	46.501.690	2.601.682.864	11.350.000	<<	178.215.898
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	9.794.244.258	41.000.000	14.617	<<	46.601.000
		Sez I	<<	100.000	<<	<<	<<
		Tot	9.794.244.258	41.100.000	14.617	<<	46.601.000
	2027	Sez II	10.698.189.335	3.000.000	14.617	<<	46.601.000
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.698.189.335	3.000.000	14.617	<<	46.601.000
	2028	Sez II	10.320.416.416	<<	14.617	<<	46.601.000
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.320.416.416	<<	14.617	<<	46.601.000
	2026	Sez II	43.628.458	418.281.463	69.091.197	3.000.000	<<
		Sez I	-2.271.154	-50.597.000	-366.314	<<	<<
		Tot	41.357.304	367.684.463	68.724.883	3.000.000	<<
2027	Sez II	35.540.089	302.130.837	66.091.197	3.000.000	<<	
	Sez I	-1.855.533	-19.966.948	133.686	<<	<<	
	Tot	33.684.556	282.163.889	66.224.883	3.000.000	<<	
2028	Sez II	26.306.517	206.684.581	66.091.197	<<	<<	
	Sez I	-3.722.088	-18.355.000	-2.266.314	<<	<<	
	Tot	22.584.429	188.329.581	63.824.883	<<	<<	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI								
CULTURA	Sez II	796.234.679	154.642.494	552.812.222	31.794.552				
	Sez I	-53.097.823	-15.000.000	-90.000.000	<<				
	Tot	743.136.856	139.642.494	462.812.222	31.794.552				
	Sez II	753.875.287	287.674.315	553.212.222	29.414.552				
	Sez I	-50.463.347	-15.000.000	-200.000.000	<<				
	Tot	703.411.940	272.674.315	353.212.222	29.414.552				
	Sez II	728.877.790	212.063.528	554.416.184	27.114.552				
	Sez I	-125.629.151	-33.138.589	-200.000.000	<<				
SALUTE	Tot	603.248.639	178.924.939	354.416.184	27.114.552				
	Sez II	844.056	489.715.937	<<	<<				
	Sez I	-186.794	-11.774.366	<<	<<				
	Tot	657.262	457.941.571	<<	<<				
	Sez II	2.844.056	464.313.776	<<	<<				
	Sez I	-186.794	-11.774.366	<<	<<				
	Tot	2.657.262	452.539.410	<<	<<				
	Sez II	2.949.045	420.975.196	<<	<<				
TURISMO	Sez I	-381.533	<<	<<	<<				
	Tot	2.567.512	420.975.196	<<	<<				
	Sez II	1.007.053	5.000.000	133.500.000	<<				
	Sez I	-277.102	<<	-13.576.873	<<				
	Tot	729.951	5.000.000	119.923.127	<<				
	Sez II	657.053	44.000.000	124.500.000	<<				
	Sez I	-77.102	<<	-13.576.873	<<				
	Tot	579.951	44.000.000	110.923.127	<<				
	Sez II	557.053	14.000.000	52.500.000	<<				
	Sez I	-452.470	<<	26.250.000	<<				
	Tot	104.583	14.000.000	78.750.000	<<				
TOTALE	Sez II	13.838.749.323	46.684.459.117	65.386.088.823	320.719.238				
	Sez I	-483.635.575	-1.014.322.778	2.696.396.518	-23.451				
	Tot	13.355.113.748	45.670.136.339	68.082.485.341	320.695.787				
	Sez II	15.215.960.102	44.944.951.757	54.201.197.065	318.339.238				
	Sez I	-601.205.698	-835.137.895	1.281.227.933	-23.451				
	Tot	14.614.754.404	44.109.813.862	55.482.424.998	318.315.787				
	Sez II	13.995.852.095	36.460.940.033	30.153.779.226	43.039.238				
	Sez I	-546.974.555	-841.661.340	417.657.518	-23.451				
	Tot	13.448.877.540	35.619.278.693	30.571.436.744	43.015.787				

999/652/12

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028				ALLEGATO B/1		
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE (in euro)	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	2026	Sez I	Sez II			
ECONOMIA E FINANZE			4.051.584.932	2.374.912.482	4.236.429.866	94.187.670.892
	2026	Sez I	541.290.000	1.299.002.600	<<	4.428.620.011
		Tot	4.592.874.932	3.673.915.082	4.236.429.866	98.616.290.903
		Sez II	3.345.840.058	3.287.979.618	4.592.062.000	81.719.008.862
		Sez I	211.250.000	277.667.600	<<	1.341.833.409
	2027	Tot	3.557.090.058	3.565.647.218	4.592.062.000	83.060.842.271
		Sez II	3.209.234.689	2.987.830.447	3.653.462.000	52.002.271.347
	2028	Sez I	245.000.000	179.067.600	<<	920.206.010
IMPRESE E MADE IN ITALY		Tot	3.454.234.689	3.166.898.047	3.653.462.000	52.922.477.357
	2026	Sez I	<<	420.000.000	315.730.000	8.726.359.548
		Tot	<<	<<	-14.478.908	108.730.225
		Sez II	<<	420.000.000	301.251.092	8.835.089.773
		Sez I	<<	469.397.892	284.050.000	7.990.675.104
	2027	Sez I	<<	<<	-4.478.908	537.939.169
		Tot	<<	469.397.892	279.571.092	8.528.614.273
		Sez II	<<	250.000.000	261.700.000	6.548.441.187
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez I	<<	<<	-4.478.908	-98.060.471
	2028	Tot	<<	250.000.000	257.221.092	6.450.380.716
		Sez II	<<	5.000.000	<<	74.615.413
	2026	Sez I	<<	<<	<<	-1.120.767
		Tot	<<	5.000.000	<<	73.494.646
		Sez II	<<	10.000.000	<<	80.083.163
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-1.120.767
		Tot	<<	10.000.000	<<	78.962.396
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	<<	70.083.163
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-1.120.767
		Tot	<<	<<	<<	68.962.396
		Sez II	<<	6.845.000	<<	646.207.931
	2026	Sez I	<<	<<	<<	-32.131.847
		Tot	<<	6.845.000	<<	614.076.084
		Sez II	<<	2.845.000	<<	767.307.931
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-31.332.195
		Tot	<<	2.845.000	<<	735.975.736
		Sez II	<<	2.845.000	<<	496.566.988
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-9.561.491
		Tot	<<	2.845.000	<<	487.005.497

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							99/652/14
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028							ALLEGATO B/1
(in euro)							
MINISTRI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	<<	40.190.796		
	Sez I	<<	<<	<<	-2.606.380		
	Tot	<<	<<	<<	37.584.416		
	Sez II	<<	<<	<<	36.736.796		
	Sez I	<<	<<	<<	-2.606.380		
	Tot	<<	<<	<<	34.130.416		
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	18.564.651		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.436.679		
	Tot	<<	<<	<<	15.127.972		
	Sez II	<<	<<	<<	1.723.872.608		
	Sez I	<<	<<	<<	-125.469.914		
	Tot	<<	<<	<<	1.598.402.694		
INTERNO	Sez II	<<	1.411.080	<<	1.462.147.946		
	Sez I	<<	-11.080	<<	-207.711.021		
	Tot	<<	1.400.000	<<	1.254.436.925		
	Sez II	<<	1.411.080	<<	1.507.357.946		
	Sez I	<<	-11.080	<<	-233.925.311		
	Tot	<<	1.400.000	<<	1.273.432.635		
	Sez II	<<	3.221.763	<<	3.419.895.030		
	Sez I	<<	-1.160.674	<<	-167.131.461		
	Tot	<<	2.061.089	<<	3.252.763.569		
	Sez II	<<	24.593.288	<<	3.200.293.484		
	Sez I	<<	-16.713.623	<<	-273.468.717		
	Tot	<<	7.879.665	<<	2.926.824.767		
	Sez II	<<	29.000.000	<<	2.742.566.353		
	Sez I	<<	<<	<<	-132.503.509		
	Tot	<<	29.000.000	<<	2.610.062.844		
	Sez II	110.708.224	4.000.000	840.000.000	2.642.995.044		
	Sez I	-9.161.151	<<	<<	-387.790.245		
	Tot	101.547.073	4.000.000	840.000.000	2.255.204.799		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	155.934.108	6.000.000	320.000.000	2.081.972.446		
	Sez I	-2.212.410	<<	<<	-284.860.782		
	Tot	153.721.698	6.000.000	320.000.000	1.797.111.664		
	Sez II	94.484.734	11.000.000	320.000.000	1.599.973.402		
	Sez I	-14.229.910	<<	<<	-240.786.504		
	Tot	80.254.824	11.000.000	320.000.000	1.359.186.898		

999/652/15

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028		ALLEGATO B/1
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE (in euro)		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	12.347.757.388
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-486.234.628
	Tot	<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	11.861.522.760
	Sez II	30.000.000	30.000.000	30.000.000	152.668.850	152.668.850	<<	<<	14.040.327.128
	Sez I	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	<<	<<	<<	<<	-432.968.484
UNIVERSITA' E RICERCA	Tot	20.000.000	20.000.000	20.000.000	152.668.850	152.668.850	<<	<<	13.607.358.644
	Sez II	<<	<<	<<	154.983.000	154.983.000	<<	<<	11.580.213.563
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-348.966.400
	Tot	<<	<<	<<	154.983.000	154.983.000	<<	<<	11.231.247.163
	Sez II	<<	<<	<<	11.162.000	11.162.000	<<	<<	2.827.097.643
DIFESA	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-37.810.722
	Tot	<<	<<	<<	11.162.000	11.162.000	<<	<<	2.789.286.921
	Sez II	<<	<<	<<	11.162.000	11.162.000	<<	<<	3.158.246.311
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-36.474.222
	Tot	<<	<<	<<	11.162.000	11.162.000	<<	<<	3.121.772.089
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	<<	11.162.000	11.162.000	<<	<<	2.909.216.311
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.303.859
	Tot	<<	<<	<<	11.162.000	11.162.000	<<	<<	2.848.912.452
	Sez II	7.650.000	7.650.000	7.650.000	5.000.000	5.000.000	<<	<<	9.894.509.875
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	100.000
	Tot	7.650.000	7.650.000	7.650.000	5.000.000	5.000.000	<<	<<	9.894.609.875
	Sez II	7.650.000	7.650.000	7.650.000	35.000.000	35.000.000	<<	<<	10.790.454.952
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	7.650.000	7.650.000	7.650.000	35.000.000	35.000.000	<<	<<	10.790.454.952
	Sez II	<<	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	<<	10.387.032.033
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	<<	10.387.032.033
	Sez II	450.000	450.000	450.000	20.028.727	20.028.727	<<	<<	554.479.845
	Sez I	-427.500	-427.500	-427.500	-4.709.840	-4.709.840	<<	<<	-58.371.808
	Tot	22.500	22.500	22.500	15.318.887	15.318.887	<<	<<	496.108.037
	Sez II	450.000	450.000	450.000	22.528.727	22.528.727	<<	<<	429.740.850
	Sez I	-427.500	-427.500	-427.500	-4.709.840	-4.709.840	<<	<<	-26.826.135
	Tot	22.500	22.500	22.500	17.818.887	17.818.887	<<	<<	402.914.715
	Sez II	450.000	450.000	450.000	22.528.727	22.528.727	<<	<<	322.061.022
	Sez I	<<	<<	<<	-4.709.840	-4.709.840	<<	<<	-29.053.242
	Tot	450.000	450.000	450.000	17.818.887	17.818.887	<<	<<	293.007.780

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028						
(in euro)						
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	ALLEGATO B/1
	2026	2027				
CULTURA	Sez II	<<	<<	300.000	1.535.783.947	
	Sez I	<<	<<	<<	-158.097.823	
	Tot	<<	<<	300.000	1.377.686.124	
	Sez II	<<	<<	55.300.000	1.679.476.376	
	Sez I	<<	<<	<<	-265.463.347	
	Tot	<<	<<	55.300.000	1.414.013.029	
	Sez II	<<	<<	33.677.778	1.556.149.832	
	Sez I	<<	<<	<<	-358.767.740	
	Tot	<<	<<	33.677.778	1.197.382.092	
SALUTE	Sez II	42.125	1.980.000	<<	472.582.118	
	Sez I	<<	<<	<<	-11.961.160	
	Tot	42.125	1.980.000	<<	460.620.958	
	Sez II	42.125	180.000	<<	467.379.957	
	Sez I	<<	<<	<<	-11.961.160	
	Tot	42.125	180.000	<<	455.418.797	
	Sez II	42.125	<<	<<	423.966.366	
	Sez I	<<	<<	<<	-381.533	
	Tot	42.125	<<	<<	423.584.833	
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	139.507.053	
	Sez I	<<	<<	<<	-13.853.975	
	Tot	<<	<<	<<	125.653.078	
	Sez II	<<	<<	<<	169.157.053	
	Sez I	<<	<<	<<	-13.653.975	
	Tot	<<	<<	<<	155.503.078	
	Sez II	<<	<<	<<	67.057.053	
	Sez I	<<	<<	<<	25.797.530	
	Tot	<<	<<	<<	92.854.583	
TOTALE	Sez II	4.170.435.281	2.867.149.972	5.392.459.866	139.233.525.131	
	Sez I	531.701.349	1.293.132.086	-14.478.908	3.054.869.506	
	Tot	4.702.136.630	4.160.282.058	5.377.980.958	142.288.394.637	
	Sez II	3.539.916.291	4.023.766.455	5.251.412.000	128.073.008.359	
	Sez I	198.610.090	256.233.057	-4.478.908	291.325.393	
	Tot	3.738.526.381	4.279.999.512	5.246.933.092	128.364.333.752	
	Sez II	3.304.211.548	3.490.760.254	4.268.839.778	92.231.521.217	
	Sez I	230.770.090	174.346.680	-4.478.908	-570.863.966	
	Tot	3.534.981.638	3.665.106.934	4.264.360.870	91.660.657.251	

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE					
Risorse proprie dell'Unione Europea	2026	3.303.312.704	<<	3.303.312.704	
	2027	3.503.210.467	<<	3.503.210.467	
	2028	3.603.181.211	<<	3.603.181.211	
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2026	1.764.736.709	<<	1.764.736.709	
	2027	1.764.425.486	<<	1.764.425.486	
	2028	1.764.458.439	<<	1.764.458.439	
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2026	2.869.414.364	-15.000.000	2.854.414.364	
	2027	1.155.468.920	-15.000.000	1.140.468.920	
	2028	1.155.812.332	-15.000.000	1.140.812.332	
Entrate di tipo finanziario	2026	10.080.104.915	-339.506.887	9.740.598.028	
	2027	11.396.412.592	-320.763.831	11.075.648.761	
	2028	11.445.295.168	-306.286.064	11.139.009.104	
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	2026	4.089.146.432	-57.800.000	4.031.346.432	
	2027	4.046.282.029	11.410.000	4.057.692.029	
	2028	4.316.441.888	66.680.000	4.383.121.888	
Entrate da contributi versati allo Stato	2026	9.218.179.726	<<	9.218.179.726	
	2027	8.910.493.940	<<	8.910.493.940	
	2028	8.908.406.184	<<	8.908.406.184	
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2026	8.710.342.200	585.124.644	9.295.466.844	
	2027	8.805.511.913	574.311.588	9.379.823.501	
	2028	8.823.908.773	562.033.821	9.385.942.594	
Partite che si compensano nella spesa	2026	615.725.531	<<	615.725.531	
	2027	615.711.701	<<	615.711.701	
	2028	615.711.701	<<	615.711.701	
Altre entrate extratributarie	2026	26.546.171.723	1.093.560.000	27.639.731.723	
	2027	25.302.609.144	996.240.000	26.298.849.144	
	2028	25.170.031.499	-1.000.000	25.169.031.499	
TOTALE	2026	67.197.134.304	1.266.377.757	68.463.512.061	
	2027	65.500.126.192	1.246.197.757	66.746.323.949	
	2028	65.803.247.195	306.427.757	66.109.674.952	

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato					
	2026	18.000.000	<<	18.000.000	
	2027	17.000.000	<<	17.000.000	
	2028	16.000.000	<<	16.000.000	
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato					
	2026	231.319.618	<<	231.319.618	
	2027	233.002.245	<<	233.002.245	
	2028	231.937.445	<<	231.937.445	
TOTALE					
	2026	249.319.618	<<	249.319.618	
	2027	250.002.245	<<	250.002.245	
	2028	247.937.445	<<	247.937.445	
TOTALE ENTRATE FINALI					
	2026	711.650.509.777	1.612.367.757	713.262.877.534	
	2027	724.038.181.762	1.923.947.757	725.962.129.519	
	2028	738.488.286.802	-235.472.243	738.252.814.559	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in Euro)					ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2026	115.927.017.965	90.248.176	116.017.266.141	
	2027	115.366.101.891	105.755.329	115.471.857.220	
	2028	116.850.862.653	170.910.005	117.021.772.658	
CONSUMI INTERMEDI	2026	15.991.478.725	15.725.646	16.007.204.371	
	2027	15.194.587.898	-51.043.795	15.143.544.103	
	2028	15.046.498.694	-57.119.023	14.989.379.671	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2026	5.829.156.816	2.212.812	5.831.369.628	
	2027	5.780.272.908	342.875	5.780.615.783	
	2028	5.750.987.656	342.875	5.751.330.531	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	367.414.813.532	2.956.209.299	370.371.022.831	
	2027	365.936.363.434	4.387.676.478	370.324.039.912	
	2028	362.415.161.983	3.666.393.279	366.081.555.262	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	14.341.674.220	549.080.653	14.890.754.873	
	2027	14.524.127.133	493.031.237	15.017.158.370	
	2028	14.523.586.895	-12.912.043	14.510.674.852	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2026	8.944.648.305	91.645.450	9.036.293.755	
	2027	8.790.813.752	210.158.080	9.000.971.832	
	2028	8.078.934.431	209.873.140	8.288.807.571	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2026	1.980.347.923	1.300.000	1.981.647.923	
	2027	1.801.749.474	600.000	1.802.349.474	
	2028	1.360.841.550	600.000	1.361.441.550	
RISORSE PROPRIE UE	2026	25.560.000.000	<<	25.560.000.000	
	2027	25.960.000.000	<<	25.960.000.000	
	2028	27.750.000.000	<<	27.750.000.000	
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2026	108.826.318.119	81.922.376	108.908.240.495	
	2027	112.894.974.479	78.500.132	112.973.474.611	
	2028	114.289.549.754	74.225.033	114.363.774.787	
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2026	105.352.880.793	-220.300.000	105.132.580.793	
	2027	104.474.057.443	-210.300.000	104.263.757.443	
	2028	105.781.438.186	-1.094.300.000	104.687.138.186	
ALTRE USCITE CORRENTI	2026	3.340.460.341	<<	3.340.460.341	
	2027	3.377.832.187	<<	3.377.832.187	
	2028	3.289.132.309	<<	3.289.132.309	
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2026	26.333.560.899	2.514.870.359	28.848.431.258	
	2027	20.310.924.321	393.503.404	20.704.427.725	
	2028	21.403.496.620	409.386.039	21.812.882.659	
TOTALE	2026	799.842.357.638	6.082.914.771	805.925.272.409	
	2027	794.411.804.920	5.408.223.740	799.820.028.660	
	2028	796.540.490.731	3.367.399.305	799.907.890.036	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in Euro)					ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2026	13.838.749.323	-483.635.575	13.355.113.748	
	2027	15.215.960.102	-601.205.698	14.614.754.404	
	2028	13.995.852.095	-546.974.555	13.448.877.540	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	46.684.459.117	-1.014.322.778	45.670.136.339	
	2027	44.944.951.757	-835.137.895	44.109.813.862	
	2028	36.460.940.033	-841.661.340	35.619.278.693	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2026	65.386.088.823	2.696.396.518	68.082.485.341	
	2027	54.201.197.065	1.281.227.933	55.482.424.998	
	2028	30.153.779.226	417.657.518	30.571.436.744	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	320.719.238	-23.451	320.695.787	
	2027	318.339.238	-23.451	318.315.787	
	2028	43.039.238	-23.451	43.015.787	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2026	573.463.511	46.100.265	619.563.776	
	2027	577.465.451	-3.899.735	573.565.716	
	2028	514.099.045	-500.000	513.599.045	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2026	4.170.435.281	531.701.349	4.702.136.630	
	2027	3.539.916.291	198.610.090	3.738.526.381	
	2028	3.304.211.548	230.770.090	3.534.981.638	
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2026	2.867.149.972	1.293.132.086	4.160.282.058	
	2027	4.023.766.455	256.233.057	4.279.999.512	
	2028	3.490.760.254	174.346.680	3.665.106.934	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	5.392.459.866	-14.478.908	5.377.980.958	
	2027	5.251.412.000	-4.478.908	5.246.933.092	
	2028	4.268.839.778	-4.478.908	4.264.360.870	
TOTALE	2026	139.233.525.131	3.054.869.506	142.288.394.637	
	2027	128.073.008.359	291.325.393	128.364.333.752	
	2028	92.231.521.217	-570.863.966	91.660.657.251	
TOTALE SPESE FINALI	2026	939.075.882.769	9.137.784.277	948.213.667.046	
	2027	922.484.813.279	5.699.549.133	928.184.362.412	
	2028	888.772.011.948	2.796.535.339	891.568.547.287	

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL SEGUENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/1

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.372.834.997	2.931.113.982	2.858.658.698
Organi costituzionali (1.1)	1.764.344.921	1.765.688.721	1.768.188.721
Presidenza della Repubblica	235.259.513	235.259.513	235.259.513
Parlamento della Repubblica	1.458.825.408	1.457.929.208	1.457.929.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	70.260.000	72.500.000	75.000.000
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (1.3)	1.608.490.076	1.165.425.261	1.090.469.977
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	874.108.250	752.743.435	679.988.151
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	265.993.412	3.793.412	1.793.412
Contributo allo Stato dell'8 per mille	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	12.116.803	12.116.803	12.116.803
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	256.271.611	196.771.611	196.571.611
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	831.952.023	762.317.678	753.025.032
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	831.952.023	762.317.678	753.025.032
Spese di personale per il programma	651.772.119	586.935.079	582.328.555
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	132.950	132.950	132.950
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	21.147.027	21.147.027	21.147.027
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie depenalizzate	60.484.130	45.290.114	45.290.114
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	67.324.011	77.720.722	73.034.600
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	31.091.786	31.091.786	31.091.786
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	156.924.366.499	156.415.220.520	155.737.966.990
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	3.568.918.511	3.548.542.035	3.556.056.371
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	-	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	507.080.032	467.080.032	467.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	996.200.270	965.796.428	906.781.031
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	2.065.638.209	2.115.665.575	2.182.195.308
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	42.215.367.679	42.968.667.679	43.433.597.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	12.610.627.912	12.530.927.912	12.353.857.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	28.650.000.000	29.365.000.000	30.131.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	954.739.767	1.072.739.767	948.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	93.231.668.178	92.035.830.200	91.100.358.600
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	93.140.868.178	91.945.030.200	91.000.358.600
Contributi per strutture sanitarie private	90.800.000	90.800.000	100.000.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/2

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.594.203.214	2.309.780.970	2.303.605.969
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	7.894.217	6.894.217	6.889.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	13.000.000	13.000.000	11.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.289.475.022	1.009.975.022	1.009.975.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	253.872.376	236.100.132	217.425.033
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	268.500.000	282.350.000	296.750.000
Attuazione federalismo amministrativo	374.288.599	374.288.599	374.288.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.500.000	2.500.000	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	39.256.545	40.430.002	40.177.364
Spese di personale per il programma	33.182.295	32.862.890	33.109.376
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	17.795	17.795	17.795
Albo segretari comunali	3.270.105	4.764.787	4.265.683
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	2.786.350	2.784.530	2.784.510
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	75.858.434	62.928.275	51.344.101
Spese di personale per il programma	36.630.537	32.545.835	33.324.763
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.765.821	7.765.821	5.216.021
Servizi elettorali	3.711.006	5.485.754	3.897.452
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	150.965	150.965	150.965
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	27.600.105	16.979.900	8.754.900
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.199.093.938	15.449.041.359	15.252.826.906
Spese di personale per il programma	4.233.127	3.597.350	3.612.284
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	8.215.829.615	9.202.149.023	9.321.587.376
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	828.482.040	875.230.240	777.229.040
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.426.899.483	2.548.554.147	2.220.012.938
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	79.293.548	76.254.474	78.813.881
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	17.206.749	17.206.749	17.206.749
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	411.690	311.690	311.690
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.366.116.753	2.465.116.753	2.573.432.015
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/3

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	43.212.548.564	41.997.489.004	39.783.286.404
Protocollo internazionale (4.1)	9.148.205	9.306.453	9.552.444
Spese di personale per il programma	6.526.512	6.684.760	6.930.751
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.621.693	2.621.693	2.621.693
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	940.272.833	963.004.303	964.806.371
Spese di personale per il programma	10.929.019	11.159.252	11.561.320
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	318.942.396	318.942.396	318.542.396
Attivit� di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.542.135	2.542.135	2.542.135
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	607.859.283	630.360.520	632.160.520
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	39.832.671	40.144.357	40.753.101
Spese di personale per il programma	16.198.326	16.510.012	17.080.756
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.230.472	3.230.472	3.268.472
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.403.873	20.403.873	20.403.873
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	928.754.993	936.124.092	493.003.497
Spese di personale per il programma	17.491.256	17.810.759	18.416.655
Rapporti politici internazionali e diritti umani	908.885.579	915.972.130	472.281.477
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	946.893	946.893	946.893
Attivit� di pianificazione delle politiche	1.431.265	1.394.310	1.358.472
Integrazione europea (4.7)	34.929.865	35.289.137	35.944.511
Spese di personale per il programma	13.621.841	13.981.113	14.521.433
Politiche dell'Unione Europea	3.213.865	3.213.865	3.328.919
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	18.094.159	18.094.159	18.094.159
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	166.805.430	128.146.017	126.263.342
Spese di personale per il programma	11.196.224	11.445.341	11.882.522
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.745.425	3.538.847	3.038.847
Cooperazione migratoria	61.428.821	23.428.821	23.428.821
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	68.742.102	69.040.150	69.220.294
Sistema della formazione italiana nel mondo	20.692.858	20.692.858	18.692.858
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	39.248.851.243	38.242.281.669	36.450.238.815
Partecipazione al bilancio UE	25.560.000.000	25.960.000.000	27.750.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	13.688.851.243	12.282.281.669	8.700.238.815
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	848.826.030	665.745.419	705.279.013
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	54.748.112	4.648.112	4.648.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	681.672.462	569.029.596	610.429.596
Cancellazione debito Paesi poveri	112.405.456	92.067.711	90.201.305
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	95.431.128	93.770.410	80.588.011
Spese di personale per il programma	2.501.328	2.594.610	2.735.211
Funzionamento delle strutture diplomatico- consolari e attivit� istituzionali delle sedi all'estero	92.929.800	91.175.800	77.852.800

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/4

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	809.898.300	809.997.672	806.068.138
Spese di personale per il programma all'estero	209.341.686	206.622.075	200.118.809
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	598.177.669	600.996.652	603.570.384
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	2.378.945	2.378.945	2.378.945
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	20.770.158	21.060.705	21.583.939
Spese di personale per il programma	841.451	841.267	840.782
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	8.205.776	8.425.174	8.717.087
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.951.491	1.951.491	1.951.491
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	8.446.093	8.530.104	8.762.087
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.325.347	1.312.669	1.312.492
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	4.069.907	4.236.837	4.384.925
Spese di personale per il programma	3.646.243	3.813.173	3.961.261
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	423.664	423.664	423.664
Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (4.19)	64.957.801	48.381.933	44.820.297
Spese di personale per il programma	17.010.035	17.422.649	18.126.041
Gestione dei sistemi informativi	47.947.766	30.959.284	26.694.256
Difesa e sicurezza del territorio (5)	31.829.105.305	32.466.403.858	31.808.733.459
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.515.866.376	7.519.140.229	7.551.175.747
Spese di personale per il programma	6.656.252.277	6.698.925.037	6.699.967.324
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	389.858.036	373.689.718	389.151.292
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	116.004.933	115.522.186	117.830.750
Formazione ed addestramento del personale	23.894.567	21.343.821	23.614.277
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	248.723.462	251.908.308	262.351.605
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	68.526.801	57.076.279	57.585.619
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	12.606.300	674.880	674.880
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	6.308.452.797	6.165.043.149	6.038.651.359
Spese di personale per il programma	5.613.081.789	5.644.374.931	5.517.983.141
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.427.523	2.427.523	2.427.523
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	6.443.262	6.493.262	6.493.262
Formazione militare del personale delle forze terrestri	16.397.264	16.397.264	16.397.264
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	459.350.247	459.350.247	459.350.247
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	167.804.190	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	42.948.522	35.999.922	35.999.922

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/5

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.444.308.844	2.342.387.034	2.341.603.453
Spese di personale per il programma	2.074.487.100	2.084.327.329	2.079.543.748
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	9.600.806	9.600.806	9.600.806
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.972.610	12.972.610	12.972.610
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	218.666.511	217.666.511	221.666.511
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	108.544.514	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	17.475.653	15.258.128	15.258.128
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.989.705.622	2.794.216.442	2.763.850.756
Spese di personale per il programma	2.500.526.118	2.456.476.452	2.425.305.252
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.128.768	2.128.768	2.128.768
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	32.549.924	32.549.924	32.549.924
Formazione militare del personale delle forze aeree	32.183.637	32.183.637	32.183.637
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	237.264.819	237.104.819	239.770.665
Trasporto aereo di Stato	26.714.764	20.934.764	18.074.764
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	142.518.039	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	15.819.553	12.838.078	13.837.746
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)	1.131.343.880	1.343.888.295	1.243.077.632
Spese di personale per il programma	183.509.740	180.963.810	181.175.377
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	919.117	919.117	919.117
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare	875.161.027	1.091.719.276	989.310.767
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	7.581.578	7.488.105	7.488.105
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	55.546.794	54.171.158	55.557.437
Gestione e assistenza del personale	8.625.624	8.626.829	8.626.829
Missioni internazionali (5.8)	1.314.127.623	1.570.000.000	1.570.000.000
Missioni internazionali	1.314.127.623	1.570.000.000	1.570.000.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/6

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	1.365.238.120	1.297.065.049	1.216.252.152
Spese di personale per il programma	834.500.191	836.190.517	837.156.945
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico- operativa	1.494.901	1.494.901	1.494.901
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacit� operativa delle unit�	160.054.052	160.054.052	160.054.052
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico- operativa	3.272.684	3.272.684	3.272.684
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	220.538.290	219.828.290	138.048.965
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	76.224.605	76.224.605	76.224.605
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	69.153.397	-	-
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)	8.760.062.043	9.434.663.660	9.084.122.360
Spese di personale per il programma	150.459.308	147.363.453	147.540.844
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	203.112	203.112	203.112
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacit� dello Strumento Militare	8.376.063.984	9.070.980.936	8.742.620.725
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	75.794.506	37.521.917	30.791.990
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	42.412.205	42.427.205	39.962.300
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	112.088.303	133.127.617	119.963.969
Gestione e assistenza del personale	3.040.625	3.039.420	3.039.420
Giustizia (6)	11.631.822.047	11.541.045.736	11.299.707.718
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.521.167.257	3.530.507.187	3.423.908.256
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	280.346.824	279.214.608	278.199.849
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.281.137.529	2.330.770.380	2.355.490.658
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	295.650.282	301.171.279	294.214.960
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	319.462.033	319.562.033	319.162.033
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	160.085.539	192.819.861	69.035.585
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	42.384.454	42.321.089	42.177.980
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	142.100.596	64.647.937	65.627.191

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/7

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Giustizia civile e penale (6.2)	5.721.012.846	5.555.663.005	5.414.910.355
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.209.680.857	1.987.858.884	1.980.169.427
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.278.095.100	2.324.978.135	2.324.005.428
Attività di verbalizzazione atti processuali	32.100.000	32.100.000	32.100.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.176.640	7.791.034	11.689.140
Funzionamento uffici giudiziari	746.335.831	768.437.367	639.770.774
Efficientamento del sistema giudiziario	31.454.727	31.994.445	31.990.639
Magistratura onoraria	416.169.691	402.503.140	395.184.947
Giustizia minorile e di comunità (6.3)	403.741.586	403.689.618	401.376.709
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	216.318.459	215.758.194	215.120.232
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	95.396.577	95.362.848	95.330.515
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	50.724.437	50.724.295	50.724.295
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	12.849.567	13.410.205	11.769.042
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	17.370.819	17.456.196	17.498.954
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	45.125	45.125	45.125
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.070.004	1.966.157	1.921.948
Giustizia riparativa	8.966.598	8.966.598	8.966.598
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.267.547.760	1.265.479.065	1.266.303.465
Spese di personale per il programma (personale civile)	14.315.664	15.340.212	16.111.712
Spese di personale per il programma (magistrati)	6.976.036	6.710.744	6.774.213
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	765.174.896	765.174.896	765.174.896
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	227.143.598	227.143.598	227.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	142.785.000	140.285.000	140.285.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	101.002.701	100.674.750	100.664.181
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	7.847.100	7.847.100	7.847.100
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	2.302.765	2.302.765	2.302.765
Giustizia amministrativa (6.7)	207.197.560	207.261.574	208.286.128
Giustizia amministrativa	207.197.560	207.261.574	208.286.128
Autogoverno della magistratura (6.8)	49.816.550	49.301.550	49.301.550
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	49.816.550	49.301.550	49.301.550
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	211.861.585	269.963.914	283.669.446
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	13.221.539	12.664.415	14.051.852
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.349.317	1.347.545	1.345.311
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	197.290.729	255.951.954	268.272.283

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/8

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)	249.476.903	259.179.823	251.951.809
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	131.062.967	125.130.359	123.293.203
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	27.137.150	49.417.989	49.417.989
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria	4.652.324	4.184.867	4.119.104
Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie	17.949.990	21.449.990	21.449.990
Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente	6.383.538	6.383.538	5.983.538
Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie	62.290.934	52.613.080	47.687.985
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.959.714.566	13.179.445.998	13.002.805.005
Sicurezza democratica (7.4)	1.407.955.213	1.333.437.571	1.331.445.036
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.407.955.213	1.333.437.571	1.331.445.036
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	1.743.081.325	1.911.161.036	1.825.009.025
Spese di personale per il programma	1.458.622.310	1.461.142.155	1.457.864.221
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.193	1.447.193	1.447.193
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	44.427.262	44.427.262	44.427.262
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	102.748.881	99.901.985	102.081.668
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	1.899.361	1.899.361	1.899.361
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	133.936.318	302.343.080	217.289.320
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	997.313.388	1.001.856.235	1.007.661.031
Spese di personale per il programma (personale militare)	731.808.837	742.504.073	747.656.832
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.886.000	12.727.223	12.488.420
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	1.302.041	525.527	525.527
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	55.322.033	52.458.291	44.940.106
Salvaguardia della vita umana in mare	55.027.275	54.338.850	54.464.315
Sicurezza e controllo della navigazione	31.591.802	31.591.810	31.385.526
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	101.795.196	100.130.257	108.620.101

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/9

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.622.437.929	7.734.077.768	7.664.175.790
Spese di personale per il programma (personale civile)	418.290.755	405.922.744	396.940.046
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.280.683.035	6.279.138.442	6.338.685.614
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	23.825.569	16.399.369	16.399.369
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	83.920.300	81.600.395	80.526.135
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	255.340.575	397.209.556	297.473.180
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	399.908.602	394.041.450	381.878.303
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	158.031.786	157.328.505	150.835.836
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.437.307	2.437.307	1.437.307
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	474.983.727	472.583.477	459.042.366
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.651.766	146.651.766	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	170.356.584	167.577.092	158.952.820
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	157.975.377	158.354.619	154.415.615
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	713.942.984	726.329.911	715.471.757
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	82.273.044	82.273.044	81.784.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.185.259	13.229.969	13.195.239
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	129.462.560	214.912.999	204.817.896
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	84.623.261	84.673.768	84.547.433
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	186.804.610	113.645.881	113.554.426
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	90.594.250	90.594.250	90.572.636
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	127.000.000	127.000.000	127.000.000
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	6.575.562.591	6.169.837.742	6.000.023.927
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	3.902.723	3.825.892	3.524.398
Spese di personale per il programma	1.031.160	955.245	903.751
Attività di difesa civile	1.302.499	1.302.499	1.052.499
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	1.569.064	1.568.148	1.568.148

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/10

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	3.005.011.972	3.087.486.689	3.021.102.688
Spese di personale per il programma (personale civile)	24.233.210	21.264.781	21.322.180
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.375.315.413	2.374.222.250	2.363.788.213
Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	17.807.744	15.420.270	15.420.270
Gestione del soccorso pubblico	269.229.395	270.457.320	275.972.294
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	422.728	421.621	420.514
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	1.683.938	1.420.677	1.420.677
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	112.012.920	111.566.787	108.271.041
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	9.799.385	9.172.807	8.172.807
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	173.507.239	262.540.176	205.314.692
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Interventi per pubbliche calamità (8.4)	2.016.218.172	1.845.480.437	1.792.252.117
Sostegno alla ricostruzione	1.814.590.574	1.573.702.437	1.507.491.117
Prevenzione rischio sismico	201.627.598	271.778.000	284.761.000
Protezione civile (8.5)	1.550.429.724	1.233.044.724	1.183.144.724
Coordinamento del sistema di protezione civile	436.287.803	82.102.803	82.102.803
Protezione civile di primo intervento	1.041.182.919	1.078.182.919	1.028.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	66.159.002	66.159.002	66.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	6.800.000	6.600.000	6.700.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.642.995.560	1.506.087.827	884.370.437
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	951.974.776	904.902.293	320.296.097
Spese di personale per il programma	18.129.659	18.337.879	17.701.179
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	1.569.227	1.569.227	1.569.227
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	1.643.845	1.638.180	1.602.992
Piano irriguo nazionale	137.434.248	109.251.596	38.836.196
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	60.106.839	40.126.401	39.955.545
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	150.373.653	150.761.705	141.413.653
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	27.817.305	28.317.305	24.317.305
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	554.900.000	554.900.000	54.900.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/11

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	81.196.139	76.300.692	74.888.416
Spese di personale per il programma	54.487.453	53.984.303	53.994.148
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	9.856.365	5.916.415	5.169.363
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	5.328.696	4.840.423	4.545.420
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	2.303.136	2.303.136	1.896.524
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	9.220.489	9.256.415	9.282.961
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	609.824.645	524.884.842	489.185.924
Spese di personale per il programma	18.734.188	18.343.988	18.275.859
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	37.511.767	32.379.067	31.429.067
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	359.231.016	286.004.223	266.104.173
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	41.596.791	35.975.860	26.126.006
Interventi a favore del settore ippico	152.147.083	151.477.904	147.247.019
Promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti di qualità del sistema agroalimentare italiano ed educazione alimentare	603.800	703.800	3.800
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	1.047.283.706	1.012.502.829	983.885.752
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	770.677.416	702.453.859	735.845.723
Spese di personale per il programma	5.795.460	6.139.581	6.250.577
Iniziativa per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	453.880.056	616.389.877	718.158.806
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	10.000.000	47.371.846	8.671.968
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	297.184.774	29.958.347	1.376.039
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	3.817.126	2.594.208	1.388.333
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	276.606.290	310.048.970	248.040.029
Spese di personale per il programma	6.414.385	6.787.862	6.932.272
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	81.844.252	64.015.754	63.811.153
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	188.347.653	239.245.354	177.296.604

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/12

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	74.692.981.391	54.731.717.626	29.391.689.693
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	27.513.946	26.369.174	25.921.595
Spese di personale per il programma	10.170.873	10.044.335	9.626.108
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	10.093.869	10.075.677	10.046.155
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.089.546	1.089.504	1.089.674
Promozione e sviluppo della cooperazione	6.159.658	5.159.658	5.159.658
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	3.430.701.354	3.607.311.615	2.461.597.964
Spese di personale per il programma	12.583.103	12.428.311	12.488.131
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.222.128.473	3.440.905.817	2.447.322.286
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.195.989.778	153.977.487	1.787.547
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	2.313.179.417	1.307.264.626	378.994.626
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	103.787.500	103.787.500	103.787.500
Garanzie assunte dallo Stato	30.008.744	29.983.953	29.983.953
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	2.179.383.173	1.173.493.173	245.223.173
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	63.500.455.421	44.927.815.421	22.419.515.421
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	160.469.750	160.469.750	160.469.750
Ricerca e sviluppo	1.916.200.000	1.976.200.000	887.500.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	2.982.740.000	1.100.100.000	850.000.000
Settore dell'autotrasporto	1.743.100.000	1.863.300.000	1.861.800.000
Settore creditizio e bancario	2.002.200.000	2.059.100.000	1.559.100.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	103.250.554	103.250.554	100.250.554
Riduzione cuneo fiscale	8.746.560.000	8.729.560.000	8.729.560.000
Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	44.788.100.000	27.878.000.000	7.213.000.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	72.641.261	64.358.104	68.811.848
Spese di personale per il programma	6.551.125	7.243.070	7.046.776
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	21.601.136	12.626.034	17.276.072
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	44.489.000	44.489.000	44.489.000
Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)	2.086.313.095	1.366.269.377	963.568.343
Spese di personale per il programma	17.609.834	17.697.478	18.218.925
Promozione delle start up, delle responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.100.202	3.092.327	3.096.140
Politica industriale e politiche per la competitività	1.835.547.963	806.967.599	435.055.110
Crisi industriali e grandi filiere produttive	4.718.134	116.100.454	47.775.776
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	225.336.962	422.411.519	459.422.392

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/13

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	3.060.021.506	3.279.312.956	2.840.107.205
Spese di personale per il programma	1.864.294	1.731.879	1.819.573
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	3.045.007.832	3.264.431.696	2.838.287.632
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	13.149.380	13.149.381	-
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	202.155.391	153.016.353	233.172.691
Spese di personale per il programma	3.364.128	3.428.040	3.584.103
Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati	198.791.263	149.588.313	229.588.588
Regolazione dei mercati (12)	37.230.952	37.160.232	37.252.606
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	37.230.952	37.160.232	37.252.606
Spese di personale per il programma	8.314.471	8.268.631	8.359.771
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	24.145.902	24.140.219	24.140.980
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	4.770.579	4.751.382	4.751.855
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	14.493.031.540	22.999.377.070	21.869.058.401
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	501.063.883	433.765.380	279.831.786
Spese di personale per il programma	146.701.854	144.106.437	138.874.427
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	329.177.075	272.608.672	119.875.093
Interventi per la sicurezza stradale	25.184.954	17.050.271	21.082.266
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	261.396.241	454.996.708	415.296.199
Spese di personale per il programma	8.217.932	8.475.249	9.305.846
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	96.932.537	290.594.472	162.479.863
Interventi in materia di autotrasporto	156.245.772	155.926.987	243.510.490
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	65.053.416	66.050.130	58.673.313
Spese di personale per il programma	2.920.260	3.284.474	3.317.657
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	62.133.156	62.765.656	55.355.656
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.007.724.951	1.194.402.209	895.757.452
Spese di personale per il programma	3.645.973	3.703.321	4.070.002
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	945.413.354	1.131.684.638	854.673.200
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	58.665.624	59.014.250	37.014.250
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	7.523.941.734	7.798.916.704	7.350.798.876
Spese di personale per il programma	4.408.113	4.572.328	4.980.826
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.822.022.498	5.652.625.201	5.652.509.079
Interventi a favore delle linee metropolitane	1.585.078.430	2.095.357.775	1.650.947.571
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	112.432.693	46.361.400	42.361.400
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	4.501.098.015	12.471.365.244	12.335.057.601
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.396.245	4.396.245	4.396.245
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	4.496.701.770	12.466.968.999	12.330.661.356

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/14

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	632.753.300	579.880.695	533.643.174
Spese di personale per il programma	7.383.460	7.645.863	8.288.141
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	174.465.524	167.392.323	163.392.323
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	38.718.435	28.706.160	28.706.160
Infrastrutture portuali	405.871.676	371.627.144	328.747.345
Interventi per l'industria navalmeccanica	6.314.205	4.509.205	4.509.205
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	7.896.788.894	10.846.159.340	9.444.916.070
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	289.946.619	683.971.053	561.176.144
Spese di personale per il programma	10.508.805	10.456.933	11.465.524
Interventi nel settore idrico	266.873.511	661.174.422	547.684.220
Interventi in materia di dighe	12.564.303	12.339.698	2.026.400
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	1.145.000.000	1.426.600.000	1.426.600.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	1.145.000.000	1.426.600.000	1.426.600.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	9.311.669	7.717.160	7.775.511
Spese di personale per il programma	6.994.465	7.148.482	7.211.469
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.317.204	568.678	564.042
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	1.281.042.036	1.260.306.473	519.072.505
Spese di personale per il programma	93.076.046	92.187.422	89.530.755
Opere di preminente interesse nazionale	783.408.363	740.647.289	102.644.523
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	158.493.958	130.771.190	74.934.796
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	37.040.785	37.057.005	45.199.808
Accordi internazionali e grandi eventi	94.882.485	99.882.485	99.882.485
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	13.596.551	14.789.039	3.008.232
Infrastrutture carcerarie	55.443.848	99.872.043	58.771.906
Realizzazione del sistema MOSE	45.100.000	45.100.000	45.100.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	5.171.488.570	7.467.564.654	6.930.291.910
Spese di personale per il programma	17.660.980	17.105.605	18.676.069
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalit	2.204.416.317	4.409.247.969	3.746.157.171
Infrastrutture autostradali in concessione	371.073.043	449.561.785	463.154.750
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.355.109.940	1.120.961.318	1.036.471.945
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	15.156.910	20.616.852	30.760.873
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilita' sostenibile	140.071.380	20.071.125	20.071.102
Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	1.068.000.000	1.430.000.000	1.615.000.000
Comunicazioni (15)	956.262.682	771.955.827	771.528.734
Servizi postali (15.3)	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	346.792.616	298.382.616	305.282.616
Sostegno al pluralismo dell'informazione	346.792.616	298.382.616	305.282.616

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/15

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	12.149.836	11.751.359	11.703.779
Spese di personale per il programma	6.083.057	6.083.890	6.027.253
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.066.779	5.667.469	5.676.526
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	287.003.771	154.225.970	147.319.213
Spese di personale per il programma	7.285.792	7.426.455	7.211.169
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	54.601.406	54.548.315	54.548.249
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	225.116.573	92.251.200	85.559.795
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	47.916.459	45.195.882	44.823.126
Spese di personale per il programma	37.110.224	35.338.677	33.345.908
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	10.806.235	9.857.205	11.477.218
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	647.106.629	501.677.124	501.127.091
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (16.5)	647.106.629	501.677.124	501.127.091
Spese di personale per il programma	12.224.115	12.493.959	12.951.062
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	332.518.186	332.168.186	332.168.186
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	234.487.281	90.853.230	90.851.783
Piano straordinario del Made in Italy	-	-	-
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	67.877.047	66.161.749	65.156.060
Ricerca e innovazione (17)	4.254.614.396	4.479.112.105	4.341.593.347
Ricerca di base e applicata (17.15)	1.476.595.653	1.382.600.966	1.400.736.966
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.476.595.653	1.382.600.966	1.400.736.966
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	11.703.523	10.394.480	10.407.482
Spese di personale per il programma	7.915.433	7.862.575	7.874.234
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.788.090	2.531.905	2.533.248
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	329.956.868	491.035.070	395.347.280
Spese di personale per il programma	5.457.217	5.080.827	4.796.576
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	320.386.640	481.839.427	386.436.524
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.113.011	4.114.816	4.114.180
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	31.776.274	31.821.792	31.854.158
Spese di personale per il programma	1.135.990	1.182.133	1.216.074
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	30.640.284	30.639.659	30.638.084

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/16

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.335.172.764	2.493.708.879	2.434.676.540
Spese di personale per il programma	3.762.278	3.944.699	3.960.772
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	65.352.826	63.314.271	56.214.271
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.232.652.402	2.391.398.151	2.335.733.022
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	33.405.258	35.051.758	38.768.475
Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca (17.23)	69.409.314	69.550.918	68.570.921
Spese di personale per il programma	2.649.119	2.790.723	2.810.726
Supporto alla valutazione e tutela della sicurezza della ricerca	10.689	10.689	10.689
Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati	66.749.506	66.749.506	65.749.506
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.878.091.846	2.474.480.182	2.053.687.707
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	23.306.956	23.301.958	23.297.427
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.234.512	17.228.785	17.223.517
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	6.072.444	6.073.173	6.073.910
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	497.976.003	567.003.608	372.992.202
Spese di personale per il programma	4.151.854	4.389.325	4.469.793
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	79.869.862	99.869.862	24.919.862
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	364.225.837	413.015.971	293.874.097
Finanziamenti per le Autorità di bacino	49.728.450	49.728.450	49.728.450
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	324.470.895	325.327.318	265.625.808
Spese di personale per il programma	6.456.662	6.834.201	6.980.297
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	52.327.275	51.638.482	51.975.024
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM	7.319.992	7.327.377	6.816.473
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	156.365.133	158.365.133	101.691.889
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	102.001.833	101.162.125	98.162.125
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	4.350.000	5.350.000	29.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	4.350.000	5.350.000	29.000.000
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	18.326.663	20.810.771	19.448.039
Spese di personale per il programma	3.223.971	3.411.142	3.690.516
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	11.451.799	11.168.578	9.506.078
Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	3.650.893	6.231.051	6.251.445

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/17

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	503.875.303	507.636.577	520.258.771
Spese di personale per il programma	460.945.121	467.662.290	480.343.993
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.377.844	6.894.402	6.598.540
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.626.179	3.148.808	3.156.238
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	10.482.292	9.739.473	10.170.994
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.026.389	6.604.190	7.025.400
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	14.417.478	13.587.414	12.963.606
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	50.677.128	51.012.271	51.029.714
Spese di personale per il programma	4.520.984	4.634.127	4.697.945
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	45.123.562	44.845.562	45.299.187
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.032.582	1.532.582	1.032.582
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	106.304.887	52.745.873	23.887.291
Spese di personale per il programma	3.467.027	3.662.838	3.733.502
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.186	244.186	244.186
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	102.593.674	48.838.849	19.909.603
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	1.012.467.489	507.205.536	439.862.882
Spese di personale per il programma	3.193.961	3.382.413	3.450.024
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	928.933.506	433.604.294	424.294.294
Cooperazione internazionale	70.084.047	59.423.732	11.323.467
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	10.255.975	10.795.097	795.097
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)	27.706.547	26.209.111	35.283.024
Spese di personale per il programma	4.071.362	4.310.537	4.399.202
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	22.998.707	21.286.230	20.771.478
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	636.478	612.344	10.112.344
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	10.335.745	4.894.408	4.972.477
Spese di personale per il programma	5.349.824	4.894.408	4.972.477
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	4.985.921	-	-
Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23)	298.294.230	382.982.751	268.030.072
Spese di personale per il programma	2.334.247	2.473.824	2.521.145
Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	295.959.983	380.508.927	265.508.927
Casa e assetto urbanistico (19)	925.439.653	562.758.947	301.484.511
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	282.750.000	282.000.000	10.000.000
Politiche abitative	270.000.000	270.000.000	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	12.750.000	12.000.000	10.000.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/18

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	642.689.653	280.758.947	291.484.511
Spese di personale per il programma	5.537.465	5.746.085	6.262.730
Edilizia residenziale sociale	471.522.667	29.383.341	29.592.260
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	165.629.521	245.629.521	255.629.521
Tutela della salute (20)	2.121.265.432	1.864.966.526	1.845.049.346
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)	823.651.040	668.654.282	654.964.457
Spese di personale per il programma	53.591.752	52.690.860	52.024.972
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	201.608.819	46.720.702	44.206.376
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecit ed altro)	29.309.173	30.008.109	18.400.556
Assistenza sanitaria al personale navigante	20.352.353	20.141.781	20.141.781
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	518.788.943	519.092.830	520.190.772
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	17.741.496	17.326.509	17.390.122
Spese di personale per il programma	10.688.367	10.265.217	10.332.856
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	7.053.129	7.061.292	7.057.266
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	13.280.083	12.876.603	12.848.193
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	7.394.424	7.391.209	7.388.254
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri	5.885.659	5.485.394	5.459.939
Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13)	350.176.687	329.105.036	327.373.048
Spese di personale per il programma	19.596.856	19.031.602	19.212.248
Attivita' di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita' degli enti vigilati e supporto all'attivita' degli organi collegiali per la tutela della salute	321.436.196	301.388.696	300.982.923
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	5.550.942	5.548.807	4.046.907
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	3.592.693	3.135.931	3.130.970
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)	472.812.390	413.237.593	414.668.099
Spese di personale per il programma	18.289.565	18.178.467	18.157.205
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	448.175.724	388.708.415	395.162.083
Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	6.347.101	6.350.711	1.348.811

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/19

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)	443.603.736	423.766.503	417.805.427
Spese di personale per il programma	70.308.002	70.024.490	69.216.967
Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	128.946.154	110.565.920	105.428.036
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	217.577.208	217.520.931	217.518.734
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	16.498.434	15.381.224	15.369.277
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	10.273.938	10.273.938	10.272.413
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.884.184.579	3.088.672.974	2.866.497.952
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	512.256.065	559.270.775	540.324.184
Spese di personale per il programma	4.489.283	4.436.680	4.397.378
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	246.448.373	246.448.372	251.448.372
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	133.211.936	129.784.436	129.684.436
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	90.632.430	90.632.430	89.537.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	14.961.491	65.456.305	42.744.016
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	9.056.704	9.087.067	9.086.861
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	6.615.464	6.645.827	6.661.021
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.441.240	2.441.240	2.425.840
Tutela dei beni archeologici (21.6)	68.334.447	68.250.945	68.649.100
Spese di personale per il programma	54.960.509	55.038.829	55.378.930
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	11.012.350	10.850.528	10.908.582
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.361.588	2.361.588	2.361.588
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	154.066.931	153.078.791	154.374.621
Spese di personale per il programma	107.677.851	107.682.321	109.003.229
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	37.750.352	36.759.910	36.734.910
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.926.735	6.924.567	6.924.489
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.711.993	1.711.993	1.711.993

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/20

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	201.602.992	194.303.090	190.630.567
Spese di personale per il programma	57.266.634	57.001.348	56.433.400
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	8.865.364	3.665.364	3.965.364
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	23.182.051	23.395.435	23.095.179
Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	13.706.612	13.306.674	12.213.955
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	98.582.331	96.934.269	94.922.669
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	192.289.109	192.637.954	185.660.140
Spese di personale per il programma	124.873.683	124.880.933	122.097.268
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.318.140	1.308.393	566.092
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.502	328.542
Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale	58.633.785	58.985.167	55.533.279
Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti centrali	5.337.147	5.337.147	5.337.147
Coordinamento tecnico e amministrativo	1.797.812	1.797.812	1.797.812
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	458.774.021	453.214.279	445.846.813
Spese di personale per il programma	357.513.151	354.008.702	348.193.865
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	76.212.712	74.116.550	72.606.157
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	24.607.658	24.648.527	24.606.291
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)	763.850.215	1.052.961.746	869.100.444
Spese di personale per il programma	9.571.285	9.703.372	9.870.842
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	114.873.368	127.422.906	115.738.181
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	20.278.379	23.504.308	15.868.968
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	2.926.467	2.444.580	2.994.030
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	4.540.775	4.973.888	4.013.339
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	392.582.928	671.671.450	501.228.855
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	15.996.286	16.025.018	15.852.531
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	2.583.651	5.083.651	5.083.651
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	4.355.547	4.355.545	4.355.547
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	180.499.723	180.000.028	186.317.500
Coordinamento tecnico e amministrativo	15.641.806	7.777.000	7.777.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	40.321.022	41.351.150	39.129.921
Spese di personale per il programma	4.234.225	4.284.116	4.296.853
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	33.948.384	34.928.981	32.695.118
Interventi per la rigenerazione urbana	2.138.413	2.138.053	2.137.950

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/21

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	471.675.861	352.469.091	351.471.953
Spese di personale per il programma	5.687.096	5.667.289	5.637.667
Promozione del cinema italiano	2.782.882	2.960.040	1.907.524
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	462.765.383	343.401.262	343.486.262
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	5.773.119	5.837.356	5.979.075
Spese di personale per il programma	2.473.437	2.537.907	2.679.626
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	3.299.682	3.299.449	3.299.449
Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21)	6.184.093	6.210.730	6.244.273
Spese di personale per il programma	2.015.660	2.067.822	2.182.430
Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attività internazionali connesse con l'UNESCO	4.168.433	4.142.908	4.061.843
Istruzione scolastica (22)	57.798.431.887	57.198.541.837	56.999.822.002
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.377.371.396	1.320.296.802	1.318.945.539
Spese di personale per il programma	4.006.974	4.005.093	4.005.093
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.349.838.151	1.290.589.332	1.289.238.069
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	23.526.271	25.702.377	25.702.377
Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (22.8)	566.557.685	536.291.807	529.194.407
Spese di personale per il programma	12.249.754	12.244.131	12.244.134
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	312.693.515	312.470.015	308.369.015
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	38.619.059	28.586.892	28.586.729
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.865.718	1.865.718	1.865.718
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	199.299.395	179.298.774	176.298.567
Cooperazione in materia culturale	1.830.244	1.826.277	1.830.244
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	886.508.439	886.508.439	886.508.439
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	886.508.439	886.508.439	886.508.439
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	100.982.661	81.982.342	81.982.344
Spese di personale per il programma	718.216	717.897	717.899
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	100.264.445	81.264.445	81.264.445
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	294.106.309	294.437.357	280.255.672
Spese di personale per il programma	156.018.660	155.946.427	155.946.427
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	138.087.649	138.490.930	124.309.245

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/22

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Istruzione del primo ciclo (22.17)	34.085.008.567	33.987.158.284	33.862.468.611
Spese di personale per il programma (docenti)	21.937.874.544	21.932.874.541	21.932.874.541
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.439.149.166	4.405.323.127	4.405.323.127
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	6.468.364.779	6.468.364.779	6.468.364.779
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	380.212.825	384.188.584	385.498.911
Continuità' del servizio scolastico	859.407.253	796.407.253	670.407.253
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	18.590.859.109	18.395.978.735	18.321.975.544
Spese di personale per il programma (docenti)	12.104.464.614	11.975.289.342	11.975.289.342
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	3.435.252.119	3.403.819.633	3.403.819.633
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	2.289.693.186	2.289.693.186	2.289.693.186
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	215.705.228	218.432.612	218.429.421
Continuità' del servizio scolastico	415.817.394	378.817.394	304.817.394
Miglioramento dell'offerta formativa	129.926.568	129.926.568	129.926.568
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	422.599.849	440.669.663	434.778.372
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	271.526.440	283.673.672	282.998.977
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	138.227.521	143.630.245	138.413.649
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	12.067.398	12.587.552	12.587.552
Spese di personale per il programma	778.490	778.194	778.194
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)	1.474.437.872	1.255.218.408	1.283.713.074
Spese di personale per il programma	951.026	950.575	950.575
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.473.486.846	1.254.267.833	1.282.762.499
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	11.432.211.698	11.657.622.347	11.435.215.908
Diritto allo studio (23.1)	757.034.722	833.422.454	708.039.716
Spese di personale per il programma	3.095.776	3.254.934	3.268.293
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	144.789.756	224.019.756	100.622.158
Sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attività culturali, sportive e ricreative	609.149.190	606.147.764	604.149.265
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	11.239.931	9.609.627	9.419.119
Spese di personale per il programma	10.365.013	8.734.709	8.544.201
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	874.918	874.918	874.918

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/23

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	241.942.993	258.076.042	255.702.152
Spese di personale per il programma	2.882.690	3.037.718	3.050.290
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	3.822.298	2.099.954	2.099.734
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	219.890.108	238.590.473	236.690.473
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	15.347.897	14.347.897	13.861.655
Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.6)	67.354.812	111.163.914	90.955.605
Spese di personale per il programma	417.078	426.180	427.927
Supporto alla programmazione, finanziamento e valutazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	46.392.835	46.392.835	45.005.181
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	20.544.899	64.344.899	45.522.497
Programmazione e valutazione del sistema universitario (23.7)	9.730.074.612	9.820.598.173	9.744.695.560
Spese di personale per il programma	2.616.444	2.764.757	2.776.036
Finanziamento delle università statali	9.457.217.716	9.513.376.710	9.503.707.516
Contributi a favore delle università non statali	93.858.124	95.558.124	95.558.718
Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria	167.945.816	200.545.814	134.296.409
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	8.436.512	8.352.768	8.356.881
Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.8)	614.601.424	614.795.184	616.436.058
Spese di personale per il programma	3.635.522	3.829.282	3.845.156
Spese di personale per il programma (docenti)	473.388.075	473.388.075	473.388.075
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	107.706.817	107.706.817	107.706.817
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Miglioramento dell'offerta universitaria e delle istituzioni AFAM	25.871.010	25.871.010	27.496.010
Sviluppo della formazione post universitaria (23.9)	9.963.204	9.956.953	9.967.698
Spese di personale per il programma	2.457.199	2.591.972	2.602.717
Supporto alla programmazione dello sviluppo della formazione post universitaria	7.506.005	7.364.981	7.364.981
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	69.266.444.883	69.792.174.176	70.745.496.883
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	99.881.014	99.087.736	91.765.791
Spese di personale per il programma	2.737.413	2.783.645	2.677.700
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	97.143.601	96.304.091	89.088.091
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	770.805.036	903.266.527	840.256.687
Politiche per la famiglia e le disabilità	602.330.809	754.492.300	699.482.460
Promozione e garanzia delle pari opportunità	157.051.682	142.101.682	134.101.682
Lotta alle dipendenze	8.800.039	4.050.039	4.050.039
Tutela delle minoranze linguistiche	2.622.506	2.622.506	2.622.506

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/24

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	126.268.999	146.333.960	146.061.626
Spese di personale per il programma	12.090.508	12.150.499	11.959.661
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, liquidazione di indennizzi per eccessiva durata dei processi e di somme liquidate dalla CEDU a titolo di equa soddisfazione	100.800.000	120.800.000	120.800.000
Riconoscimento cause di servizio e di patrocinio legale	13.378.491	13.383.461	13.301.965
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	432.874.377	419.218.910	531.218.910
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	367.419.226	367.419.226	467.419.226
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati e liquidazione degli indennizzi per i beni perduti all'estero	65.455.151	51.799.684	63.799.684
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	67.636.359.792	68.025.542.537	68.937.113.029
Spese di personale per il programma	5.386.202	5.355.360	5.339.999
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	405.690.911	405.335.211	404.335.211
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	24.072.358.642	24.589.928.593	25.242.328.586
Politiche per l'infanzia e la famiglia	26.806.076.548	26.503.175.929	26.704.361.789
Assegni e pensioni sociali	9.793.933.923	9.793.933.878	9.793.933.878
Lotta contro la povertà	6.544.260.000	6.719.160.000	6.778.160.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	151.731.920	151.731.920	151.731.920
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	151.731.920	151.731.920	151.731.920
Tutela della privacy (24.14)	48.523.745	46.992.586	47.348.920
Tutela della privacy	48.523.745	46.992.586	47.348.920
Politiche previdenziali (25)	112.702.982.381	112.782.996.094	110.365.669.836
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.405.426.217	11.405.426.217	11.405.426.217
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.426.217	605.426.217	605.426.217
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/25

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	101.297.556.164	101.377.569.877	98.960.243.619
Spese di personale per il programma	4.932.261	4.895.931	4.925.528
Prepensionamenti	5.627.459.801	5.993.359.801	4.136.359.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	230.470.957	230.470.957	180.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.200.572.124	1.200.572.124	1.200.572.124
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	16.615.430.906	16.668.512.006	16.371.423.306
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	6.395.270.921	6.581.170.921	6.293.170.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	403.886.201	403.886.201	403.886.201
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	708.088.198	735.263.898	735.263.898
Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	384.641	328.264	328.264
Sostegno alle gestioni previdenziali	69.482.731.016	68.930.780.636	69.005.513.481
Politiche per il lavoro (26)	17.097.889.113	17.045.900.080	16.817.748.036
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	13.510.292.489	13.432.836.685	13.205.322.660
Spese di personale per il programma	3.878.656	3.891.597	3.913.326
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennita' collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.629.490.820	11.577.665.740	11.544.277.740
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	1.876.923.013	1.851.279.348	1.657.131.594
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	117.963.932	118.198.511	118.074.613
Spese di personale per il programma	4.493.641	4.472.677	4.348.779
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi	56.170.291	56.125.834	56.125.834
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.300.000	57.600.000	57.600.000
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.478.318.715	1.522.343.092	1.520.445.308
Spese di personale per il programma	7.091.983	7.165.160	7.182.170
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori	1.434.642.639	1.478.593.839	1.476.679.045
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	36.584.093	36.584.093	36.584.093
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (26.12)	39.509.681	39.912.521	39.779.224
Spese di personale per il programma	5.156.776	5.141.868	5.185.688
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi	29.704.407	30.125.958	29.946.757
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione	4.648.498	4.644.695	4.646.779

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/26

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (26.13)	1.951.804.296	1.932.609.271	1.934.126.231
Spese di personale per il programma	2.007.746	2.040.784	2.028.467
Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	1.859.652	1.859.652	1.859.652
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	487.409.513	487.756.799	487.911.076
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.460.527.385	1.440.952.036	1.442.327.036
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.182.322.552	3.153.237.178	3.050.589.771
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.985.174.747	1.777.083.134	1.772.326.314
Spese di personale per il programma	36.480.777	32.278.788	31.761.937
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.870.595.169	1.676.596.658	1.673.772.226
Interventi di protezione sociale	3.022.895	3.022.895	2.503.978
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.491.341	1.491.341	1.491.341
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e delle loro famiglie	73.584.565	63.693.452	62.796.832
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.244.805	12.182.488	12.227.369
Spese di personale per il programma	2.577.184	2.514.963	2.559.849
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	9.667.621	9.667.525	9.667.520
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.184.903.000	1.363.971.556	1.266.036.088
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.184.903.000	1.363.971.556	1.266.036.088
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	8.506.770.000	11.103.613.000	9.760.974.000
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	8.506.770.000	11.103.613.000	9.760.974.000
Politiche di coesione	8.506.770.000	11.103.613.000	9.760.974.000
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	124.689.414.429	124.928.344.596	125.452.641.814
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	1.058.450.396	1.020.902.423	1.020.331.337
Spese di personale per il programma	38.334.840	37.853.205	37.829.424
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	154.663.312	147.113.228	158.972.378
Gestione di tributi speciali	180.314.166	180.314.166	180.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	16.639.729	2.243.475	2.170.020
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.015.349	484.895.349	484.895.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	98.383.000	98.383.000	86.050.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/27

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	3.218.902.023	3.293.137.868	3.359.951.521
Spese di personale per il programma	2.580.782.952	2.590.859.152	2.593.750.740
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	38.338.990	35.589.990	35.589.990
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	321.579.322	315.698.782	319.168.577
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	6.020.507	5.972.532	5.972.532
Trattamenti pensionistici	88.405.932	88.405.932	88.405.932
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	183.774.320	256.611.480	317.063.750
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	120.322.338	28.913.339	28.552.398
Spese di personale per il programma	9.503.370	8.506.845	8.176.363
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.362.903	7.060.231	7.081.690
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	100.811.785	13.346.263	13.294.345
Sostegno sistema creditizio	2.644.280	-	-
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	105.891.856.748	105.056.783.398	105.541.364.141
Rimborsi di imposte e restituzioni	81.411.992.254	80.475.768.904	80.474.149.647
Vincite sui giochi e lotterie	16.110.420.000	16.200.420.000	16.625.420.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	54.435.436	54.435.436	54.435.436
Aggi su giochi e lotterie	3.182.856.000	3.194.006.000	3.255.206.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	245.000.000	245.000.000	245.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	662.500.000	662.500.000	662.500.000
Aggi su scommesse ippiche	68.000.000	68.000.000	68.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6)	65.021.409	59.908.637	67.577.113
Spese di personale per il programma	36.438.341	35.933.926	35.909.236
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	28.583.068	23.974.711	31.667.877

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/28

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	602.119.702	608.572.029	590.267.147
Spese di personale per il programma	220.201.934	218.729.496	215.130.849
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	10.139.361	9.173.807	7.672.514
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	10.285.999	10.294.010	9.492.486
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	5.679.256	5.142.582	5.074.947
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	60.935.687	87.743.465	86.757.786
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilit� e finanza pubblica	250.677.465	228.488.669	213.838.565
Trattato del Nord Atlantico	44.200.000	49.000.000	52.300.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	235.223.259	227.726.570	221.877.857
Spese di personale per il programma	208.286.291	201.069.607	195.186.499
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	20.365.287	20.136.296	20.178.695
Gestione delle attivita' di erogazione servizi sul territorio e antiriciclaggio	6.571.681	6.520.667	6.512.663
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	125.049.944	125.009.750	125.009.750
Servizi finanziari	36.890.675	36.890.675	36.890.675
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	28.401.453	28.361.259	28.361.259
Servizi di tesoreria	59.757.816	59.757.816	59.757.816
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	7.865.964.603	8.355.214.123	8.200.002.230
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	195.297.790	195.297.790	195.297.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.835.881.476	1.845.881.476	1.845.881.476
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.282.977.094	3.283.654.474	3.284.402.038
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	188.822.678	189.772.678	190.722.678
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	203.186.472	677.904.781	511.820.690
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	936.617.496	939.521.327	948.745.961
Servizio di riscossione tributi	1.223.181.597	1.223.181.597	1.223.131.597
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	369.613.424	366.256.280	351.325.702
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	369.613.424	366.256.280	351.325.702
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.100.000.000	5.749.688.000	5.884.668.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.100.000.000	5.749.688.000	5.884.668.000
Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)	36.890.583	36.232.179	61.714.618
Spese di personale per il programma	18.257.287	18.323.912	18.342.607
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	9.045.186	8.327.881	35.863.561
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	9.588.110	9.580.386	7.508.450

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/29

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Giovani e sport (30)	1.355.443.771	1.196.989.122	1.023.889.122
Attività' ricreative e sport (30.1)	919.952.134	751.497.485	580.297.485
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	241.111.350	223.281.701	99.981.701
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	678.840.784	528.215.784	480.315.784
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	435.491.637	445.491.637	443.591.637
Interventi a favore dei giovani	53.007.876	58.007.876	58.007.876
Servizio Civile Nazionale	382.483.761	387.483.761	385.583.761
Turismo (31)	253.498.210	276.745.819	190.498.467
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	11.974.709	10.274.330	10.122.275
Spese di personale per il programma	8.250.346	6.856.074	6.708.377
Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	3.651.159	3.345.052	3.340.694
Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	73.204	73.204	73.204
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	12.530.038	13.085.811	12.057.972
Spese di personale per il programma	3.008.542	3.447.502	3.519.997
Misure di assistenza e tutela dei turisti	8.664.862	8.646.509	7.546.175
Politiche a favore delle professioni turistiche	856.634	991.800	991.800
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	217.511.888	243.127.004	158.671.242
Spese di personale per il programma	3.109.015	3.547.892	3.597.790
Promozione delle politiche turistiche nazionali	42.479.746	37.655.985	37.323.452
Politiche di investimento e innovazione per il turismo	94.698.127	124.698.127	79.000.000
Misure a favore del settore turistico	77.225.000	77.225.000	38.750.000
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	11.481.575	10.258.674	9.646.978
Spese di personale per il programma	3.188.740	3.501.793	3.576.887
Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	7.528.200	5.992.257	5.305.500
Comunicazione istituzionale	141.692	141.692	141.692
Analisi statistica	622.943	622.932	622.899

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/30

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.575.916.004	4.312.430.186	4.215.358.154
Indirizzo politico (32.2)	463.236.908	507.305.761	461.119.430
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.975.246	29.912.258	30.027.278
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.414.460	27.351.472	27.466.492
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.935.486	1.935.486	1.935.486
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	24.017.340	63.431.811	24.288.350
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	22.185.175	22.201.750	22.456.181
Valutazione e controllo strategico (OIV)	969.583	969.587	969.587
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	39.397.892	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	35.656.397	40.604.323	30.551.158
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	11.924.342	10.899.920	10.846.755
Valutazione e controllo strategico (OIV)	480.878	480.878	480.878
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	23.092.316	29.064.664	19.064.664
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	58.485.901	50.444.447	48.992.421
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	44.520.343	43.328.889	43.776.863
Valutazione e controllo strategico (OIV)	594.444	594.444	594.444
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	13.105.500	6.255.500	4.355.500
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.780.776	21.099.732	19.698.885
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	14.010.427	14.329.383	14.828.536
Valutazione e controllo strategico (OIV)	413.247	413.247	413.247
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	5.700.000	5.700.000	3.800.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.329.583	19.399.095	19.534.598
Ministro e Sottosegretari di Stato	475.283	475.283	611.333
Indirizzo politico-amministrativo	19.221.925	18.291.437	18.290.890
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.375	632.375	632.375
MINISTERO DELL'INTERNO	62.770.492	62.597.293	60.830.355
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	40.244.770	35.190.718	34.949.350
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.075.039	1.955.892	1.946.672
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.304.125	25.304.125	23.787.775
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	18.756.765	21.287.592	26.354.628
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	13.746.997	14.344.324	14.571.245
Valutazione e controllo strategico (OIV)	397.585	397.585	397.585
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	4.226.385	6.159.885	11.000.000

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/31

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.420.391	48.332.061	50.161.475
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	28.050.029	28.161.749	27.675.708
Valutazione e controllo strategico (OIV)	956.482	956.482	956.482
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.000.000	18.799.950	21.115.405
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.382.946	9.591.653	9.982.926
Ministro e Sottosegretari di Stato	80.541	80.541	607.311
Indirizzo politico-amministrativo	8.935.799	9.144.506	9.009.009
Valutazione e controllo strategico (OIV)	366.606	366.606	366.606
MINISTERO DELLA DIFESA	48.592.856	47.788.914	47.795.627
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	36.400.591	36.796.567	36.803.325
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.907.101	1.907.183	1.907.138
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	10.115.000	8.915.000	8.915.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	31.331.390	31.636.789	31.722.936
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	12.932.573	12.737.974	12.824.121
Valutazione e controllo strategico (OIV)	728.502	728.500	728.500
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	17.071.000	17.571.000	17.571.000
MINISTERO DELLA CULTURA	19.429.101	19.861.001	20.172.791
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	12.355.730	12.787.630	13.099.420
Valutazione e controllo strategico (OIV)	842.010	842.010	842.010
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.000.000	6.000.000	6.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	34.791.221	33.948.382	33.821.081
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	12.534.222	12.711.383	12.764.121
Valutazione e controllo strategico (OIV)	687.187	687.187	687.148
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	21.326.186	20.306.186	20.126.186
MINISTERO DEL TURISMO	8.516.503	7.370.410	7.184.921
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	7.338.527	7.192.434	7.006.945
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.000.000	-	-

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/32

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.464.066.393	2.178.423.239	2.133.385.855
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	286.342.602	275.212.532	271.913.895
Spese di personale per il programma	89.796.013	88.974.945	89.560.886
Gestione del personale	107.095.747	105.444.486	105.389.286
Gestione comune dei beni e servizi	7.885.507	7.251.220	7.203.674
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	81.565.335	73.541.881	69.760.049
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	84.365.745	58.085.599	55.776.489
Spese di personale per il programma	26.622.656	26.609.766	27.082.367
Gestione del personale	18.716.648	17.923.074	17.761.574
Gestione comune dei beni e servizi	39.026.441	13.552.759	10.932.548
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.787.688	32.064.275	32.113.705
Spese di personale per il programma	21.823.289	21.539.706	21.529.660
Gestione del personale	5.222.948	3.090.660	3.089.900
Gestione comune dei beni e servizi	7.741.451	7.433.909	7.494.145
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	220.325.272	171.325.208	171.377.969
Spese di personale per il programma	32.234.134	34.586.588	34.667.096
Gestione del personale	177.656.437	126.360.762	126.360.762
Gestione comune dei beni e servizi	10.434.701	10.377.858	10.350.111
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	51.181.749	43.133.301	42.422.829
Spese di personale per il programma	15.661.553	16.436.069	17.180.005
Gestione del personale	24.631.589	16.223.661	16.223.661
Gestione comune dei beni e servizi	10.888.607	10.473.571	9.019.163
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	128.779.124	127.293.561	131.847.892
Spese di personale per il programma	17.539.264	17.531.343	17.531.346
Gestione del personale	23.144.674	26.826.924	41.326.924
Gestione comune dei beni e servizi	88.095.186	82.935.294	72.989.622
MINISTERO DELL'INTERNO	338.892.415	301.379.529	266.973.629
Spese di personale per il programma	147.800.122	121.736.064	121.429.496
Gestione del personale	51.182.938	45.095.905	45.095.905
Gestione comune dei beni e servizi	139.909.355	134.547.560	100.448.228
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	59.725.978	45.841.140	38.074.878
Spese di personale per il programma	27.156.506	22.637.161	20.344.728
Gestione del personale	10.686.851	6.022.241	6.022.241
Gestione comune dei beni e servizi	8.198.277	7.533.423	7.521.723
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	13.684.344	9.648.315	4.186.186
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	123.174.911	114.769.345	113.698.246
Spese di personale per il programma	44.250.394	44.094.974	44.399.668
Gestione del personale	41.721.308	41.706.781	41.706.781
Gestione comune dei beni e servizi	23.441.846	18.232.342	18.187.039
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	11.917.080	8.887.583	7.557.093

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/33

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	1.844.283	1.847.665	1.847.665
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	60.940.971	48.063.822	47.915.186
Spese di personale per il programma	7.098.363	6.329.988	6.414.988
Gestione del personale	4.583.183	4.351.573	4.351.573
Gestione comune dei beni e servizi	49.259.425	37.382.261	37.148.625
MINISTERO DELLA DIFESA	804.322.925	722.388.448	725.334.952
Spese di personale per il programma	126.650.215	129.071.979	129.253.924
Gestione del personale	107.638.355	107.638.855	107.638.766
Gestione comune dei beni e servizi	104.683.929	105.054.852	106.337.438
Cooperazione Internazionale	341.950.447	267.538.491	267.450.447
Attività di supporto istituzionale	123.399.979	113.084.271	114.654.377
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	33.013.279	28.276.456	27.670.215
Spese di personale per il programma	13.394.802	13.386.139	13.540.707
Gestione del personale	16.174.030	11.700.933	11.472.721
Gestione comune dei beni e servizi	3.444.447	3.189.384	2.656.787
MINISTERO DELLA CULTURA	166.072.147	143.209.387	145.467.924
Spese di personale per il programma	52.327.375	53.461.344	55.989.764
Gestione del personale	91.297.353	67.699.981	67.699.981
Gestione comune dei beni e servizi	20.137.137	19.737.780	19.467.897
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	2.310.282	2.310.282	2.310.282
MINISTERO DELLA SALUTE	60.978.208	57.896.624	53.225.565
Spese di personale per il programma	11.477.327	11.366.243	11.410.507
Gestione del personale	23.814.098	18.529.665	18.529.634
Gestione comune dei beni e servizi	25.686.783	28.000.716	23.285.424
MINISTERO DEL TURISMO	11.163.379	9.484.012	9.572.481
Spese di personale per il programma	4.375.716	4.291.040	4.378.939
Gestione del personale	3.601.636	2.087.438	2.087.438
Gestione comune dei beni e servizi	3.186.027	3.105.534	3.106.104
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	779.143.090	765.818.732	765.561.324
Spese di personale per il programma	2.521.856	2.526.373	2.279.156
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	368.067.851	367.167.851	367.167.851
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	222.983.601	222.983.601	222.983.601
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.151.066	3.151.066	3.151.066
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	81.138.687	79.951.782	79.640.291
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	10.606.474	9.505.049	9.783.369
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	4.680.217	4.612.724	4.635.704
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	85.993.338	75.920.286	75.920.286

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/34

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	242.872.886	244.736.877	236.286.299
Spese di personale per il programma	212.804.865	212.874.962	209.036.461
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	27.260.450	29.054.344	24.442.267
Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	2.807.571	2.807.571	2.807.571
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	543.994.684	543.994.884	550.794.884
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari	33.932.684	33.932.884	33.732.884
Speciali elargizioni, assegni, indennita'	108.062.000	108.062.000	115.062.000
Trattamenti provvisori di pensione	402.000.000	402.000.000	402.000.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	82.602.043	72.150.693	68.210.362
Spese di personale per il programma	6.978.418	7.012.442	7.022.230
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	49.528.022	41.642.648	41.090.259
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	7.095.603	4.495.603	1.097.873
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	29.787.684.586	24.450.950.433	26.905.670.536
Fondi da assegnare (33.1)	24.454.328.898	18.678.328.334	21.155.262.974
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	972.305.643	926.301.639	1.572.538.414
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	13.857.147.426	6.729.963.232	6.968.214.907
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	856.351.171	868.888.041	862.583.816
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	56.652.795	64.044.849	39.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	1.658.421.742	1.034.680.452	703.931.440
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	6.083.671.578	8.083.671.578	10.037.671.578
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	59.778.543	60.778.543	60.778.543
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	610.000.000	610.000.000	610.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.333.355.688	5.772.622.099	5.750.407.562
Fondi di riserva	4.400.000.000	4.637.000.000	4.625.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	933.355.688	1.135.622.099	1.125.407.562
Debito pubblico (34)	430.697.270.323	406.938.745.159	446.123.945.158
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	103.036.466.790	106.497.941.625	107.833.141.625
Oneri finanziari su titoli del debito statale	93.603.096.500	98.934.096.500	103.439.296.500
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	7.900.000.000	6.000.000.000	2.800.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	550.000.000	600.000.000	630.000.000
Oneri per la gestione del debito	983.370.290	963.845.125	963.845.125

Nota di Variazioni 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

999/701/35

	Totale previsioni integrato 2026	Totale previsioni integrato 2027	Totale previsioni integrato 2028
Rimborsi del debito statale (34.2)	327.660.803.533	300.440.803.534	338.290.803.533
Rimborso titoli del debito statale	327.057.703.533	299.837.703.534	337.687.703.533
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.253.161.463.689	1.215.177.793.154	1.219.623.868.567

Le Tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo risultante dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1689/I).

